

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 282

45° anno

19 ottobre 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/779/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa all'aiuto di Stato, al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore dell'impresa Zeuro Möbelwerk GmbH Turingia⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 4401]**

1

2002/780/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2001, relativa all'aiuto di Stato «Premio fiscale 1999» al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di talune imprese che operano nei nuovi Länder, compresa Berlino⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 668]**

15

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

Prezzo: 18,00 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

| | |
|---|----|
| 2002/781/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania intende dare esecuzione a favore del progetto di DaimlerChrysler AG a Köllda ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 4480] | 23 |
| 2002/782/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 12 marzo 2002, relativa agli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002)921] | 29 |
| 2002/783/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 12 marzo 2002, relativa all'aiuto di Stato C 62/2001 (ex NN 8/2000) concesso dalla Repubblica federale tedesca a favore di Neue Erba Lautex GmbH e Erba Lautex GmbH in fallimento ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 944] | 48 |
| 2002/784/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 24 aprile 2002, relativa a presunti aiuti di Stato della Repubblica federale di Germania in favore di imprese del parco industriale di Wörth (Industriepark Wörth) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1482] | 57 |
| 2002/785/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere, a norma dell'articolo 21 della legge della Regione Sardegna n. 21/2000, alle imprese agricole che utilizzano combustibili diversi dal metano [notificata con il numero C(2002) 1785] | 60 |
| 2002/786/CECA: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, che autorizza il Regno Unito ad assegnare un aiuto a sei unità di produzione del carbone per il 2001 e per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2016] | 66 |
| 2002/787/CECA: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 23 luglio 2002, relativa agli aiuti a favore dell'industria carboniera in Francia per gli anni 1998-2001 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2792] | 70 |

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2000

relativa all'aiuto di Stato, al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore dell'impresa Zeuro Möbelwerk GmbH Turingia

[notificata con il numero C(2000) 4401]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera dell'8 luglio 1996 (registrata il 9 luglio 1996) la Germania ha informato la Commissione in merito alla ristrutturazione di Zeuro Möbelwerk GmbH. Con le lettere del 30 luglio 1996, 7 ottobre 1996 e 2 aprile 1996 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che sono pervenute con le lettere dell'11 settembre 1996, 17 febbraio 1997 e 15 maggio 1997 (registrata il 23 maggio 1997). Il 7 aprile 1997 la Commissione ha ricevuto una modifica della notifica iniziale. Il caso è stato discusso nel corso di un incontro con le autorità tedesche competenti svoltosi il 3 febbraio 1997. Dato che gli aiuti erano ormai stati concessi prima della loro notifica, si è in presenza di una violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Gli aiuti quindi sono stati registrati come aiuti non notificati.

(2) Con lettera del 12 agosto 1997 la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all'aiuto in oggetto.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

(4) Dopo l'avvio della procedura il 22 settembre 1997 si è svolto un incontro fra le autorità tedesche e la Commissione. Le autorità tedesche hanno inoltre fornito nuove informazioni con la lettera del 14 novembre 1997 (pervenuta il 19 novembre 1997). Il 15 ottobre 1998 e 22 settembre 1999 il caso è stato nuovamente discusso fra le autorità tedesche e la Commissione. In relazione alle questioni rimaste aperte la Commissione ha chiesto nuovamente alla Germania in data 5 ottobre 1999 l'invio di informazioni che sono pervenute il 4 novembre 1999.

⁽¹⁾ GU C 25 del 24.1.1998, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. nota in calce 1.

2. DESCRIZIONE

2.1. SVILUPPO DELL'IMPRESA

2.1.1. ANTEFATTO

(5) Zeuro Möbelwerk GmbH (Zeuro) ha sede nel Land di Turingia e opera nel settore della produzione dei mobili. La disoccupazione in tale regione raggiunge il 17,9 %.

(6) Zeuro realizza l'85 % delle sue vendite sul mercato tedesco, il 10 % negli altri Stati membri e il 5 % nell'Europa orientale.

(7) Secondo le informazioni fornite dalla Germania Zeuro è una PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese⁽³⁾ e della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese⁽⁴⁾.

(8) Nel 1990 la Treuhandanstalt (THA) ha rilevato Zeuro dal proprietario precedente, VEB Möbelkombinat Zeulenroda e l'ha trasformata in una società a responsabilità limitata Zeulenrodaer Möbel GmbH. Il VEB Kombinat Zeulenroda comprendeva 9 fabbriche e occupava più di 2 500 persone. Dato che l'impresa nel suo complesso non poteva essere privatizzata, la THA l'ha posta in liquidazione con la procedura di «Gesamtvollstreckung». Nel 1991 THA ha fondato a Berlino Zeuro Möbel GmbH che ha ripreso la maggior parte delle attività e delle passività della società principale di Zeulenroda. Nel marzo 1993 i beni mobili e la maggior parte delle passività sono stati trasferiti alla società (privata) Furnica GmbH. Nel 1994, l'impresa che nel frattempo aveva cambiato denominazione in Zeuro Möbelwerke GmbH, registrava gravi problemi di liquidità.

(9) Per questo motivo la Thüringer Industriebeteiligungs GmbH und Co. KG (TIB) nel giugno 1994 acquistava per il prezzo di 1 DEM, il 100 % del capitale di Zeuro.

(10) La crisi di liquidità verificatasi nel 1994 era dovuta ai seguenti fattori:

- a) la società aveva acquistato quantitativi eccessivi di materiale a prezzi troppo elevati.
- b) La società aveva troppo personale.

c) Per questi motivi Zeuro non era nemmeno in grado di coprire i suoi costi di produzione.

d) Zeuro voleva assolutamente aumentare il fatturato senza però verificare la situazione finanziaria dei suoi clienti.

e) Continuavano a restare in catalogo prodotti fuori moda che non trovavano clienti.

f) A partire dal 1990 vi sono stati evidenti errori nella gestione.

(11) Come amministratore delegato (Geschäftsführer) venne nominato il sig. Wohlfahrt, il quale dopo aver elaborato un progetto di ristrutturazione per risolvere i problemi esistenti il 10 febbraio 1996 rilevava il 51 % del capitale sociale dell'impresa sotto forma di aumento di capitale.

(12) Successivamente il sig. Wohlfahrt ha avviato una Joint-Venture in Lituania, che prevedeva una partecipazione di Zeuro, trasferendovi macchine, servizi e capitali della società tedesca. Dopo di che egli è scomparso. Oltre a non aver attuato il progetto di ristrutturazione, egli ha arrecato gravi danni all'impresa (sottrazione di fondi per circa 0,5 milioni di DEM e danni provocati dalla joint-venture lituana). Nel luglio 1996 egli è stato destituito da TIB dalla funzione di amministratore delegato con decisione del 23 luglio 1996 e le sue azioni sono state sequestrate, per cui TIB è ridiventata proprietaria al 100 % dell'impresa.

2.1.2. RECENTI SVILUPPI

(13) Come nuovo amministratore delegato è stato nominato il sig. Gumbel.

(14) È stato preparato un nuovo piano di ristrutturazione dopo aver modificato quello previsto dal sig. Wohlfahrt. Le difficoltà che l'impresa incontra derivano dai seguenti fattori:

a) a causa della joint-venture in Lituania l'impresa deve fornire macchinari e servizi che vanno oltre le sue capacità.

b) L'impresa ha un catalogo di prodotti troppo ampio (55) e non omogeneo. 2 dei 55 prodotti realizzano da soli il 40 % del fatturato, mentre numerosi altri prodotti non registrano alcuna vendita.

c) I prodotti sono stati offerti a prezzi inferiori fino al 25 % ai costi di produzione. Il calcolo dei costi non è stato effettuato seriamente.

d) I costi di materiale sono sempre troppo elevati.

e) I costi di trasporto sono troppo elevati.

⁽³⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- f) I costi del personale sono troppo elevati. Dopo un breve periodo di riduzione del personale il numero degli addetti è cresciuto di nuovo (il piano di ristrutturazione del 1995 prevedeva 153 occupati. Il numero degli addetti in un primo tempo è effettivamente sceso a 190 per poi crescere nuovamente a 224). Inoltre è stato assunto nuovo personale per la joint-venture in Lituania e per il servizio logistico (apparentemente è stata creata una filiale per sviluppare la logistica di Zeuro, ma la Commissione non dispone su questo punto di alcuna informazione). Una parte di questo personale e dei consulenti indipendenti che il sig. Wohlfahrt aveva preso a contratto, riceve elevate retribuzioni. Nel marzo 1995 sono stati negoziati stipendi e salari che, alla luce della situazione economica di Zeuro, sono troppo elevati.
- g) Il processo di produzione non è efficiente.
- h) L'impresa ha acquistato troppe vetture di servizio e telefoni cellulari.
- i) L'impresa accoglieva reclami di ogni tipo, anche quelli che non erano assolutamente giustificati. I costi derivanti da questa situazione vengono valutati a circa 1 milione di DEM.

2.1.3. SVILUPPO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'IMPRESA

(in marchi tedeschi)

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Fatturato | 32 657 315 | 40 326 044 | 34 846 240 | 40 440 490 |
| Costo dei materiali | 20 963 097 | 22 010 081 | 18 303 113 | 23 242 390 |
| Costi salariali | 10 581 499 | 14 644 379 | 12 060 895 | 12 030 664 |
| Risultato | - 5 354 711 | - 10 098 722 | - 4 476 573 | - 13 546 922 |
| Perdite | - 5 371 022 | - 7 113 909 | - 3 796 275 | + 6 398 681 |

- (15) Grazie a entrate straordinarie (aiuti di Stato) per 20 393 762 DEM l'impresa nel 1996 ha realizzato un utile pari a 6 838 681 DEM.

2.2. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

2.2.1. LE MISURE DI RISTRUTTURAZIONE

- (16) a) Le forniture di macchinari e servizi (nel 1996 per un valore di 3 milioni di DEM) all'impresa in Lituania verranno interrotte. Zeuro si preoccupa di recuperare i suoi crediti relativi a prodotti e macchinari e di cedere la sua partecipazione.
- b) La gamma dei prodotti verrà ridimensionata.
- c) I prezzi di vendita verranno riveduti in modo che i prodotti possano essere venduti a prezzi che coprano i costi.
- d) I costi del materiale verranno ridotti di 1,5 milioni di DEM acquistando e utilizzando meno materiali.
- e) I costi di trasporto verranno ridotti. L'impresa sta verificando se non sia più vantaggioso invece di utilizzare la propria filiale subappaltare ad uno spedizioniere (questo permetterebbe di ridurre i costi del 40 %, risparmiando 1,6 milioni di DEM).
- f) I costi di personale verranno ridotti di 1,1 milioni di DEM. L'impresa sta attualmente negoziando con il consiglio di fabbrica su salari, orari di lavoro, ecc. Il numero degli occupati verrà ridotto.

- g) Il processo produttivo verrà migliorato. Verranno eliminati 22 posti di lavoro.
- h) Il terreno e gli edifici dell'impresa sono stati acquistati e risanati. Il terreno è stato acquistato per un prezzo di 3 milioni di DEM.
- i) Gli investimenti effettuati nel 1997 ammontavano a 1,1 milioni di DEM per lavori di costruzione e 1,4 milioni di DEM per attrezzature tecniche e macchinari.
- j) Il numero di vetture e telefoni cellulari verrà ridotto.
- k) Verrà modificato il sistema dei reclami.
- l) L'impresa è in trattative con potenziali nuovi investitori.

2.2.2. FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA

| | | <i>(in marchi tedeschi)</i> |
|---|---|-----------------------------|
| A | Aumento del capitale sociale effettuato dall'azionista Wohlfahrt | 2 580 000 |
| | — di cui 2 milioni di DEM sotto forma di prestiti di partecipazione (aiuto di capitale concesso dalla Germania) | 2 000 000 |
| | — di cui 580 000 DEM di partecipazione privata | 580 000 |
| B | Prestito di associato di TIB del 15.7.1994 (termine di rimborso prorogato) | 1 000 000 |
| C | Avvenuta rinuncia da parte di TIB nel 1996 al prestito di associato concesso il 15.7.1994 | 4 000 000 |
| D | Aumento del capitale sociale attraverso TIB | 2 500 000 |
| E | Avvenuta rinuncia da parte di TAB nel 1996 a un credito di esercizio (garantito dal Land al 100 %) | 1 500 000 |
| F | Prestiti concessi nel 1996, garantiti a concorrenza del 65 % da TAB ⁽⁵⁾ | 6 900 000 ⁽⁶⁾ |
| G | Parte dei prestiti privati concessi nel 1996 e non garantiti da TAB | 2 100 000 |
| H | «Aiuto al salvataggio» dopo l'uscita di Wohlfahrt: prestito TAB fino al 31.12.1996, termine di rimborso prorogato, tasso di interessi del 7,5 % garantiti dal Land al 100 %. postergazione di grado per 4 milioni di DEM. | 5 000 000 |
| I | Prestito TAB fino al 30.6.1997 (prefinanziamento della partecipazione del fondo di consolidamento), garantito al 100 % dal Land. | 2 500 000 |
| J | Riduzione del prezzo d'acquisto | 500 000 |
| K | Rinuncia di Zeuro-Verwaltungs GmbH i. L. (proprietà della BvS) al credito sul prezzo d'acquisto | 5 701 000 |
| L | Rinuncia della BvS al diritto di regresso per la garanzia | 5 750 000 |
| M | Partecipazione del Fondo di consolidamento della Turingia (attualmente sono stati versati solo 1,6 milioni di DEM) | 5 000 000 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| N | Sovvenzioni e premi agli investimenti nel quadro dell'azione d'interesse comune (dal 1993) | 4 650 000 |
| O | Sovvenzione agli investimenti non ancora versate | 450 000 |
| P | Sovvenzioni AIF (dal 1993) | 900 000 |
| Q | Sovvenzioni per i costi salariali | 13 000 |
| R | Sovvenzioni PMI nel 1994 | 3 000 000 |
| S | Sovvenzioni per la promozione delle vendite nelle fiere nel quadro del programma di promozione delle fiere della Turingia | 111 000 |
| | Totale | 54 155 000 |

⁽⁵⁾ Thüringer Aufbaubank.

⁽⁶⁾ I prestiti concessi nel 1996 ammontano a 9 milioni di DEM. Essi sono costituiti da un prestito KfW di 1 milione di DEM e un prestito KfW (credito alla ricostruzione) ERP di 2 milioni di DEM, vale a dire due prestiti statali, un prestito della banca di Zeuro, la Dresdner Bank di 1 milione di DEM e una linea di credito di esercizio di origine privata di 5 milioni di DEM della Dresdner Bank. Questi prestiti sono garantiti al 65 % da TAB. L'aiuto ammonta pertanto a 6,9 milioni di DEM.

(17) Ne consegue che l'impresa ha ricevuto fondi pubblici per 49,475 milioni di DEM a cui vanno aggiunti 2 milioni di DEM dell'investitore Wohlfahrt che egli ha conferito all'impresa prima della sua uscita e per i quali è responsabile personalmente. La quota dell'investitore privato ammonta a 2,680 milioni di DEM e si compone di un aumento di capitale sociale per 0,58 milioni di DEM e del prestito non garantito dallo Stato della Dresdner Bank (Misura L) per un valore di 2,1 milioni di DEM.

2.3. RIPERCUSSIONI SULLE CAPACITÀ

| Anno | Unità per anno |
|------|----------------|
| 1993 | 1 784 924 |
| 1994 | 1 826 919 |
| 1995 | 1 560 722 |
| 1996 | 1 635 872 |
| 1997 | 1 528 642 |

(18) Nel 1995 sono stati chiusi alcuni impianti di produzione. Di conseguenza la capacità produttiva attuale ammonta a 1,7 milioni di pezzi all'anno. Zeuro non intende aumentare tale capacità ma bensì produrre di meno nel quadro delle restanti capacità.

2.4. PRODOTTI E MERCATI

(19) L'industria del mobile è una delle più grandi industrie di trasformazione della Comunità. Essa è estremamente frammentata e le PMI vi svolgono un ruolo importante.

(20) La vendita dei mobili è soggetta a fluttuazioni e dipende in gran parte dal clima economico generale e dal reddito delle famiglie. Fino alla recessione degli inizi degli anni Ottanta il settore registrava tuttavia una crescita sana.

(21) Dal 1986 ai primi del 1991 la produzione del mobile ha registrato una fase ascendente, ma successivamente si è avuto un nuovo crollo. La produzione è scesa in termini reali, fra il 1992 e il 1993, del 3,2 %; inoltre fra il 1991 e il 1993 in Europa sono andati persi 46 000 posti di lavoro. Nel 1994 sono stati persi altri 12 000 posti, tuttavia nel 1995 sono stati creati nuovi posti di lavoro. Nel 1994 la produzione del mobile è cresciuta complessivamente dell'1,6 %.

(22) Il consumo dovrebbe riprendersi ulteriormente e avere ripercussioni positive sull'industria ⁽⁷⁾, nel prossimo futuro.

⁽⁷⁾ Panorama dell'industria UE 1997, capitolo 18.

3. VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

3.1. INTENSITÀ DEGLI AIUTI

(23) Le misure A nonché da E a S, elencate al punto 2.2.2, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto favoriscono una determinata impresa, sono concessi mediante risorse statali e incidono sugli scambi fra Stati membri dato che l'impresa favorita opera su un mercato dove esistono vivaci scambi intracomunitari, per cui sussiste il pericolo di falsare la concorrenza.

(24) Per quanto riguarda le misure B, C e D elencate sempre al punto 2.2.2, per le quali è responsabile la proprietaria delle imprese, TIB, va detto che esse non reggono al principio di un investitore privato che opera secondo le condizioni di mercato. Come viene descritto più avanti al punto 3.2.1, le somme in questione sono state investite in un'impresa che si trovava in considerevoli difficoltà, senza che esistessero segnali sicuri del ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa, vale a dire in circostanze nelle quali un investitore privato normalmente si sarebbe astenuto dall'effettuare un investimento. La Commissione vede confermato il suo punto di vista dalla circostanza che i ripetuti sforzi per trovare un investitore sono rimasti senza esito. Le misure in questione quindi vanno considerate aiuti di Stato.

3.1.1. AIUTI CONCESSI ALL'IMPRESA CHE SPETTA ALL'INVESTITORE RIMBORSARE

Misura A

(25) L'investitore ha investito 2,58 milioni di DEM che da un lato provenivano da un aiuto al capitale sociale e dall'altro da una partecipazione propria dell'investitore.

(26) Nel caso dell'aiuto all'investitore Wohlfahrt si trattava di finanziamenti di capitale per 2 milioni di DEM. L'importo è stato versato all'impresa dove è rimasto anche dopo l'uscita dell'investitore. È il sig. Wohlfahrt il responsabile e non l'impresa per un'eventuale restituzione.

(27) Secondo le informazioni della Germania l'aiuto è stato concesso sulla base del programma N 510/95 «Programma di aiuti al capitale sociale nei nuovi Bundesländer» che è stato comunicato dalla Commissione e da essa autorizzato ⁽⁸⁾.

(28) Il programma è limitato alle PMI. Al momento dell'avvio del procedimento la Commissione ha espresso dei dubbi sulla classificazione di Zeuro come PMI. Secondo i dati presentati dalla Germania Zeuro al momento in cui venne concessa la sovvenzione era una PMI. La condizione PMI è quindi soddisfatta.

(29) L'autorizzazione del programma venne poi fatta dipendere dalla presentazione di un piano di ristrutturazione che riportasse all'efficienza economica l'impresa. La Germania ha poi dichiarato, anche davanti alla Commissione, che i prestiti concessi sulla base del programma venivano utilizzati solo in casi eccezionali per la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In ogni caso la Germania ha l'obbligo di applicare gli orientamenti sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese ⁽⁹⁾. Dato che gli aiuti sono stati concessi prima della pubblicazione dei nuovi orientamenti della Comunità sugli aiuti di Stato al salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ⁽¹⁰⁾, questi aiuti debbono essere valutati alla luce del numero 101 dei nuovi orientamenti sulla base degli orientamenti del 1994 (in appresso: gli orientamenti). Essi prevedono in particolare quanto segue:

- a) la presentazione e l'applicazione di un piano di ristrutturazione sostenibile;
- b) la limitazione degli aiuti al minimo indispensabile.

(30) Nel caso di Zeuro è stato effettivamente presentato un piano di ristrutturazione, bisogna però verificare se esso sia in grado di ripristinare la redditività dell'impresa e se l'aiuto sia limitato al minimo necessario.

3.1.2. ULTERIORI AIUTI CONCESSI ALL'IMPRESA

3.1.2.1. Aiuti concessi da TIB

Misure B, C e D

(31) TIB è azionista al 100 % di Zeuro. Al momento di acquisire l'impresa nel 1994, essa ha concesso un prestito di associato pari a 5 milioni di DEM (misure B e C). Nel 1996 ha rinunciato al rimborso di 4 milioni di DEM, mentre il termine per il residuo importo di un milione di DEM è stato prorogato al 30 settembre 1999. Inoltre TIB ha aumentato il capitale sociale nel 1996 di altri 2,5 milioni di DEM (misura D).

⁽⁸⁾ N 510/95, SG (95) D/11491.

⁽⁹⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(32) Secondo le informazioni della Germania la partecipazione di TIB si basa su un regime di aiuti notificato alla Commissione e da quest'ultima autorizzato [aiuto N 183/94 ⁽¹¹⁾]. Al riguardo va osservato che la Commissione nel frattempo ha avviato un procedimento per non corretta applicazione del programma ⁽¹²⁾. La decisione finale della Commissione in merito non è ancora stata presa, ma è un segnale che le condizioni, alle quali l'aiuto è stato autorizzato, non sono state rispettate.

(33) Ai sensi del regime approvato le imprese che ottengono aiuti da TIB, per la durata dell'aiuto sono escluse da altri tipi di aiuti, che prevedano conferimenti di fondi pubblici, come i programmi di aiuto (EKH) e ERP. Zeuro però riceve questi fondi. Per quanto riguarda il prestito EKH, non è chiaro se esso escluda gli aiuti di TIB, in quanto i fondi provenienti da questo programma ufficialmente sono vanno a favore dell'investitore e non dell'impresa. Tale questione resta non risolta in questa sede in quanto l'impresa in ogni caso riceve altri aiuti sotto forma di una partecipazione del fondo di consolidamento del Land Turingia, di prestiti della TAB ecc. Queste misure ricadono sicuramente nelle disposizioni sopracitate. Di conseguenza la partecipazione di TIB non può essere considerata autorizzata dalla Commissione e deve essere classificata un aiuto ad hoc da esaminare.

(34) L'autorizzazione del programma prevede in effetti che TIB possa conferire dei fondi a un'impresa in difficoltà, tuttavia solo alla condizione che venga presentato e applicato un piano di ristrutturazione che ripristini la redditività dell'impresa. Un piano di questo tipo è stato effettivamente presentato, tuttavia la Commissione deve verificare se l'impresa possa tornare in una situazione di redditività grazie a esso.

(35) Inoltre l'autorizzazione della Commissione si riferisce solo alle partecipazioni di minoranza. Per le partecipazioni di maggioranza sussiste l'obbligo di notifica individuale. Gli aiuti TIB sono sottoposti quindi a un dovere di notifica individuale. Dato che la Germania non ha ottemperato a questo obbligo ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, questi aiuti sono formalmente illegali. Resta da verificare se essi siano compatibili con il mercato comune.

3.1.2.2. Aiuti concessi dalla TAB

Misura E

(36) In merito alla rinuncia al rimborso del credito di esercizio di 1,5 milioni di DEM garantito al 100 % dal Land della Turingia (concessione nel giugno 1994, rinuncia nel 1996) la Commissione è stata informata solo nel maggio 1997. Questo aiuto non è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti e di conseguenza doveva essere notificato. Dato che la Germania non ha ottemperato al suo dovere di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, questo aiuto è formalmente illegale e deve quindi in quanto aiuto alla ristrutturazione ad hoc essere esaminato per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune.

Misure F e G

(37) Nel 1996 TAB si è resa garante al 65 % per i seguenti prestiti per un totale di circa 9 milioni di DEM:

- a) prestito KfW/ERP di 2 milioni di DEM ad un tasso d'interesse del 5 % per una durata di 15 anni (fino al 30 giugno 2011);
- b) prestito KfW di 1 milione di DEM ad un tasso d'interesse del 5,9 % per una durata di 15 anni;
- c) prestito della banca abituale di Zeuro, la Dresdner Bank, ad un tasso d'interesse del 5,9 % per una durata di 10 anni (fino al 30 giugno 2006);
- d) linea di credito al capitale di esercizio della Dresdner Bank per 5 milioni di DEM ad un tasso d'interesse del 6,75 % per una durata di 15 anni. La linea di credito può essere utilizzata per sconti, garanzie, aperture di credito e sovvenzioni in contanti.

(38) I prestiti KfW/ERP e il prestito KfW costituivano prestiti pubblici e sono stati concessi a un'impresa in difficoltà. L'intensità dell'aiuto ammonta al 100 %, vale a dire 3 milioni di DEM (misura F). Il prestito e la linea di credito al capitale di esercizio della Dresdner Bank sono di origine privata, anche se garantiti al 65 % da TAB. L'aiuto ammonta a 3,9 milioni di DEM (misura G).

(39) Secondo le informazioni della Germania la garanzia è stata concessa ai sensi degli orientamenti sulle garanzie di TAB, che è stata comunicata alla Commissione e da quest'ultima autorizzata il 6 novembre 1996 [regime d'aiuto N 117/96 ⁽¹³⁾]. La garanzia tuttavia è stata concessa prima che la Commissione autorizzasse tale direttiva come aiuto notificato e quindi non può rientrare nella disposizione in questione ⁽¹⁴⁾.

⁽¹¹⁾ N 183/94, SG (94), D/11661.

⁽¹²⁾ SG (99) D/1972 del 15.3.1999.

⁽¹³⁾ N 117/96, SG (96) D/11696.

⁽¹⁴⁾ Cfr. anche causa C 36/2000, aiuti di Stato a favore di Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau, Thüringen.

- (40) Inoltre le condizioni collegate all'aiuto non sono state chiaramente rispettate. La Germania infatti si era impegnata ad attenersi ai criteri fissati nella direttiva quando si trattava, nel quadro degli orientamenti, di concedere delle garanzie a favore di imprese in difficoltà.
- (41) La garanzia della TAB quindi non è coperta dalla direttiva sulle garanzie e pertanto deve essere classificata come aiuto ad hoc. Dato che la Germania non ha ottemperato al suo dovere di comunicazione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE l'aiuto è formalmente illegale.

Misure H e I

- (42) Per quanto riguarda i prestiti garantiti dalla Turingia al 100 % per 5 milioni di DEM (misura H) e 2,5 milioni di DEM (misura I), le garanzie sono state concesse a norma degli orientamenti sulle garanzie di TAB⁽¹⁵⁾. Nella sua autorizzazione la Commissione chiedeva alla Germania che le varie misure di aiuto a favore di un'impresa, il cui rinnovato bisogno di finanziamento non fosse da ricondurre a cause esterne all'impresa stessa, venissero notificate individualmente. Nel caso delle misure H e I si tratta di aiuti diretti a rimuovere le ripetute difficoltà dell'impresa, che almeno in parte sono state provocate dalla stessa, in quanto essa non ha applicato il suo piano di ristrutturazione. La garanzia di TAB avrebbe quindi dovuto essere notificata individualmente. Essa va quindi considerata un aiuto ad hoc alla ristrutturazione.

3.1.2.3. Aiuti concessi da BvS

Misure L e K

- (43) BvS nel 1993 ha assunto una garanzia a favore di Furnica GmbH (oggi Zeuro GmbH) per 6 milioni di DEM nel quadro del finanziamento del prezzo di acquisto pagato da Furnica GmbH a Zeuro Verwaltungs GmbH in liquidazione (di proprietà di BvS). Il prestito di 6 milioni di DEM è stato erogato dalla Deutsche Bank. Zeuro ha pagato solo 250 000 DEM del prezzo di 6,25 milioni di DEM e ha utilizzato i fondi restanti per coprire le sue perdite. Nel 1995 il prezzo di acquisto è stato ridotto di 500 000 DEM (misura J). Di conseguenza resta pendente il pagamento di 5,701 milioni di DEM a Zeuro Verwaltungs GmbH in liquidazione e un debito di 5,75 milioni di DEM nei confronti della Deutsche Bank.
- (44) Nel 1996 BvS si è fatta carico del pagamento di 5,75 milioni di DEM alla Deutsche Bank (misura L), ha rinunciato al suo diritto di regresso nei confronti di Zeuro e ha invitato Zeuro Verwaltungs GmbH i. L. a rinunciare al saldo del (non versato) prezzo d'acquisto, vale a dire 5,701 milioni di DEM (misura K).

- (45) La garanzia di BvS a favore di Furnica GmbH costituisce un aiuto del quale si può presumere che esso ricada nel regime Treuhand del 1992⁽¹⁶⁾. La rinuncia di BvS al suo diritto di regresso nei confronti di Zeuro non costituisce nuovo aiuto.
- (46) La riduzione del prezzo d'acquisto di 500 000 DEM costituisce un aiuto in quanto esso non rientra nel regime Treuhand, in quanto non si tratta né di un prestito né di una garanzia. La rinuncia concessa nel 1996 al residuo del prezzo d'acquisto per 5,701 milioni di DEM costituisce anch'essa un aiuto in quanto non è coperta da nessun programma. Entrambi questi importi vanno quindi considerati come aiuti ad hoc alla ristrutturazione.

3.1.2.4. Partecipazione del fondo di consolidamento del Land della Turingia

Misura M

- (47) Per quanto riguarda la partecipazione del fondo di consolidamento della Turingia per un valore di 5 milioni di DEM (aiuto NN 74/95)⁽¹⁷⁾, va detto che la Commissione in relazione a questo programma ha avviato un procedimento per applicazione non corretta. Per quanto riguarda la compatibilità del programma la Commissione non ha ancora deciso. In ogni caso esistono indicazioni che nel caso Zeuro non siano state rispettate le condizioni connesse all'autorizzazione del programma.
- (48) L'autorizzazione del programma da parte della Commissione era stata subordinata alla presentazione di un piano di ristrutturazione che, consentendo la messa a disposizione dei fondi del fondo di consolidamento, avrebbe dovuto ripristinare la redditività dell'impresa. Per stabilire se la misura sia coperta dal programma è necessaria di conseguenza una valutazione del piano di ristrutturazione. Inoltre il regime non consente un finanziamento e una ristrutturazione continuati.
- (49) La partecipazione del fondo di consolidamento della Turingia non dev'essere considerato un aiuto autorizzato e di conseguenza soggetto all'obbligo di comunicazione. Soltanto una parte dell'aiuto — 1,6 milioni di DEM — è già stato versato. Questa misura deve essere esaminata come aiuto ad hoc.

3.1.2.5. Sovvenzioni agli investimenti

Misure N e O

- (50) L'impresa ha ricevuto una sovvenzione nel quadro del regime di aiuti tedesco «25° programma quadro dell'azione di interesse comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali» (aiuto N 186/96), un regime di aiuti notificato alla Commissione e da questa autorizzato. Le misure concesse sono conformi al regime autorizzato.

⁽¹⁵⁾ N 117/96, SG (96) D/11696.

⁽¹⁶⁾ Regime d'aiuto E 15/92.

⁽¹⁷⁾ NN 74/95, SG (96) D/1946.

(51) Inoltre l'impresa ha ricevuto una sovvenzione a norma della legge tedesca sui premi agli investimenti (regime di aiuto N 49A/95). Anche questo regime è stato notificato alla Commissione e da essa autorizzato.

(52) Le sovvenzioni agli investimenti concesse sulla base di questi due regimi, ammontano a 4,65 milioni di DEM. Inoltre sono previste sovvenzioni agli investimenti per 450 000 DEM, che però non sono state ancora concesse. Anche esse sono conformi al regime di aiuto N 49A/95.

3.1.2.6. *Sovvenzioni ai costi salariali (misura Q)*

(53) La base giuridica per queste sovvenzioni per un valore di 671 839 DEM, non è stata comunicata alla Commissione. Pertanto devono essere considerate aiuti ad hoc.

3.1.2.7. *Sovvenzione per misure di promozione delle vendite/partecipazione a fiere del programma per la promozione delle fiere della Turingia (misura S)*

Secondo le informazioni trasmesse dalla Germania questo aiuto è stato concesso nel quadro della regola «de minimis»⁽¹⁸⁾. Questa regola prevede che l'importo globale degli aiuti «de minimis» ricevuti entro tre anni dalla concessione del primo aiuto «de minimis», non possa superare un massimo di 100 000 EUR. Questa somma copre tutti gli aiuti di Stato concessi nel quadro della regola «de minimis» e non influisce sulla possibilità dell'impresa beneficiaria di ottenere altri aiuti concessi nel quadro di altri regimi autorizzati dalla Commissione. La sovvenzione del programma di promozione delle fiere della Turingia (misura S), per un ammontare di 111 000 DEM si trova sotto la soglia «de minimis». Dato che le condizioni per l'applicazione della regola «de minimis» secondo le dichiarazioni proprie della Germania sono state rispettate, la misura rientra in questa regola.

3.1.2.8. *Sovvenzioni AIF (Misura P)*

(54) La base giuridica relativa a questa sovvenzione, pari a 900 000 DEM, non è stata comunicata alla Commissione. Di conseguenza, la sovvenzione deve essere considerata come un aiuto ad hoc.

3.1.2.9. *Sovvenzioni alle PMI (misura R)*

(55) Su questa sovvenzione, pari a 3 milioni di DEM, non sono state date informazioni. Pertanto essa viene considerata un aiuto ad hoc.

3.2. *DISPOSIZIONI DEROGATORIE*

(56) La Commissione deve esaminare se gli aiuti siano compatibili con il mercato comune e se le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE siano applicabili nel caso in esame.

(57) Essa constata che l'articolo 87, paragrafi 2 e 3, lettere b), d) ed e), in questo caso non è chiaramente applicabile e non viene nemmeno invocato dalla Germania.

(58) Altre deroghe figurano all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE. A parere della Commissione gli orientamenti sugli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo o per aiuti a difesa dell'ambiente, le PMI, l'occupazione o la formazione in questo caso non sono applicabili.

(59) Da tenere presente, nel caso di Zeuro, è la circostanza che l'impresa è situata in un territorio che può avere diritto a un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), in quanto il tenore di vita è anormalmente basso ed esiste una grave forma di sottoccupazione (con il 17,9 % la percentuale di disoccupazione della regione è al di sopra della media comunitaria del 10,8 %). Tuttavia la Commissione è del parere che nel presente caso sia applicabile l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto nella concessione degli aiuti non predomina la promozione di una regione sfavorita, ma il ripristino della redditività di un'impresa in difficoltà. La Commissione può autorizzare aiuti sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il cui obiettivo è agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Dato che Zeuro nel passato ha subito delle perdite, essa può essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi dei citati orientamenti.

(60) Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere autorizzati solo se sono soddisfatti i requisiti fissati negli orientamenti:

- a) attraverso la ristrutturazione deve essere ripristinata la redditività a lungo termine dell'impresa in questione [paragrafo 3.2.2.i) degli orientamenti];

⁽¹⁸⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «De minimis» (GU C 68 del 6.3.1996).

b) non possono sorgere inammissibili distorsioni della concorrenza [paragrafo 3.2.2.ii)];

- l'importo e intensità dell'aiuto debbono essere limitati al minimo indispensabile e devono essere commisurati ai benefici [paragrafo 3.2.2.iii)],
- gli aiuti di questo tipo possono essere concessi solo alla condizione che venga eseguito piena-

mente un piano di ristrutturazione che ripristini la redditività.

3.2.1. RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ

- (61) Il piano di ristrutturazione dev'essere concepito in modo che si possa realisticamente presumere che, entro un determinato periodo di tempo, la redditività a lungo termine e l'autonomia finanziaria di Zeuro possano essere ripristinate. Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi, di regola, solo una tantum.

- (62) Le misure di ristrutturazione sono descritte al considerando 16. In base ai dati forniti dalla Germania esse dovrebbero consentire a Zeuro di recuperare la sua competitività.

(in marchi tedeschi)

| | 1997 | 1998 | 1999 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Fatturato | 34 388 000 | 37 827 000 | 38 500 000 |
| Costi dei materiali | 16 851 000 | 18 165 000 | 18 519 000 |
| Costi salariali | 9 084 000 | 9 084 000 | 9 324 000 |
| Risultato d'esercizio | 18 000 | 444 000 | |
| Utile annuo | 1 182 000 | 444 000 | 480 000 |

- (63) Dato che la ristrutturazione è iniziata nel 1994/1995, la Commissione ha sollevato dei dubbi, al momento dell'avvio del procedimento, sull'adeguatezza del calendario previsto nel progetto di ristrutturazione. Essa ha inoltre osservato che nel caso di Zeuro non si tratta di misure una tantum, in quanto le misure di aiuto previste nel primo piano di ristrutturazione non sono state portate a termine e se ne sono aggiunte di nuove. Le misure introdotte nel 1994/1995 non hanno assicurato l'autonomia finanziaria a lungo termine, ma al contrario hanno probabilmente peggiorato la situazione.
- (64) Inoltre la Commissione ha messo in dubbio il fatto che il piano di ristrutturazione si basasse su ipotesi realistiche. Al momento dell'avvio del procedimento essa ha osservato che la maggior parte delle misure si trovano ancora in fase di pianificazione e ha espresso dubbi sulla possibilità di realizzare determinate misure. Inoltre il nuovo piano di ristrutturazione non era subordinato al reperimento di un nuovo investitore.
- (65) Dopo l'avvio del procedimento la Germania ha spiegato questo punto. Essa ha dichiarato che la tabella di marcia originale sostanzialmente è sempre valida; la nuova dirigenza dell'azienda si preoccupa dal 1996 di correggere gli errori e di attuare la strategia originaria.
- (66) Uno dei punti fondamentali del piano di ristrutturazione sarebbe la riduzione e la trasformazione del catalogo dei prodotti. Sulla base delle misure introdotte a questo fine i costi di materiale avrebbero dovuto diminuire. Anche la prevista riduzione del personale è stata attuata nonostante i notevoli costi provocati dalla normativa sociale. Nel caso dei costi di trasporto le spese dovrebbero essere diminuite dall'11 % al 7 %. La direzione dell'impresa è convinta che il modesto fatturato del 1998 potrebbe essere corretto grazie ai modelli presentati alla fiera del mobile nel settembre-ottobre del 1997. La Germania ne trae la conclusione che l'elaborazione di un nuovo piano di ristrutturazione non sarebbe necessaria. Il piano originario sarebbe adeguato e verrà portato a conclusione.

- (67) TIB si è ulteriormente preoccupata di trovare un nuovo investitore. La realizzazione del piano di ristrutturazione tuttavia non dipende dalla circostanza di trovare o meno un nuovo investitore. Zeuro stessa ha buone possibilità di arrivare a una stabilizzazione della situazione e di assicurare nel lungo termine la propria autonomia finanziaria.
- (68) Secondo gli orientamenti in un piano di ristrutturazione si deve tener conto del prevedibile sviluppo di domanda e offerta sul mercato del prodotto in questione. A parere della Commissione il piano di ristrutturazione di Zeuro non si basa su ipotesi realistiche. Questo vale anzitutto per lo sviluppo delle cifre di vendita. La Commissione è del parere che il piano di ristrutturazione non può portare al ripristino della redditività dell'impresa in quanto esso non contiene un'analisi di mercato sufficientemente precisa. L'argomento della Germania secondo cui Zeuro non ha visto crescere le proprie cifre di vendita secondo le previsioni a causa della difficile situazione congiunturale sul mercato del mobile non è plausibile, in quanto il piano di ristrutturazione non ha tenuto conto del prevedibile sviluppo del mercato e le cifre di vendita sono naturalmente rimaste molto lontane dalle previsioni.

(in marchi tedeschi)

| | 1997 | 1998 | 1999 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Fatturato in DEM | 22 500 000 ⁽¹⁹⁾ | 23 800 000 ⁽²⁰⁾ | 24 000 000 |

⁽¹⁹⁾ Cifre presentate dalla Germania.

⁽²⁰⁾ Dunn & Bradstreet Report.

- (69) Inoltre le possibilità di crescita delle imprese del settore del mobile non erano affatto cattive, dopo che l'industria del mobile si era ripresa dalla recessione della metà degli anni '90. La circostanza che Zeuro non abbia approfittato di questo sviluppo e non abbia potuto far crescere le proprie cifre di vendita, rafforza la Commissione nella sua valutazione del piano di ristrutturazione.
- (70) La Commissione è inoltre del parere che la partecipazione di un investitore privato costituisca un elemento fondamentale del piano di ristrutturazione. Il fatto che nonostante gli sforzi di TIB non si sia trovato alcun investitore che fosse disposto a un impegno finanziario in Zeuro, costituisce per la Commissione un ulteriore indizio della correttezza della sua valutazione del piano di ristrutturazione. Anche dopo una ricerca durata cinque anni e un andamento positivo sul mercato dei mobili la valutazione della Germania in relazione alla validità del progetto di ristrutturazione non è condivisa da alcun investitore privato, in quanto finora nessuno si è dichiarato pronto a sostenere il rischio finanziario collegato alla ristrutturazione.
- (71) Per la Commissione ne consegue che il criterio concernente il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa non è stato soddisfatto.
- (72) Dato che il settore del mobile non ha sofferto di un eccesso di capacità, non esisteva alcun obbligo di ridurre la capacità dell'impresa. Zeuro non ha aumentato le sue capacità, ma, come previsto dal piano, fino alla fine del 1997, le ha ulteriormente ridotte.
- (73) Tuttavia la Commissione all'avvio del procedimento ha espresso il sospetto che le misure abbiano portato a inammissibili distorsioni della concorrenza. Dall'analisi dei problemi dell'impresa, è emerso che il precedente investitore aveva venduto i prodotti ad un prezzo inferiore ai costi di produzione e che l'attuale dirigenza, nel caso di alcuni di questi impegni contrattuali, ha difficoltà a negoziare nuove condizioni. La Commissione aveva dato la possibilità agli altri partecipanti di esprimersi in merito a tali circostanze. Tuttavia non è pervenuto alcun commento in proposito.
- (74) La Germania ha dichiarato che non sono state effettuate vendite a prezzi inferiori ai costi di produzione, tuttavia essa non ha preso posizione contro il comportamento del precedente investitore. La Commissione pertanto non può escludere che si siano verificate inammissibili distorsioni di concorrenza. Il secondo criterio degli orientamenti pertanto non è stato soddisfatto.
- (75)

3.2.2. DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA

- (72) La ristrutturazione di Zeuro deve essere accompagnata da misure che riequilibrino nella misura del possibile le ripercussioni negative sui concorrenti in quanto l'aiuto altrimenti sarebbe contrario all'interesse comune e non potrebbe avere diritto a una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

3.2.3. PROPORZIONALITÀ DELL'AIUTO IN RELAZIONE AI COSTI E AI BENEFICI DELLA RISTRUTTURAZIONE

- (76) L'importo e l'intensità degli aiuti devono limitarsi al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario.

- (77) Per queste ragioni si richiede che l'investitore fornisca un contributo alla ristrutturazione con fondi propri o attraverso un finanziamento esterno alle condizioni di mercato.
- (78) Il precedente investitore aveva conferito all'impresa del capitale per un ammontare di 2,58 milioni di DEM, di cui 2 milioni di DEM provenivano da fondi pubblici. Ai 580 000 DEM si aggiungono 2,1 milioni di DEM provenienti da prestiti privati non garantiti dallo Stato. La partecipazione privata alla ristrutturazione ammonta pertanto a 2,68 milioni di DEM. L'importo restante, vale a dire 49,475 milioni di DEM, è stato messo a disposizione del governo tedesco, tenendo conto unicamente degli aiuti concessi all'impresa. La partecipazione dell'investitore ammonta quindi a solo il 5 % dei costi di ristrutturazione.
- (79) Nonostante gli sforzi di TIB finora non è stato possibile trovare un nuovo investitore, in modo che TIB rimane azionista al 100 % dell'impresa.
- (80) Ne consegue che l'ammontare dell'aiuto non è commisurato all'importo conferito dal beneficiario. Pertanto il criterio che l'aiuto debba essere commisurato ai costi e ai benefici della ristrutturazione non è stato soddisfatto.

4. CONCLUSIONI

- (81) L'aiuto per l'investitore sotto forma di un prestito di aiuto al capitale sociale per 2 milioni di DEM non soddisfa le condizioni del regime di aiuti N 510/95 («Programma di aiuti al capitale sociale nei nuovi Bundesländer»), in quanto con il piano di ristrutturazione la redditività dell'impresa non viene ripristinata. Esso viene pertanto considerato come aiuto ad hoc alla ristrutturazione. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, i requisiti dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non sono soddisfatti. Il prestito di aiuto al capitale per 2 milioni di DEM a favore del sig. Wohlfahrt è pertanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (82) Il prestito di associato concesso da TIB a Zeuro pari a 5 milioni di DEM e l'aumento del capitale sociale di Zeuro per 2,5 milioni di DEM da parte di TIB non soddisfano le condizioni del regime di aiuto N 183/94 e vanno quindi considerati aiuti alla ristrutturazione. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non sono soddisfatte. Il prestito concesso da TIB per 5 milioni di DEM e l'aumento del capitale sociale per 2,5 milioni di DEM non sono quindi compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (83) La rinuncia di TAB al rimborso del credito di esercizio garantito dalla Turingia al 100 % per 1,5 milioni di DEM non è stato concesso sulla base di un regime di aiuti e quindi viene classificato come aiuto ad hoc alla ristrutturazione. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, i requisiti dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non sono soddisfatti. La rinuncia di TAB al rimborso del credito di esercizio garantito al 100 % dalla Turingia per 1,5 milioni di DEM è quindi incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (84) Il prestito KfW/ERP per 2 milioni di DEM e il prestito KfW per 1 milione di DEM costituiscono anch'essi aiuti alla ristrutturazione. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, i requisiti dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) non sono soddisfatti. Il prestito KfW/ERP per 2 milioni di DEM e il prestito KfW per 1 milione di DEM sono quindi incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (85) La fideiussione al 65 % del prestito per un valore complessivo di 9 milioni di DEM non è coperta dal regime di aiuti N 117/96. La garanzia si riferisce al 65 % del prestito KfW e del prestito KfW/ERP — entrambi aiuti incompatibili con il mercato comune — e al 65 % del prestito di origine privata per 6 milioni di DEM. Gli aiuti sotto forma di prestito pubblico e la garanzia costituiscono complessivamente un importo di 6,9 milioni di DEM. Questo aiuto deve essere considerato un aiuto alla ristrutturazione. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, i requisiti dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non sono soddisfatti. La fideiussione al 65 % per il prestito di 9 milioni di DEM è quindi incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (86) La rinuncia di Zeuro-Verwaltungs GmbH i.L. al credito del prezzo di acquisto di 5,701 milioni di DEM e la riduzione del prezzo di acquisto per 500 000 DEM sono stati classificati come aiuti alla ristrutturazione ad hoc. Dato che le condizioni degli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione non sono state rispettate, l'aiuto è incompatibile con il mercato comune. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) non sono soddisfatte. La rinuncia di Zeuro-Verwaltungs GmbH i.L. al credito del prezzo di acquisto per 5,701 milioni di DEM e la riduzione del prezzo di acquisto per 500 000 DEM sono quindi incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (87) La rinuncia di BvS al suo diritto di regresso dal pagamento di una garanzia per il valore di 5,7 milioni di DEM è coperto dal regime Treuhand del 1992.

- (88) La partecipazione del fondo di consolidamento della Turingia per un valore di 5 milioni di DEM, dei quali 1,6 milioni di DEM sono già stati versati, non soddisfa le condizioni del regime di aiuto NN 74/95. Esso viene quindi classificato come aiuto alla ristrutturazione ad hoc. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, i requisiti dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non sono soddisfatti. La partecipazione del fondo di consolidamento della Turingia per 5 milioni di DEM, dei quali 1,6 milioni di DEM già versati non è quindi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (89) Le sovvenzioni agli investimenti già versate per 4,65 milioni di DEM e le sovvenzioni non ancora versate per 450 000 DEM sono state concesse sulla base di regimi che erano già stati autorizzati dalla Commissione e sono quindi coperti da questa autorizzazione.
- (90) Le sovvenzioni per costi di personale per 13 000 DEM sono aiuti ad hoc alla ristrutturazione. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, i requisiti dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non sono soddisfatti. Le sovvenzioni per i costi di personale per 13 000 DEM sono quindi incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (91) La sovvenzione per 111 000 DEM del programma di promozione delle fiere della Turingia rientra nella regola «de minimis».
- (92) La sovvenzione AIF per 900 000 DEM costituisce un aiuto ad hoc. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, i requisiti dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non sono soddisfatti. La sovvenzione AIF per 900 000 DEM è quindi incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (93) La sovvenzione PMI per 3 milioni di DEM costituisce un aiuto ad hoc. Dato che i criteri degli orientamenti non sono stati rispettati, i requisiti dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non sono soddisfatti. La sovvenzione PMI di 3 milioni di DEM è quindi incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (94) Dato che le misure classificate come aiuti alla ristrutturazione non possono essere autorizzate, in quanto non assicurano la redditività a lungo termine dell'impresa, esse non possono fornire alcun contributo allo sviluppo regionale. Una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), quindi non può essere presa in considerazione.
- (95) La Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione illegalmente alle misure in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3. I 2 milioni di DEM concessi sotto forma di prestito di aiuto al capitale al sig. Wohlfahrt, dalla Germania debbono essere restituiti secondo le norme e le procedure del diritto tedesco.
- (96) I diversi aiuti concessi a Zeuro per un ammontare di 35,114 milioni di DEM debbono essere restituiti secondo le norme e le procedure del diritto tedesco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore dell'investitore Wohlfahrt, per l'importo di 2 milioni di DEM, è incompatibile con il mercato comune.

2. I seguenti aiuti di Stato a cui la Germania ha dato esecuzione in favore di Zeuro Möbelwerk GmbH, Turingia (in appresso: Zeuro), per l'importo di 35,114 milioni di DEM, sono incompatibili con il mercato comune:

- a) un prestito alla società di TIB per 1 milione di DEM;
- b) la rinuncia di TIB alla restituzione di un prestito per il valore di 4 milioni di DEM;
- c) l'aumento del capitale sociale da parte di TIB per un valore di 2,5 milioni di DEM;
- d) la rinuncia di TAB a un credito di esercizio già concesso per 1,5 milioni di DEM;
- e) il prestito pubblico concesso da KfW per un valore di 3 milioni di DEM;
- f) la fideiussione al 65 % di TAB per il prestito privato per un valore di 3,9 milioni di DEM;
- g) il prestito di TAB per un valore di 5 milioni di DEM;
- h) il prestito di TAB garantito dallo Stato al 100 % per un valore di 2,5 milioni di DEM;
- i) la riduzione del prezzo di acquisto da parte di BvS per 500 000 DEM;
- j) la rinuncia di BvS al residuo del prezzo d'acquisto per un valore di 5,701 milioni di DEM;
- k) la parte già versata della partecipazione del fondo di consolidamento della Turingia di 1,6 milioni di DEM;
- l) la sovvenzione di AIF per un valore di 900 000 DEM;
- m) la sovvenzione per i costi di personale per un valore di 13 000 DEM;
- n) la sovvenzione PMI per un valore di 3 milioni di DEM.

3. Il seguente aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di Zeuro, per l'importo di 3,4 milioni di DEM, è incompatibile con il mercato comune: la quota non ancora versata della partecipazione del fondo di consolidamento della Turingia.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, già posto illegalmente a sua disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2001

relativa all'aiuto di Stato «Premio fiscale 1999» al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di talune imprese che operano nei nuovi Länder, compresa Berlino

[notificata con il numero C(2001) 668]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/780/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 13 ottobre 1997, le autorità tedesche hanno notificato il regime di premi fiscali applicabili dal 1999 ai nuovi Länder tedeschi, precedentemente approvato dal Bundestag e dal Bundesrat, contemplato dalla legge che proroga le sovvenzioni a favore dei nuovi Länder del 18 agosto 1997 («Gesetz zur Fortsetzung der wirtschaftlichen Förderung in den neuen Ländern»). In un incontro svoltosi a Bonn il 16 gennaio 1998 e nelle riunioni avvenute a Bruxelles, in data 26 maggio e 7 luglio 1998, nonché nelle diverse lettere inviate — in data 26 e 27 gennaio 1998, 19 giugno 1998 e 22 luglio 1998 — le autorità tedesche hanno trasmesso informazioni complementari in ordine al suddetto regime, corredate di studi (di diverse centinaia di pagine) relativi alla situazione socioeconomica dei nuovi Länder.
- (2) Con lettera del 30 dicembre 1998, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione, da un lato, di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo ad alcuni aspetti di tale misura (registrata sotto il numero C 72/98) e, dall'altro, di autorizzare altri elementi della legge a condizione che fosse conclusa, entro il 1° gennaio 2000, una procedura di opportune misure, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.
- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse alla Germania offrendo l'opportunità di commentarle ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 18 dicembre 2000.
- (5) Le autorità tedesche hanno trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione con lettere dell'8 aprile 1999, 26 aprile 1999, 28 maggio 1999, 14 luglio 1999, 25 ottobre 1999, 14 febbraio 2000, 27 aprile 2000, 18 gennaio 2001, 14 febbraio 2001, nonché nelle riunioni dell'11 e 12 maggio 1999, 10 dicembre 1999, 27 marzo 2000, 05 giugno 2000, 30 ottobre 2000 e 18 gennaio 2001.
- (6) Con lettera del 25 ottobre 1999 la Germania ha presentato una nuova notifica (registrata sotto il numero N 671/99) recante modifica del regime mediante aumento delle intensità di aiuto per taluni investimenti iniziali avviati dopo il 31/12/1999.
- (7) La notifica è stata completata in primo luogo il 10 dicembre 1999 mediante due lettere trasmesse in occasione di una riunione a Bruxelles e in seguito con lettere del 27 gennaio e 14 febbraio 2000. Con lettera del 9 novembre 2000 essa è stata ulteriormente modificata con un aumento delle intensità di aiuto in talune zone frontaliere.
- (8) In occasione delle riunioni del 27 marzo 2000, 5 giugno 2000, 30 ottobre 2000 e con lettere del 27 aprile 2000, 29 agosto 2000, 6 ottobre 2000, 20 novembre 2000, 11 gennaio 2001, 18 gennaio 2001, 14 febbraio 2001, la Germania ha fornito le informazioni complementari richieste dalla Commissione.

(1) GU C 76 del 19.3.1999, pag. 2.

(2) Cfr. nota 1.

(9) Nel quadro del presente procedimento la Germania ha modificato il testo legislativo originario, che aveva condotto la Commissione ad aprire il procedimento (e precisamente l'articolo 1 della Gesetz zur Fortsetzung der wirtschaftlichen Förderung in den neuen Ländern, del 18 agosto 1997, pubblicata nel Bundesgesetzblatt Jahrgang 1997 Teil I Nr. 59 del 25 agosto 1997, in appresso «Investitionszulagengesetz 1999»), mediante due nuove leggi (l'articolo 8 della Steuerbereinigungsgesetz 1999, pubblicata nel Bundesgesetzblatt Jahrgang 1999 Teil I Nr. 59 del 29 dicembre 1999, che reca modifica dell'Investitionszulagengesetz 1999; in secondo luogo l'articolo 1 della legge del 20 dicembre 2000, pubblicata nel Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000 Teil I Nr. 58 del 27 dicembre 2000, che reca modifica dell'Investitionszulagengesetz 1999) ⁽³⁾.

(10) La Commissione, d'accordo con le autorità tedesche, non si pronuncerà in questo contesto sugli aiuti che verranno concessi dopo il 2003 (vale a dire dopo la fine di validità della carta degli aiuti a finalità regionale della Germania).

**II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
DOPO LE MODIFICHE ADOTTATE
DALLA GERMANIA NEL QUADRO
DEL PROCEDIMENTO FORMALE
DI ESAME (C 72/98), DELLE OPPORTUNE
MISURE (E 5/98) E DELLA
NUOVA NOTIFICA (N 671/99)**

(11) Il dispositivo prevede la concessione di un premio fiscale d'investimento per l'acquisizione e la produzione di attrezzature ed edifici in imprese situate nei cinque nuovi Länder e a Berlino ⁽⁴⁾.

(12) Si tratta di una misura fiscale che riconosce alle imprese, in linea di principio di tutti i settori (cfr. considerando 14, 15 e 16 qui di seguito), un diritto automatico alla concessione del premio fiscale.

(13) Il bilancio annuale previsto è compreso fra 2 e 2,5 miliardi di EUR.

(14) Le imprese di determinati settori, per le quali valgono disposizioni specifiche, sono ammissibili solo se ciò non

è in contrasto con le norme comunitarie speciali. I settori in questione sono i seguenti: settori CECA, costruzione navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, agricoltura, pesca e acquacoltura, trasporti ⁽⁵⁾.

(15) La concessione del premio fiscale alle imprese in difficoltà è oggetto di notificazione individuale solo quando le imprese beneficiarie:

- non corrispondono alla definizione di PMI,
- hanno ricevuto un aiuto alla ristrutturazione in quanto imprese in difficoltà e
- si trovano in fase di ristrutturazione ⁽⁶⁾.

(16) I premi fiscali relativi ad investimenti soggetti alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali vengono concesso solo dopo determinazione da parte della Commissione dell'intensità massima autorizzata ⁽⁷⁾.

(17) I premi fiscali possono essere concessi:

- a uno stabilimento dell'industria manifatturiera e dei servizi prossimi al mercato ⁽⁸⁾,
- a un'impresa artigianale che non abbia più di 250 dipendenti ⁽⁹⁾,
- a uno stabilimento commerciale, situato in un centro urbano, che non abbia più di 50 dipendenti ⁽¹⁰⁾.

(18) I premi fiscali possono essere concessi per l'acquisizione e la produzione di attrezzature ⁽¹¹⁾ ed edifici ⁽¹²⁾ e possono essere investimenti iniziali o di sostituzione (cfr. nn. 20, 25, 26 e 27 qui di seguito).

(19) In tutti i casi gli investimenti sono ammissibili solo quando ⁽¹³⁾:

- hanno avuto inizio dopo il 24 agosto 1997 e

⁽³⁾ I riferimenti ai singoli articoli dell'Investitionszulagengesetz 1999 sono riportati in nota accompagnati da un asterisco o da due, a seconda che gli articoli siano stati modificati nella prima legge modificativa o nella seconda.

⁽⁴⁾ Articolo 1, paragrafo 2.

⁽⁵⁾ Articolo 2, paragrafi 2 e 3, allegato 1* e 2**.

⁽⁶⁾ Articolo 6, paragrafo 2**.

⁽⁷⁾ Articolo 6, paragrafo 2*.

⁽⁸⁾ Articolo 2, paragrafo 2, num. 1 e paragrafo 3, num. 1.

⁽⁹⁾ Articolo 2, paragrafo 2, num. 2 e paragrafo 3, num. 2.

⁽¹⁰⁾ Articolo 2, paragrafo 2, num. 3 e paragrafo 3, num. 3.

⁽¹¹⁾ Articolo 2, paragrafo 2.

⁽¹²⁾ Articolo 2, paragrafo 3.

⁽¹³⁾ Articolo 2, paragrafo 4*.

- sono stati conclusi dopo il 31 dicembre 1998 e
 - vengono conclusi prima del 31 dicembre 2005, quando il beneficiario è uno stabilimento dell'industria manifatturiera e dei servizi prossimi al mercato oppure
 - vengono conclusi prima del 31 dicembre 2002, quando il beneficiario è un'impresa artigianale che non abbia più di 250 dipendenti o uno stabilimento commerciale, situato in un centro urbano, che non abbia più di 50 dipendenti.
- (20) Sono ammissibili solo gli edifici che corrispondono alla definizione di investimento iniziale ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

(21) Il premio fiscale ammonta a:

- il 10 % della base imponibile per gli investimenti iniziali avviati prima del 1° gennaio 2000 ⁽¹⁶⁾,
- il 12,5 % della base imponibile per gli investimenti iniziali avviati dopo il 31 dicembre 1999 ⁽¹⁷⁾,
- il 5 % della base imponibile per gli investimenti iniziali avviati dopo il 31 dicembre 2000 in determinate zone frontaliere adiacenti alla Repubblica ceca e alla Polonia (Interreg III), che non fanno parte del bacino di lavoro di Berlino ⁽¹⁸⁾.

(22) In ogni caso, per essere ammissibili i beni devono restare nell'impresa almeno cinque anni o per la durata abituale di utilizzo del bene, se inferiore ⁽¹⁹⁾.

(23) Come indicato ai considerando 17 e 18, si distingue, per quanto riguarda le attrezzature, fra investimenti iniziali e investimenti di sostituzione, e fra stabilimenti dell'industria manifatturiera e dei servizi prossimi al mercato che non abbiano più di 250 dipendenti e altre imprese beneficiarie.

(24) Gli investimenti per attrezzature avviati dopo il 31 dicembre 1999 sono ammissibili solo quando queste

ultime restano nell'impresa cinque anni o per la durata abituale di utilizzo del bene, se inferiore ⁽²⁰⁾.

(25) Investimenti iniziali

| Diversi gruppi di beneficiari | | |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — Stabilimenti dell'industria manifatturiera e dei servizi prossimi al mercato con <u>oltre 250 dipendenti</u>, — Imprese artigianali che non abbiano più di 250 dipendenti, — Stabilimenti commerciali, situati in un centro urbano, che non abbiano più di 50 dipendenti | Stabilimenti dell'industria manifatturiera e dei servizi prossimi al mercato <u>che non abbiano più di 250 dipendenti</u> |
| Inizio prima del 1° gennaio 2000 | 10 % ⁽²¹⁾ | 20 % ⁽²²⁾ |
| Inizio dopo il 31 dicembre 1999 nel bacino di lavoro Berlino | 12,5 % ⁽²³⁾ | 20 % ⁽²⁴⁾ |
| Inizio dopo il 31 dicembre 1999 | 12,5 % ⁽²³⁾ | 25 % ⁽²⁵⁾ |
| Inizio dopo il 31 dicembre 2000 in determinate regioni frontaliere adiacenti alla Repubblica ceca e alla Polonia (Interreg III), che non rientrano nel bacino di lavoro di Berlino | 15 % ⁽²⁶⁾ | 27,5 % ⁽²⁷⁾ |

⁽²¹⁾ Articolo 2, paragrafo 6, num. 1*.

⁽²²⁾ Articolo 2, paragrafo 7, num. 1*.

⁽²³⁾ Articolo 2, paragrafo 6, num. 2*.

⁽²⁴⁾ Articolo 2, paragrafo 7, num. 2* e articolo 10, paragrafo 4**.

⁽²⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 7, num. 2*.

⁽²⁶⁾ Articolo 2, paragrafo 6, num. 3**.

⁽²⁷⁾ Articolo 2, paragrafo 7, num. 3**.

⁽¹⁴⁾ Articolo 2, paragrafo 3, frase 1*.

⁽¹⁵⁾ Il concetto di investimento iniziale viene definito nell'articolo 2, paragrafo 8*.

⁽¹⁶⁾ Articolo 2, paragrafo 6, num. 1*.

⁽¹⁷⁾ Articolo 2, paragrafo 6, num. 2*.

⁽¹⁸⁾ Articolo 2, paragrafo 6, num. 3** e allegato 2.

⁽¹⁹⁾ Articolo 2, paragrafo 2, num. 3, frase 1*.

⁽²⁰⁾ Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, numm. 1, 2 e 3*.

(26) Investimenti di sostituzione

| Diversi gruppi di beneficiari | | |
|--|---|---|
| | — stabilimenti dell'industria manifatturiera e dei servizi prossimi al mercato con oltre 250 dipendenti, — imprese artigianali che non abbiano più di 250 dipendenti, — stabilimenti commerciali, situati in un centro urbano, che non abbiano più di 50 dipendenti | Stabilimenti dell'industria manifatturiera e dei servizi prossimi al mercato <u>che non abbiano più di 250 dipendenti</u> |
| Conclusione prima del 1° gennaio 2002 | 5 % ⁽²⁸⁾ | 10 % ⁽²⁹⁾ |
| Conclusione dopo il 1° dicembre 2001 e prima del 10 gennaio 2005 | 0 | 5 % ⁽³⁰⁾ |

⁽²⁸⁾ Articolo 2, paragrafo 6, num. 4**.

⁽²⁹⁾ Articolo 2, paragrafo 7, num. 4**.

⁽³⁰⁾ Articolo 2, paragrafo 7, num. 4**.

(27) Si noti che, nel caso di investimenti di sostituzione nel Land di Berlino, il premio viene concesso solo per gli investimenti conclusi a Berlino Est (l'unica parte di Berlino che può beneficiare di aiuti al funzionamento) prima del 10 gennaio 2000⁽³¹⁾.

(28) Ad eccezione degli investimenti avviati dopo il 31 dicembre 1999 nei comuni brandemburghesi del bacino di lavoro di Berlino, il premio è ammissibile in tutti i cinque nuovi Länder.

(29) Possono beneficiarne i costi di acquisizione e produzione dei progetti di investimento conclusi nell'anno in oggetto, compresi gli anticipi e i costi parziali di produzione sostenuti in tale anno. Sono ammissibili esclusivamente i costi relativi a investimenti avviati dopo il 24 agosto 1997 e conclusi prima del 1° gennaio 2005, a condizione che i costi siano stati sostenuti dopo il 31 dicembre 1998. Gli investimenti devono essere conclusi entro la fine del 2005 e, in determinati casi, entro la fine del 2002⁽³²⁾.

⁽³¹⁾ Articolo 10, paragrafo 3, num. 2*.

⁽³²⁾ Articolo 2, paragrafo 5*.

(30) Gli investimenti devono essere stati avviati dopo il 24 agosto 1997 ed essere conclusi entro il 31 dicembre 2003⁽³³⁾.

(31) Gli investimenti si intendono iniziati nel momento in cui i beni vengono ordinati oppure se ne è avviata la produzione, mentre si considerano conclusi nel momento in cui sono stati acquisiti o prodotti⁽³⁴⁾.

(32) Aerei e automobili non sono ammissibili⁽³⁵⁾.

III. RICHIAMO DEI PRECEDENTI

1. **Dubbi quanto alla compatibilità del regime inizialmente notificato con il mercato comune, che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento formale di esame e**

2. **Misure utili proposte dalla Commissione con lettera del 31 dicembre 1998**

(33) Nel procedimento avviato dalla Commissione venivano affrontati i seguenti aspetti della legge (aiuto C 72/98):

- investimenti iniziali a Berlino dopo il 31 dicembre 1999 [in nessuna decisione della Commissione era stata ancora riconosciuta a Berlino l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato CE];
- investimenti di sostituzione. A questo proposito non erano state rispettate le norme secondo cui gli aiuti al funzionamento devono essere decrescenti e limitati nel tempo. Inoltre non era chiaro se Berlino potesse beneficiare, dopo il 1999, delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e Berlino Ovest, nel 1999, di quelle previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e, di conseguenza, se gli aiuti al funzionamento potessero essere considerati ammissibili;
- rispetto delle disposizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti a favore di imprese in settori per cui vige una normativa comunitaria speciale o che, in base ai criteri definiti nella disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, devono essere notificati individualmente;

⁽³³⁾ Articolo 2, paragrafo 4, comma 2* in collegamento con articolo 10, paragrafo 1*.

⁽³⁴⁾ Articolo 2, paragrafo 4, comma 2*.

⁽³⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 1.

- d) investimenti avviati prima del 25 agosto 1997, data di pubblicazione della legge (all'epoca l'aiuto non appariva necessario).

(34) La Commissione ha autorizzato alcuni elementi della legge fra cui gli aiuti agli investimenti iniziali nei cinque nuovi Länder fino alla fine del 2004, nonché agli investimenti iniziali a Berlino nel 1999, a condizione che tali investimenti fossero stati avviati dopo il 25 agosto 1997 e non fossero soggetti a una normativa comunitaria speciale o alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali.

(35) Tale autorizzazione era subordinata all'espletamento di una procedura avente ad oggetto opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, al fine di conformare, entro il 1° gennaio 2000, il regime ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) il mantenimento dell'investimento per un periodo di cinque anni;
- b) la conformità, a partire dal 1° gennaio 2000, con la carta degli aiuti a finalità regionale della Germania;
- c) il requisito di un contributo adeguato del beneficiario a concorrenza del 25 %;
- d) la definizione del concetto di investimento iniziale.

IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI E COMMENTI DELLA GERMANIA

(36) Numerosi interessati hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni.

(37) In primo luogo, si fa rilevare che il dispositivo notificato non tiene conto della specificità di taluni settori (cereali per colazione, fibre sintetiche, ecc.); in alcuni casi vengono citati esempi di investimenti nei nuovi Länder per dimostrare che la concessione di aiuti in tali settori deve essere notificata individualmente oppure esclusa del tutto.

(38) Nei propri commenti la Germania mette in rilievo che il progetto originario era stato modificato per tenere conto delle norme comunitarie speciali che disciplinano determinati settori.

(39) Si fa inoltre notare che la legge in oggetto rappresenta un compromesso accettabile fra gli obblighi imposti dal diritto comunitario della concorrenza, da un lato, e le esigenze della politica regionale, dall'altro.

V. ACCETTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE E INSERIMENTO NELLA LEGGE DI TUTTE LE MODIFICHE NECESSARIE DA PARTE DELLA GERMANIA

(40) Tali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- a) l'inclusione di un riferimento esplicito all'obbligo di notifica individuale previsto dalla disciplina multisettoriale;
- b) l'inclusione di un riferimento esplicito alle norme comunitarie speciali per i settori cosiddetti sensibili;
- c) l'esclusione dal beneficio dell'aiuto per gli investimenti di sostituzione realizzati a Berlino dopo il 31 dicembre 1999;
- d) la limitazione dell'aiuto agli investimenti avviati dopo il 25 agosto 1997;
- e) il rispetto del requisito secondo cui gli aiuti al funzionamento devono essere decrescenti e limitati nel tempo;
- f) il fatto che la concessione degli aiuti per gli investimenti avviati dopo il 31 dicembre 2003 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione della carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo successivo e che ogni aiuto concesso deve essere conforme alla carta degli aiuti approvata.

VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA DOPO LE MODIFICHE CHE LA GERMANIA HA INTRODOTTO NEL QUADRO DEL PROCEDIMENTO FORMALE DI ESAME (C 72/98), DELLE OPPORTUNE MISURE PROPOSTE (E 5/98) E DELLA NUOVA NOTIFICA (N 671/99)

(41) Esistenza di un aiuto

(42) I premi fiscali previsti dal regime in esame rappresentano aiuti di Stato nel senso dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, poiché sostengono gli investimenti delle imprese beneficiarie, fra le quali rientrano imprese che operano in settori economici in cui esistono flussi di scambi commerciali fra gli Stati membri. I premi fiscali in esame incidono sugli scambi intracomunitari e provocano o minacciano di provocare distorsioni della concorrenza in quanto favoriscono determinate imprese e determinati settori produttivi.

(43) I premi sono destinati in particolare agli investimenti nei nuovi Länder e a Berlino e costituiscono quindi un aiuto a finalità regionale.

- (44) Legalità dell'aiuto
- (45) Subordinando l'adozione della legge all'autorizzazione della Commissione per quanto riguarda le norme sugli aiuti di Stato, e notificando il regime prima della sua entrata in vigore, la Germania ha rispettato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.
- (46) Si deve verificare se il regime è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE in collegamento con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽³⁶⁾.
- (53) In caso di cumulo del premio fiscale con altri aiuti pubblici previsti dalla «gemeinschaftsaufgabe» (Azione comune), nella richiesta dell'aiuto si deve indicare se si è presentata domanda o sono stati concessi altri finanziamenti statale. Il premio fiscale viene citato esplicitamente. Si tiene conto dell'importo richiesto o già concesso per non superare il massimale di aiuto. La trasmissione di informazioni false è passibile di sanzioni e un rimborso parziale può essere richiesto a seguito di un controllo a posteriori ⁽⁴⁰⁾.
- (54) In caso di cumulo con altri aiuti regionali, ciascuno dei Länder interessati si è impegnato nei confronti della Commissione a rispettare i massimali di cumulo, fornendo se necessario chiarimenti supplementari.

1. Aiuti agli investimenti iniziali

- (47) Questo aspetto del regime riguarda gli investimenti iniziali nel senso di cui al punto 4.4 degli orientamenti. Si tratta dunque di aiuti connessi agli investimenti.
- (48) Vengono rispettati i requisiti previsti dalle decisioni della Commissione relative alla carta degli aiuti a finalità regionale della Germania.
- (49) L'investimento deve avere avuto inizio dopo il 24 agosto 1997 ma non oltre il 31 dicembre 2003 ⁽³⁷⁾.
- (50) La Commissione, d'accordo con le autorità tedesche, non si pronuncerà in questo contesto sugli aiuti che verranno concessi dopo il 2003 (vale a dire dopo la fine di validità della carta degli aiuti a finalità regionale della Germania). In effetti, potranno essere concessi aiuti per gli investimenti avviati dopo il 31 dicembre 2003 solo previa approvazione da parte della Commissione della carta degli aiuti a finalità regionale della Germania per il periodo successivo (la carta attuale è stata approvata solo con validità fino alla fine del 2003) ⁽³⁸⁾.
- (51) Per gli investimenti avviati dopo il 31 dicembre 1999 e prima del 31 dicembre 2003, si deve accertare il rispetto delle intensità massime di aiuto agli investimenti fissate nella carta degli aiuti a finalità regionale della Germania. A partire dal 10 gennaio 2000, tale massimale è pari al 20 % netto per Berlino e per i comuni brandemburghesi del bacino di lavoro di Berlino e al 35 % netto negli altri nuovi Länder ⁽³⁹⁾.
- (52) Vengono rispettate le disposizioni in materia di cumulo degli aiuti.
- (55) L'investimento sovvenzionato, avviato dopo il 31 dicembre 1999, deve restare nell'impresa beneficiaria per cinque anni; tuttavia, se la durata abituale di utilizzo dei beni strumentali mobili in oggetto è inferiore, questi ultimi devono restare nell'impresa per tale periodo di utilizzo.
- (56) Il requisito di una partecipazione minima del beneficiario viene rispettato in quanto tale disposizione è presente in tutti gli altri regimi di aiuto nei nuovi Länder.
- (57) Vengono rispettate le norme comunitarie speciali per taluni settori, nonché la disciplina multisettoriale e le disposizioni per le imprese in difficoltà.

2. Aiuti agli investimenti di sostituzione

- (58) Vengono rispettati i requisiti previsti dalle decisioni della Commissione relative alla carta degli aiuti a finalità regionale della Germania.
- (59) L'investimento deve avere avuto inizio dopo il 24 agosto 1997 ma non oltre il 31 dicembre 2003 ⁽⁴¹⁾.
- (60) Si fa notare che la Commissione, d'accordo con le autorità tedesche, non si pronuncerà in questo contesto sugli aiuti che verranno concessi dopo il 2003.

⁽³⁶⁾ GUC 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽³⁷⁾ Articolo 2, paragrafo 4, comma 2* in collegamento con articolo 10, paragrafo 1*.

⁽³⁸⁾ Articolo 10, paragrafo 1*.

⁽³⁹⁾ Articolo 2, paragrafi 6 e 7* e **.

⁽⁴⁰⁾ Punti 2.5.1 del 29° Programma quadro e 2.5 del Programma quadro dell'azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale»; punti 7 e 3.8.1 del modulo di dichiarazione.

⁽⁴¹⁾ Articolo 2, paragrafo 4, comma 2*.

- (61) Potranno essere concessi aiuti per gli investimenti avviati dopo il 31 dicembre 2003 solo previa approvazione, da parte della Commissione, della carta degli aiuti a finalità regionale della Germania per il periodo successivo (la carta attuale è stata approvata solo fino alla fine del 2003) e in conformità ad essa ⁽⁴²⁾.
- (62) Per gli investimenti di sostituzione realizzati a Berlino, l'aiuto si limita agli investimenti conclusi a Berlino Est (l'unica parte di Berlino che può beneficiare di aiuti al funzionamento) prima del 10 gennaio 2000 ⁽⁴³⁾.
- (63) Gli aiuti al funzionamento avranno in futuro carattere decrescente e limitato nel tempo (fino alla fine del 2004).
- (64) Va rilevato in particolare che, in una lettera del 16 febbraio 2001, il governo federale si è impegnato «a non estendere la concessione del premio fiscale a favore degli investimenti di sostituzione per le imprese che non hanno più di 250 dipendenti al di là degli investimenti conclusi prima del 1° gennaio 2005». Nella stessa lettera, il governo federale ha «confermato che la concessione del premio fiscale a favore degli investimenti di sostituzione per le imprese che hanno più di 250 dipendenti resta limitata agli investimenti conclusi prima del 1° gennaio 2002».
- (65) Nella sua decisione di avviare il procedimento formale di esame, la Commissione, riconoscendo la difficile situazione socioeconomica dei nuovi Länder, osservava che gli aiuti apparivano giustificati alla luce di altri indicatori economici (PIL, disoccupazione, tasso di esportazione e produttività del fattore «manodopera»).
- (66) Come la Commissione ha riconosciuto in numerose sue decisioni, il maggiore ostacolo per le imprese della Germania Est consiste nella grave carenza di capitali propri.
- (67) Si deve inoltre tenere presente che le intensità di aiuto restano ben al di sotto di quelle previste nel caso degli investimenti iniziali e, di conseguenza, la quota di bilancio destinata agli investimenti di sostituzione sarà con ogni probabilità notevolmente inferiore a quella destinati agli investimenti iniziali.
- (68) Nella sua decisione di avviare il procedimento formale di esame, la Commissione non ha sollevato obiezioni riguardo alla natura o al contributo di tali aiuti allo sviluppo regionale.
- (69) Per quanto riguarda lo sviluppo regionale e la natura degli aiuti concessi, si fa rilevare che gli aiuti al funzionamento vengono concessi solo sotto forma di aiuti a favore di investimenti di sostituzione realizzati nei nuovi Länder.
- (70) In questo modo si garantisce, fra l'altro:
- a) che l'aiuto riguardi un'attività effettivamente esercitata nella regione e sia ad essa proporzionato,
 - b) che l'aiuto non sia destinato a tutte le imprese, ma solo a quelle che investono nel rinnovamento o nella modernizzazione dell'apparato produttivo regionale, dunque le uniche che hanno bisogno di un aiuto,
 - c) che l'eventuale impatto dell'aiuto in termini di delocalizzazione di imprese situate in altre regioni della Comunità resti trascurabile.
- (71) Vengono rispettate le norme comunitarie speciali per taluni settori, nonché la disciplina multisettoriale e le disposizioni per le imprese in difficoltà.

VII. CONCLUSIONE

- (72) La Commissione constata che, grazie alle modifiche apportate dopo l'avvio del procedimento formale di esame, non sussistono più i dubbi sollevati quanto alla compatibilità della misura originariamente notificata con il mercato comune.
- (73) La Commissione constata che la nuova misura notificata (registrata sotto il numero N 671/99) non dà adito a dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune.
- (74) Il regime è pertanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per i cinque nuovi Länder e ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per il Land di Berlino,

⁽⁴²⁾ Articolo 10, paragrafo 1*.

⁽⁴³⁾ Articolo 10, paragrafo 3, num. 2*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Articolo 1

L'aiuto di Stato denominato «Premio fiscale 1999», al quale la Germania intende dare esecuzione, è dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, fino alla data del 31 dicembre 2003.

L'esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata fino al 31 dicembre 2003.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania intende dare esecuzione a favore del progetto di DaimlerChrysler AG a Kölleda

[notificata con il numero C(2001) 4480]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/781/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Descrizione

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a dette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Procedimento

- (1) Il 29 marzo 2001, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione il progetto di aiuto. La Commissione ha chiesto un complemento di informazioni con lettera del 17 maggio 2001, alla quale la Germania ha risposto con lettera dell'8 giugno 2001.
- (2) Con lettera del 30 luglio 2001, la Commissione ha informato la Germania di aver deciso di avviare un procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. Non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo da parte degli interessati.
- (4) Con lettere del 22 agosto e del 5 novembre 2001, la Germania ha commentato l'avvio del procedimento d'indagine.

- (5) DaimlerChrysler AG e Mitsubishi Motors Corporation intendono progettare una piattaforma comune, denominata «piattaforma Z», per la produzione di piccoli autoveicoli rivolti al segmento delle piccole automobili private, nel quale si troverebbero a competere con modelli quali VW Polo, VW Lupo e Toyota Yaris. Il nuovo modello di autoveicolo sarà costruito nello stabilimento di Nedcar a Born (Paesi Bassi) per i mercati europei ed in uno stabilimento giapponese di Mitsubishi per i mercati giapponesi ed asiatici.
- (6) Per la produzione dei motori a benzina destinati agli autoveicoli europei della piattaforma «Z», DaimlerChrysler AG e Mitsubishi Motors Corporation intendono costruire, in un sito vergine, un nuovo stabilimento. Il progetto dovrebbe creare circa 500 nuovi posti di lavoro. Quando il progetto sarà realizzato, la capacità produttiva a regime nello stabilimento di Kölleda sarà di 300 000 motori all'anno, di cui 200 000 saranno inviati allo stabilimento di Nedcar e 100 000 in Giappone.
- (7) Il beneficiario dell'aiuto è l'impresa DaimlerChrysler AG. Con la costituzione nel 2003 di una nuova impresa comune, detenuta al 50 % da DaimlerChrysler AG e Mitsubishi Motors Corporation, nella quale saranno prodotti i motori, gli investimenti e gli aiuti saranno interamente trasferiti a questa nuova impresa.
- (8) Secondo la notifica, gli investimenti ammontano complessivamente a 243,9 milioni di EUR (valore attuale netto: 220,4 milioni di EUR), di cui 207,3 milioni di EUR di costi ammissibili (valore attuale netto: 185 milioni di EUR). Gli aiuti previsti ammontano in totale a 72,6 milioni di EUR (valore attuale netto: 63,8 milioni di EUR). La Germania ha comunicato che il progetto non prevede l'associazione di fornitori di componenti di primo livello ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica.

⁽¹⁾ GU C 263 del 19.9.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

(9) In base alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000–2003, Kölleda, nel Land di Turingia, è stata riconosciuta dalla Commissione zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, nella quale le grandi imprese possono beneficiare di aiuti a concorrenza del 35 %. L'aiuto sarebbe accordato a DaimlerChrysler nell'ambito del piano di sviluppo regionale «Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung regionalen Wirtschaftsstruktur (GA) — 30. Rahmenplan» e in forza della legge del 1999 sugli investimenti «Investitionszulagengesetz 1999». L'aiuto verrebbe scaglionato in funzione dei progressi del progetto d'investimento. Stando a quanto indicato dalla Germania, oltre agli aiuti a finalità regionale non sono previsti altri aiuti concernenti altri obiettivi.

(10) Secondo la Germania, l'investimento poteva essere realizzato in un altro sito, a Nyergesujfalu, in Ungheria. L'analisi costi/benefici trasmessa con la notifica iniziale quantificava al 37,8 % lo svantaggio regionale di Kölleda rispetto ad un investimento comparabile effettuato nel sito alternativo di Nyergesujfalu.

Decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(11) Con lettera del 30 luglio 2001, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione ai punti seguenti.

(12) In primo luogo, la Commissione ha chiesto chiarimenti sulla composizione degli investimenti ammissibili all'aiuto al fine di accertare lo svantaggio regionale e l'intensità dell'aiuto a favore del progetto.

(13) In secondo luogo, la Commissione nutreva dubbi su alcune ipotesi effettuate dalle autorità tedesche ai fini dell'analisi costi/benefici, che non sembravano conformi alla prassi della Commissione. Tali dubbi riguardavano, in particolare, determinati fattori di rischio (ad esempio connessi ai problemi linguistici) nel caso di una produzione nello stabilimento di Nyergesujfalu, quali il trasferimento di tecnologie durante la fase di pianificazione/produzione, i servizi prestati dai costruttori dei macchinari originali, le ripercussioni sull'immagine di marca ed i costi necessari alla gestione della qualità in Ungheria. Ulteriori dubbi riguardano il presunto costo dei terreni per le due località, la differenza di costi di manodopera, e taluni svantaggi indicati nella categoria «altri costi», i costi di costruzione in Ungheria ed i costi connessi al sistema di stoccaggio in Ungheria.

(14) Infine, per quanto riguarda la variazione nella capacità produttiva del gruppo DaimlerChrysler/Mitsubishi prima e dopo il progetto, la Commissione dubitava che l'incremento derivante dal progetto fosse soltanto di 33 000 unità all'anno, come sostenuto dalle autorità tedesche nella notifica.

Osservazioni degli interessati

(15) La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi interessati.

Osservazioni della Germania

(16) Con lettere datate 22 agosto e 5 novembre 2001, la Germania ha presentato osservazioni sull'avvio del procedimento di indagine.

(17) La Germania ha illustrato le condizioni alle quali il terreno per la costruzione dello stabilimento a Kölleda è stato offerto dalla città di Kölleda a DaimlerChrysler AG. Inoltre ha trasmesso alla Commissione altri documenti, tra cui lo studio realizzato da un esperto indipendente sul valore del terreno.

(18) La Germania ha fornito spiegazioni relative al contenuto dell'investimento ammissibile. Per quanto riguarda i dubbi sollevati dalla Commissione al momento dell'avvio del procedimento sui fattori presi in considerazione nell'analisi costi/benefici, la Germania ha spiegato più dettagliatamente le ipotesi che riguardano gli elementi relativi al trasferimento di tecnologie durante la fase di pianificazione/produzione, i servizi prestati dai costruttori dei macchinari originali, le ripercussioni sull'immagine di marca ed i costi necessari alla gestione della qualità in Ungheria, i costi di manodopera, gli svantaggi inseriti nella categoria «altri costi», i costi di costruzione in Ungheria ed i costi connessi al sistema di stoccaggio in Ungheria.

(19) Per quanto riguarda la variazione della capacità produttiva, la Germania ha sostenuto che l'aumento previsto di 140 000 veicoli all'anno (grazie all'acquisizione delle capacità di Volvo esistenti nello stabilimento di NedCar) non dovrebbe rientrare nell'esame ai fini del controllo dell'ammissibilità dell'aiuto di Stato poiché è il risultato di un distinto negozio giuridico, cioè l'acquisto di uno stabilimento esistente. La specifica operazione non comporterebbe un aumento della capacità di produzione totale dell'industria automobilistica in Europa. L'aiuto previsto per lo stabilimento di motori di Kölleda non è collegato né direttamente né indirettamente all'assunzione di una partecipazione di DaimlerChrysler AG in NedCar. Inoltre, la Germania fa presente che non esiste alcun nesso di causalità tra l'aiuto per lo stabilimento di motori di Kölleda e l'aumento temporaneo di capacità di produzione di 33 000 autoveicoli all'anno nello stabilimento di NedCar dovuto alla progressiva dismissione degli esistenti modelli Volvo e Mitsubishi.

Valutazione dell'aiuto

- (20) La misura notificata dalla Germania a favore di DaimlerChrysler AG costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Essa sarebbe infatti finanziata da fondi statali o pubblici. Inoltre, trattandosi di un contributo considerevole al finanziamento del progetto, l'aiuto minaccia di falsare la concorrenza nella Comunità giacché conferisce a DaimlerChrysler AG un vantaggio rispetto ad altre imprese che non beneficiano di aiuti. Infine, nell'industria automobilistica si registrano considerevoli scambi commerciali tra Stati membri.
- (21) L'aiuto in questione è destinato ad un'impresa che produce ed assembla autoveicoli e che rientra pertanto nell'industria automobilistica ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (di seguito «disciplina comunitaria») ⁽³⁾.
- (22) La disciplina comunitaria dispone che sono soggetti all'obbligo di notifica prima della loro erogazione tutti gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere a un progetto individuale nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato a favore di una impresa operante nel settore automobilistico, qualora sia superata almeno una delle due soglie sotto indicate: a) il costo totale del progetto pari a 50 milioni di EUR; b) importo lordo totale degli aiuti di Stato e degli aiuti provenienti da strumenti comunitari per il progetto pari a 5 milioni di EUR. Tanto il costo totale del progetto che l'importo degli aiuti superano le soglie stabilite ai fini della notifica. Notificando il progetto d'aiuto a favore di DaimlerChrysler AG, la Germania ha pertanto ottemperato alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (23) In considerazione della natura e dell'obiettivo dell'aiuto, come pure della ubicazione dell'investimento, la Commissione considera che l'articolo 87, paragrafo 2, lettere a), b) e c), non è applicabile. L'articolo 87, paragrafo 3, elenca altre forme d'aiuto che possono essere considerate compatibili con il mercato comune. La compatibilità deve essere valutata nel contesto della Comunità nel suo insieme e non in un contesto puramente nazionale. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato comune ed il rispetto del principio enunciato all'articolo 3, lettera g), del trattato CE, le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, devono essere interpretate in modo restrittivo. Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), appare
- chiaro che l'aiuto in questione non è destinato a promuovere un progetto d'interesse comune né a rimediare ad un grave turbamento dell'economia tedesca, né a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio. Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione osserva che il progetto d'investimento è realizzato nel Land di Turingia, regione ammissibile agli aiuti di cui alla lettera a). Secondo la nuova carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania, approvata dalla Commissione il 29 luglio 1999 per le regioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il progetto è realizzato in una zona in cui il massimale applicabile agli aiuti a finalità regionale a favore di grandi imprese è fissato al 35 % ESL.
- (24) Per quanto riguarda la vendita, da parte della città di Kölleda a DaimlerChrysler AG, del terreno sul quale si realizzerà il progetto, la Germania, nelle sue osservazioni sull'avvio del procedimento, ha fornito ulteriori documenti ed ha spiegato le condizioni alle quali si è svolta la vendita. Secondo la Germania, il terreno dell'adiacente zona industriale e commerciale è stato venduto negli ultimi tre anni alle imprese che vi si sono stabilite ad un prezzo medio di 11 DEM/m². Una stima del valore del terreno è stata effettuata da un esperto indipendente, come prescritto dalle disposizioni di legge tedesche (§ 192 Baugesetzbuch). La valutazione, che stima il valore del terreno a 11,80 DEM/m², è stata trasmessa alla Commissione. La Germania ha fatto presente che il terreno in questione era stato offerto a DaimlerChrysler a 12 DEM/m². La Commissione ritiene pertanto che DaimlerChrysler non abbia ricevuto alcun aiuto per l'acquisto del terreno.
- (25) Per stabilire se gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, siano compatibili con il mercato comune, la Commissione deve verificare se sono soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia.
- (26) Per autorizzare aiuti in applicazione della suddetta disciplina comunitaria, dopo aver accertato che la regione in questione è ammissibile a beneficiare di aiuti conformemente al diritto comunitario, la Commissione esamina se l'investitore avrebbe potuto scegliere un'altra località per il suo progetto, al fine di stabilire la necessità dell'aiuto, in particolare sulla base della mobilità del progetto.
- (27) La Commissione ha esaminato la mobilità geografica del progetto. A tal fine, il gruppo automobilistico a favore del quale è previsto l'aiuto deve provare in modo chiaro

⁽³⁾ GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.

e convincente l'esistenza di una alternativa economicamente valida per la realizzazione del progetto. La Commissione ha accertato che a seguito della decisione di DaimlerChrysler AG di cercare un sito vergine per la costruzione del nuovo stabilimento, un consulente esterno (A.T. Kearney) ha effettuato uno studio comparativo su 50 siti distribuiti in sette paesi europei. Alla luce dello studio, di una valutazione tecnica, quantitativa e qualitativa e di una valutazione del rischio, le due migliori località alternative si sono rivelate Kölledda (Turingia) e Nyergesujfalu in Ungheria. In considerazione della natura dell'investimento — progetto relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento in un sito vergine — e dei documenti forniti (ad esempio, studi di ubicazione, corrispondenza con le autorità ungheresi), il sito di Nyergesujfalu è considerato una alternativa economicamente valida rispetto a Kölledda. La Commissione conclude che il progetto presenta carattere di mobilità e che può quindi beneficiare di aiuti a finalità regionale, poiché l'aiuto previsto è necessario per attirare l'investimento nella regione assistita.

- (28) Gli aiuti regionali destinati ai progetti di modernizzazione e di razionalizzazione, che non sono generalmente mobili, non sono autorizzati nel settore automobilistico. Tuttavia, il progetto in questione riguarda uno stabilimento di produzione nuovo in un sito vergine e viene quindi assimilato ad un progetto di trasformazione che può beneficiare di aiuti regionali.
- (29) Per quanto riguarda i costi ammissibili, la Commissione ha preso in considerazione soltanto i costi sostenuti nella regione assistita. Su un costo nominale complessivo di 243,9 milioni di EUR 36,6 milioni di EUR rappresentano il prestito d'uso ai fornitori in siti esterni alla regione assistita. Di conseguenza, i costi ammissibili considerati dalla Commissione ammontano a 207,3 milioni di EUR (valore attuale netto: 185 milioni di EUR).
- (30) Con l'assistenza di un esperto indipendente del settore automobilistico, la Commissione ha valutato la trasmessa analisi costi/benefici al fine di determinare in che misura l'aiuto regionale prospettato è proporzionato ai problemi regionali che intende risolvere. Dopo l'avvio del procedimento, la Germania ha chiarito alcuni elementi dell'analisi costi/benefici che avevano destato perplessità (quali il livello di investimento ammissibile, le ipotesi in materia di costi di manodopera e di costi per le costruzioni, e la superficie necessaria dei terreni nei due siti). Il principale fattore di svantaggio di Kölledda è rappresentato dal livello sensibilmente più elevato dei costi di manodopera in Germania.
- (31) I dubbi sollevati dalla Commissione in relazione ad alcuni fattori di rischio indicati per l'ipotesi dello scenario «Nyergesujfalu» non sono stati tuttavia eliminati. Si

tratta, in particolare, dei problemi linguistici incontrati in Ungheria e di fattori quali il trasferimento di tecnologie durante la fase di pianificazione/produzione, i servizi prestati dai costruttori dei macchinari originali. La Commissione ritiene che in Ungheria si renderebbe necessario un esteso programma di formazione, compresa la formazione linguistica. Nelle osservazioni sull'avvio del procedimento, la Germania ha fatto presente che questo tipo di costi era stato considerato nelle categorie «formazione linguistica», «formazione tecnica dei fornitori», «formazione sul posto di lavoro», «lavoratori distaccati» e «specializzazione professionale», per un totale di 6,93 milioni di EUR (contro i 3,29 milioni di EUR a Kölledda). La Germania considera che l'handicap di 3,64 milioni di EUR che ne risulta sia sufficiente a tenere conto di tutti i fattori di rischio.

- (32) La Commissione non ritiene plausibile che uno svantaggio di 3,64 milioni di EUR sia sufficientemente elevato. L'Ungheria è un paese nel quale DaimlerChrysler AG non ha ancora alcuna esperienza della produzione automobilistica. Per la Commissione, è molto probabile che fattori quali il vantaggio linguistico, la minore distanza rispetto allo stabilimento centrale per la produzione di motori di DaimlerChrysler a Stoccarda e l'immagine di marca siano elementi determinanti ai fini della decisione favorevole a Kölledda. In caso di realizzazione del progetto a Nyergesujfalu, esisterebbe, in particolare, un rischio reale d'avviamento più lento, che comporterebbe una perdita di produzione. La distanza geografica di Nyergesujfalu e la conseguente struttura logistica più complessa comportano anche rischi logistici più elevati (ad esempio, per evitare la sospensione della produzione in caso di problemi di trasporto, di scioperi, ecc.), tanto più che l'approvvigionamento della maggior parte dei componenti deve avvenire, stando alle dichiarazioni della Germania, tramite fornitori situati fuori dall'Ungheria.
- (33) Per tenere conto di questi fattori, in una stima prudente e previa consultazione di un esperto indipendente dell'industria automobilistica, la Commissione ha incluso nell'analisi costi/benefici un importo di 14,49 milioni di EUR invece dei 3,64 milioni notificati. Ciò corrisponde all'1 % del fatturato totale (numero di motori prodotti moltiplicato per il rispettivo prezzo franco fabbrica) nel periodo di cinque anni preso in esame per la valutazione.
- (34) La modifica apportata dà un rapporto costi/benefici diverso da quello che è stato notificato inizialmente. Il valore attuale netto dello svantaggio regionale di Kölledda ammonta a 59,07 milioni di EUR. Quella dei costi ammissibili per questa stessa località ammonta a 185 milioni di EUR, il che comporta un'intensità dello svantaggio del 31,93 % rispetto a Nyergesujfalu.

- (35) Infine, in considerazione del carattere sensibile del settore automobilistico, la Commissione esamina anche la questione dell'aggiustamento («top-up»), che consiste in un adeguamento dell'intensità d'aiuto consentito da - 2 a + 4 punti percentuali, in funzione degli effetti del progetto d'investimento sulla concorrenza, in particolare della variazione delle capacità di produzione sul mercato al livello del gruppo interessato, e dello status di regione assistita della zona di realizzazione del progetto. Un impatto elevato sul settore significa che il rapporto fra la capacità produttiva del gruppo dopo l'investimento [C(f)] e la capacità produttiva del gruppo prima dell'investimento [C(i)] è superiore o uguale a 1,01. Atteso che la maggior parte dei costruttori automobilistici producono autonomamente anche i motori necessari, la Commissione ritiene che, per un costruttore di autoveicoli, il mercato della produzione di motori in causa è quello dei veicoli per i quali i motori sono fabbricati. I motori costruiti alla fabbrica di Kölleda sono destinati alle automobili private.
- (36) La Germania ha fornito informazioni contraddittorie riguardanti la capacità dello stabilimento di NedCar a Born (Paesi Bassi). Mentre, nella notifica iniziale, aveva comunicato che la capacità di produzione di veicoli sarebbe passata da 280 000 a 313 000 unità all'anno a seguito dell'investimento, nella lettera alla Commissione del 5 novembre 2001, la Germania ha indicato una capacità produttiva di soli 215 000 veicoli dopo l'investimento realizzato nello stabilimento. Ciò potrebbe spiegarsi con le misure di formazione del personale necessarie nella fabbrica e la messa in atto di catene di produzione per i nuovi modelli. Tuttavia, la Commissione ritiene, dopo avere consultato l'esperto del settore automobilistico, che la capacità di produzione plausibile (prima e dopo dell'investimento) della fabbrica di NedCar sia di 280 000 unità.
- (37) La Germania sostiene che l'aumento di 140 000 unità all'anno della capacità di produzione di veicoli di DaimlerChrysler e Mitsubishi non è imputabile alla fabbrica di costruzione di motori che beneficiano dell'aiuto, ma deriva dall'acquisizione di una partecipazione in una società automobilistica esistente⁽⁴⁾. Poiché quest'acquisizione è una transazione distinta dall'investimento nello stabilimento di motori e che non dà luogo ad alcun aiuto di Stato, e poiché la capacità di produzione complessiva dell'industria automobilistica in Europa non subisce modifiche a seguito di questa operazione, la Germania sostiene che non occorre tenere presente l'aumento di capacità di 140 000 unità nell'analisi dell'impatto sul mercato («top-up»).
- (38) La Commissione non condivide l'opinione della Germania su questo punto. La disciplina comunitaria esige un'analisi «della variazione delle capacità produttive del gruppo interessato sul mercato di cui trattasi». A tale riguardo, è indifferente che la capacità aumenti a causa della costruzione di un nuovo stabilimento o dell'acquisizione parziale di uno stabilimento esistente. I due tipi d'aumento delle capacità hanno un'incidenza comparabile sui concorrenti.
- (39) La Germania sostiene che l'acquisizione della quota di Volvo in NedCar da parte di Mitsubishi deve essere considerata indipendentemente dal progetto di DaimlerChrysler/Mitsubishi avente per oggetto la costruzione di motori a Kölleda. Tuttavia, è chiaro che una capacità di costruzione di motori supplementare non sarebbe necessaria in mancanza di un aumento simile della capacità d'assemblaggio di autoveicoli nello stabilimento di NedCar. In realtà, una volta realizzato il progetto, la capacità produttiva sarà di 300 000 motori all'anno a Kölleda, di cui 200 000 forniti allo stabilimento di Nedcar per la produzione di automobili private destinate al mercato europeo. Se la capacità di produzione di automobili private di Mitsubishi nello stabilimento di Nedcar ammonta attualmente a 140 000 unità all'anno, sarà due volte più elevato dopo l'investimento a Kölleda. Inoltre, la capacità che Volvo ha venduto a Mitsubishi nello stabilimento di Nedcar non scompare: è trasferita allo stabilimento Volvo a Gand (Belgio), la cui capacità registrerà pertanto un aumento sensibile.
- (40) La cifra di 140 000 unità rappresenta un aumento notevole delle capacità del gruppo. La capacità produttiva del gruppo DaimlerChrysler-Mitsubishi in Europa ammonta a 1 602 080 veicoli prima dell'investimento ed a 1 742 080 veicoli dopo (con un incremento del 9 %).
- (41) In considerazione dello status di regione assistita in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, della zona di realizzazione del progetto e dell'impatto elevato della variazione della capacità produttiva del gruppo sul settore, la Commissione ha ridotto di un punto percentuale l'intensità d'aiuto consentito per il progetto d'investimento a Kölleda, riportandola così a 30,93 %.

Conclusioni

- (42) La Commissione ritiene che il progetto presenti carattere di mobilità e che l'aiuto sia necessario alla sua realizzazione. Il valore attuale netto dell'aiuto che le autorità tedesche intendono concedere a DaimlerChrysler per il progetto da realizzare a Kölleda ammonta a 63,8 milioni di EUR, con un'intensità d'aiuto previsto del 34,5 % ESL.

⁽⁴⁾ Si tratta dello stabilimento di NedCar situato a Born (Paesi Bassi), che è detenuto a parti uguali da Volvo e Mitsubishi ed ha una capacità di 280 000 veicoli all'anno. Mitsubishi riprenderà il 50 % detenuto da Volvo.

Benché questo tasso sia inferiore al massimale d'aiuto regionale del 35 % ESL, l'intensità d'aiuto previsto è tuttavia superiore alla percentuale di svantaggio regionale, calcolato nell'analisi costi/benefici e modificato dall'aggiustamento, che ammonta al 30,93 % degli investimenti ammissibili.

- (43) Di conseguenza, la Commissione può autorizzare soltanto un aiuto equivalente al 30,93 % di un investimento ammissibile pari a 185 milioni di EUR (valore attuale netto), cioè un importo di 57,22 milioni di EUR (valore attuale netto). L'importo d'aiuto di 6,58 milioni di EUR (valore attuale netto) è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione, per un importo di 57,22 milioni di EUR (valore

attuale netto), a favore di DaimlerChrysler AG per il suo investimento a Kölleda, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

2. L'aiuto di stato al quale la Germania intende dare esecuzione, per un importo di 6,58 milioni di EUR (valore attuale netto), a favore di DaimlerChrysler AG per il suo investimento a Kölleda, è incompatibile con il mercato comune. A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2002****relativa agli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane)***[notificata con il numero C(2002)921]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/782/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni in conformità a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Mediante un reclamo pervenuto il 24 aprile 1997, la Commissione è stata informata che lo Stato italiano aveva accordato misure d'aiuto in favore dell'Ente Poste Italiane (di seguito «EPI»). Il reclamante chiedeva alla Commissione di verificare se dette misure d'aiuto fossero giustificate in base alla legislazione comunitaria. La Commissione ha chiesto informazioni preliminari con lettere del 27 maggio e 21 ottobre 1997, alle quali le autorità italiane hanno risposto in data 28 luglio 1997 e 2 e 23 febbraio 1998.

(2) Il 14 luglio 1998, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 93, paragrafo 2, del trattato (attualmente 88, paragrafo 2).

(3) Con lettera del 4 agosto 1998, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avvio del procedimento previsto di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo a tali misure (di seguito «la decisione di avvio del procedimento»).

(4) Da articoli di stampa, la Commissione ha appreso che l'Italia progettava di accordare misure aggiuntive d'aiuto mentre il procedimento era in corso. Con lettera del 15 luglio 1998, la Commissione ha chiesto informazioni su tali nuove misure, che sono state fornite dal governo italiano con lettera del 7 agosto 1998. La Commissione ha deciso di estendere il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato alle nuove misure il 16 settembre 1998. L'Italia ne è stata informata con lettera del 12 ottobre 1998 («decisione di estensione del procedimento»).

(5) La decisione di avvio e la decisione di estensione del procedimento sono state pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In entrambe la Commissione invitava gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure menzionate dal reclamante e sulle altre misure indicate dalla Commissione stessa.

(6) Le uniche osservazioni pervenute alla Commissione sono quelle del reclamante stesso con lettere del 2 marzo 1999 e 1° dicembre 1999. La Commissione ha trasmesso dette osservazioni all'Italia, che ha avuto così l'opportunità di reagire ed ha inviato le sue osservazioni con lettera del 29 giugno 1999, protocollata dalla Commissione il 30 giugno 1999.

(7) Le autorità italiane hanno presentato ulteriori osservazioni con lettere del 23 ottobre e del 14 dicembre 1998. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettere del 15 dicembre 1998, 25 febbraio, 30 marzo e 16 dicembre 1999, 11 maggio 2000 e 1 gennaio 2001.

(8) Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettere del 17 febbraio, 28 aprile, 29 giugno, 30 luglio, 20 agosto, 30 settembre 1999, 18 settembre, 21 febbraio 2000, 23 gennaio e 28 febbraio 2001. La

(1) GU C 367 del 27.11.1998, pag. 5 e C 28 del 3.2.1999, pag. 5.

Commissione si è incontrata con le autorità italiane l'11 dicembre 1998, il 9 febbraio, il 12 marzo, il 1° e il 15 giugno, il 7 e il 26 ottobre 1999 e con il reclamante il 28 luglio 1998, il 15 gennaio 1999, il 28 aprile e il 13 luglio 2000.

- (9) Con lettera del 6 dicembre 2001, protocollata dalla Commissione il 13 dicembre 2001, il reclamante ha comunicato alla Commissione che intendeva desistere dal reclamo che aveva dato inizio alla presente indagine. Il reclamante ha affermato che con l'attuazione della direttiva postale dalla fine del 1999 in Italia si è sviluppata una nuova situazione di mercato che ha fatto venir meno il suo interesse al reclamo.

II. IL CONTESTO GIURIDICO

La legislazione comunitaria pertinente

- (10) Il 15 dicembre 1997 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio⁽²⁾ (nel prosieguo: «la direttiva postale»), che reca la disciplina generale per una liberalizzazione parziale del settore postale a livello comunitario. In proposito la Commissione ha adottato la comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali⁽³⁾ (nel prosieguo: «la comunicazione in materia postale») che reca «l'interpretazione della Commissione delle disposizioni del trattato in materia e gli orientamenti in base ai quali la Commissione intende applicare, caso per caso, al settore postale le norme sulla concorrenza contenute nel trattato»⁽⁴⁾.
- (11) La direttiva postale è entrata in vigore il 10 febbraio 1998 accordando agli Stati membri un anno di tempo per conformarvisi. La direttiva postale e la comunicazione postale possono offrire orientamenti per la valutazione del presente caso anche se alcuni dei provvedimenti esaminati nella presente decisione sono stati disposti prima che esse entrassero in vigore.

La direttiva postale

- (12) La direttiva postale stabilisce che gli Stati membri garantiscono un «servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti»⁽⁵⁾. Questo servizio universale deve comprendere almeno invii postali fino a due chilogrammi di peso, pacchi postali fino a 10 chilogrammi di peso e servizi per invii raccomandati e assicurati. Per quanto riguarda il servizio di inoltro di pacchetti, le autorità nazionali possono aumentare il limite di peso del servizio universale fino a 20 chilogrammi.
- (13) In linea di principio, il servizio universale non è riservato. Tuttavia, la direttiva riconosce anche che la prestazione del servizio universale potrebbe richiedere una compensazione speciale. Pertanto, «nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, i servizi che possono essere riservati da ciascuno Stato membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale sono ...invii di corrispondenza ... il cui prezzo sia il quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida a condizione che il peso di detti oggetti sia inferiore a 350 grammi»⁽⁶⁾. Se necessario, anche la posta transfrontaliera e quella diretta possono essere riservate entro gli stessi limiti.
- (14) L'articolo 14 della direttiva contiene le norme precise che i fornitori del servizio universale devono applicare ai fini di un sistema di contabilità separata. Esso recita:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, i fornitori del servizio universale effettuino una contabilità conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. I fornitori del servizio universale nella loro contabilità interna tengono conti separati almeno per ciascun servizio compreso nel settore riservato da un lato e, per i servizi non riservati, dall'altro. La contabilità per i servizi non riservati dovrebbe chiaramente distinguere tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Tali sistemi di contabilità interna operano sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili.

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

⁽³⁾ GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.

⁽⁴⁾ Comunicazione in materia di servizi postali, premessa.

⁽⁵⁾ Direttiva postale, articolo 3, paragrafo 1.

⁽⁶⁾ Direttiva postale, articolo 7, paragrafo 1.

3. I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo:

- a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare;
- b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue:
 - i) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
 - ii) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;
 - iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

4. (...)

5. Le autorità di regolamentazione nazionali assicurano che la conformità con uno dei suddetti sistemi di contabilità dei costi di cui ai paragrafi 3 o 4 sia verificata da un organo competente indipendente dal fornitore del servizio universale. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

(...).

(15) L'obbligo di cui al paragrafo 2 è entrato in vigore il 10 febbraio 2000.

(16) La direttiva postale è stata attuata nel diritto italiano mediante il Decreto Legislativo (D.Lgs.) del 22 luglio 1999 n. 261, che è entrato in vigore il 6 agosto 1999. L'articolo 7, paragrafo 2, di detto D.Lgs. riproduce il paragrafo 2 dell'articolo 14 della direttiva. L'articolo 7, paragrafo 3, del D.Lgs. prevede che la società incaricata di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale verifichi anche la conformità del sistema di separazione contabile.

(17) Prima che entrasse in vigore la direttiva postale, il Contratto di programma del 17 gennaio 1995, stipulato tra l'EPI ed il ministero delle Telecomunicazioni (di seguito il contratto del 1995), prevedeva che l'EPI adottasse gradualmente un sistema di contabilità separata conforme ai principi della trasparenza, dell'obiettività e della parità di trattamento, al fine di garantire un'effettiva concorrenza per tutti i servizi non riservati. In particolare l'articolo 11, paragrafo 2, del contratto del 1995 stabiliva che la contabilità separata doveva consentire la verifica che non esistessero sussidi incrociati tra i servizi riservati e quelli non riservati. L'articolo 12 del contratto del 1995 prevedeva che il ministero e l'EPI definissero i parametri fondamentali di un sistema di contabilità in grado di imputare i ricavi, i costi e il capitale impiegato per la fornitura di ciascun servizio sulla base delle attività necessarie a produrlo.

(18) L'articolo 13 del contratto del 1995 prevede che una società di revisione («società iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione») certifichi con un'apposita relazione il rispetto dei principi di separazione contabile di cui all'articolo 11 del contratto stesso.

(19) Lo stesso obbligo di cui all'articolo 7 del contratto del 1995 è stato successivamente ripetuto dalla legge n. 662 del 1996, che stabilisce che l'EPI debba tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.

(20) Infine, la direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997⁽⁷⁾ prescrive che il sistema contabile del fornitore del servizio universale attui una separazione che rifletta la distinzione tra l'area dei servizi postali e l'area dei servizi finanziari, e renda possibile l'elaborazione di distinti conti economici per ciascun centro di costo, attraverso l'assegnazione ad ogni area di attività della totalità dei costi di sua pertinenza.

(21) Per conformarsi all'obbligo di conti separati di cui alle suddette disposizioni nonché all'articolo 14 della direttiva postale e all'articolo 7 del D.Lgs. 261/99, l'EPI e successivamente PI hanno adottato un sistema contabile basato sul «metodo dell'imputazione dei costi per attività».

⁽⁷⁾ GURI n. 293 del 17 dicembre 1997 pag. 31, «Linee per il risanamento dell'Ente Poste italiane».

- (22) Il metodo dell'imputazione dei costi per attività differisce da quello tradizionale. Riduce la massa dei costi comuni non imputabili individuando per alcuni di essi il percorso che attraverso le attività conduce ai prodotti. Ciò avviene sulla base di studi statistici che stabiliscono i nessi causali da un lato tra attività e spese generali (fattori di costo) e dall'altro tra attività e prodotti (fattori di attività). Questo metodo può essere utilizzato in particolare nei settori con un alto livello di costi comuni, come quello degli uffici postali.
- (23) In linea con i criteri indicati all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva postale, PI ha assegnato l'intero costo delle sue operazioni sulla base di fattori di costo ai suoi diversi prodotti (imputazione piena e proporzionale dei costi). Innanzitutto ha imputato i costi che possono essere attribuiti direttamente ad un particolare prodotto al prodotto stesso. Poi ha applicato il metodo dell'imputazione dei costi per attività ai costi residui⁽⁸⁾. Tale metodo consente di determinare il costo di ciascuna attività (come ad esempio l'amministrazione, la fornitura di servizi, l'informatizzazione dell'azienda, ecc.) e la quota di quell'attività che è «consumata» da ciascun prodotto. Quindi ogni servizio venduto da PI, universale o no, riservato o no, reca una quota specifica dei costi totali sostenuti da PI per la sua produzione. Diversamente dagli altri operatori postali, PI non isola le singole quote dei costi (ad esempio il costo del mantenimento degli uffici postali in luoghi non redditizi) come costi imputabili unicamente al servizio pubblico. In tal modo PI imputa in modo proporzionale il costo della rete territoriale e ogni altro costo comune anche ai servizi commerciali.
- (24) Questo sistema di contabilità consente il calcolo dell'utile/perdita di ciascun prodotto venduto da PI.
- (25) La società di revisione incaricata del compito di cui all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva postale, all'articolo 13 del contratto del 1995 e all'articolo 7, paragrafo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 ha certificato la separazione contabile dell'EPI e di PI fin dal 1996. Non ha mai mosso osservazioni sulla compatibilità e la conformità dei conti separati dell'EPI e di PI.
- (26) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione ha esaminato il metodo dell'imputazione dei costi per attività adottato dall'EPI e da PI, i conti separati e le relazioni annuali di certificazione, concludendo che essi corrispondono ad un'imputazione corretta dei costi di PI sulle varie attività⁽⁹⁾.
- (27) Pertanto, nelle particolari circostanze del presente caso, ove l'operatore postale pubblico fornisce quasi esclusivamente servizi d'interesse economico generale (cfr. infra), la Commissione conclude che la contabilità separata dell'EPI e di PI può essere utilizzata ai fini della valutazione dei costi e dei ricavi dei vari servizi forniti dall'operatore postale pubblico italiano, nonché per determinare il costo supplementare netto della missione di servizio generale affidata all'EPI ed a PI. Qualora il costo supplementare netto generato dall'adempimento di tale missione risultasse superiore al valore globale delle misure di sostegno accordate a PI, non è necessario che la Commissione verifichi l'esistenza di sovvenzioni incrociate in favore di una particolare attività concorrenziale di PI⁽¹⁰⁾.

La comunicazione postale

- (28) La comunicazione postale precisa che «le sovvenzioni incrociate non provocano distorsioni della concorrenza quando i costi delle attività riservate sono sovvenzionati con proventi di altre attività riservate, poiché non vi è concorrenza possibile nel quadro di dette attività ... Lo stesso dicasi per il finanziamento della fornitura di servizi riservati tramite introiti provenienti da attività aperte alla concorrenza»⁽¹¹⁾. Tuttavia gli operatori postali «non dovrebbero utilizzare gli introiti provenienti dal settore riservato per sovvenzionare attività aperte alla concorrenza»⁽¹²⁾. La comunicazione conclude che, nel caso in cui i servizi vengano offerti sistematicamente e selettivamente a prezzi inferiori al prezzo totale medio, la Commissione esaminerà la situazione, caso per caso, alla luce dell'articolo 81, o alla luce dell'articolo 81 e dall'articolo 86, paragrafo 1, oppure dell'articolo 87 del trattato.

⁽⁸⁾ Soltanto lo 0,8 % dei costi sono stati considerati non connessi ai servizi e di conseguenza non sono stati imputati con il metodo dell'imputazione dei costi per attività.

⁽⁹⁾ Sulla base di questa informazione la Commissione constata che il metodo è stato applicato coerentemente e su un numero statisticamente significativo di conti, e che i «fattori risorsa» e i «fattori attività» sono obiettivi, essendo di fatto il risultato di una ricerca statistica ed empirica e di un'analisi della struttura dell'EPI approfondite. Inoltre il sistema è riveduto e migliorato ogni anno.

⁽¹⁰⁾ Causa T-106/95 «FFSA» Racc. 1997, pag. I-911, punto 188 della motivazione.

⁽¹¹⁾ Comunicazione postale, sezione 3.2.

⁽¹²⁾ Comunicazione postale, sezione 3.4.

- (29) Secondo la comunicazione «la definizione di area riservata deve tener conto delle risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi di interesse economico generale.» La comunicazione postale sottolinea la necessità di sistemi contabili interni che individuino separatamente costi e ricavi abbinati alla fornitura di vari servizi.
- (30) La parte 3.4 della comunicazione postale afferma che i prezzi dei servizi dovrebbero essere «in linea di massima almeno pari al costo totale medio delle prestazioni, cioè coprire i costi diretti più una percentuale adeguata dei costi comuni e generali sostenuti dall' esercente.»

Il mercato postale italiano

- (31) Il servizio postale era fornito in Italia dall'«Amministrazione Poste e telecomunicazioni» (di seguito «APT»), ramo del ministero italiano delle Poste e delle telecomunicazioni, dall'entrata in vigore dell'RDL del 14 giugno 1925 n. 884.
- (32) Oltre ai servizi postali, APT aveva anche il compito di raccogliere il risparmio postale e di fornire un sistema di pagamento. In particolare, la raccolta del risparmio postale era stata introdotta dalla legge n. 2729 del 1875, poi modificata con il Decreto del presidente della Repubblica («DPR») n. 156 del 1973. L'obbligo di offrire un sistema di pagamenti è stato introdotto dal D.Lgs. del 6 settembre 1917 n. 1541, modificato dal medesimo DPR n. 156 del 1973.
- (33) Operando nell'ambito del ministero, l'APT non era competente a fissare le tariffe e i prezzi dei suoi servizi, che venivano stabiliti dal ministero stesso. Inoltre, APT non aveva uno status giuridico autonomo né era un ente giuridico distinto dal ministero e aveva un'autonomia contabile limitata. I conti dell'APT costituivano parte integrante del bilancio del ministero e dovevano essere approvati ogni anno nell'ambito della legislazione finanziaria annuale relativa al bilancio dello Stato.
- (34) Durante questo periodo, eventuali profitti e perdite dell'APT venivano automaticamente trasferiti al ministero del Tesoro (competente per il bilancio dello Stato).
- (35) I cattivi risultati finanziari dell'APT abbinati alla fornitura di servizi di bassa qualità hanno indotto il governo

italiano ad avviare una drastica trasformazione dell' esercente postale. Con l'emanazione del Decreto Legge del 1° dicembre 1993 n. 487, convertito in legge n. 71/1994, l'APT è stata trasformata in EPI, Ente pubblico economico (soggetto contabile separato) con effetto dal 1° gennaio 1994.

- (36) La legge n. 71/1994 ha assegnato all'EPI tutti gli attivi e passivi, personale e attività precedentemente gestiti dall'APT. Allo stesso tempo, il ministero del Tesoro ne ha rilevato le perdite fino al 31 dicembre 1993.
- (37) Il contratto del 1995 stipulato tra l'EPI e il ministero ha assegnato all'EPI le seguenti attività ⁽¹³⁾:
- prestazione dei servizi postali universali e riservati (corrispondenza ordinaria, espressa e raccomandata, servizi di telex e telegrafici, ecc.),
 - prestazione di altri servizi universali non riservati (pacchi di peso fino a 20 kg, pagamento delle pensioni statali, sistema di pagamento, raccolta del risparmio postale per conto della Cassa depositi e prestiti, conti correnti postali, servizi di telex e telegrafici, ecc.).
- (38) Il contratto del 1995 riconosceva altresì all'EPI la possibilità di svolgere in regime di libera concorrenza altri servizi postali, di telecomunicazione, finanziari, assicurativi e di distribuzione.
- (39) Il contratto del 1995 imponeva inoltre altri obblighi in relazione ad attività assegnate all'EPI:
- livelli qualitativi vincolanti per i servizi postali, finanziari e di telecomunicazione ⁽¹⁴⁾,
 - l'obbligo di garantire l'erogazione di tutti i servizi considerati come universali (posta ordinaria, espressa e raccomandata, servizi di telex e telegrafici, pacchi di peso fino a 20 kg, pagamento delle pensioni statali, raccolta del risparmio postale per

⁽¹³⁾ Articolo 1 del contratto del 1995.

⁽¹⁴⁾ Articolo 3, commi da 1 a 4 del contratto del 1995.

conto della Cassa depositi e prestiti, conti correnti postali, ecc.) in tutto il territorio italiano, indipendentemente dall'equilibrio economico degli uffici postali situati in aree a basso traffico ⁽¹⁵⁾,

- per la distribuzione della stampa e delle pubblicazioni di organizzazioni senza fini di lucro, l'applicazione di una tariffa agevolata stabilita per legge, inferiore alla normale tariffa altrimenti applicabile ⁽¹⁶⁾,
- altri obblighi (riduzione tariffaria per campagne elettorali, ecc.) ⁽¹⁷⁾.

(40) È pertanto chiaro che tutte le attività indicate nel considerando precedente sono state assegnate all'EPI dal contratto del 1995 come servizi di interesse economico generale, dato che lo Stato ha fissato per la fornitura di tali servizi un obiettivo sociale ed economico ⁽¹⁸⁾. E in effetti l'EPI è stata obbligata a fornire tutti questi servizi indipendentemente dalla loro redditività, e a mantenere un'ampia rete di uffici postali anche in aree in cui il fatturato non avrebbe giustificato una presenza diretta da un punto di vista economico. Complessivamente, l'EPI gestisce una rete di più di 14 000 uffici in tutto il territorio italiano.

(41) Per quanto riguarda infine la possibilità, per l'EPI, di stabilire i prezzi per i propri servizi, deve essere fatta una distinzione fra diversi periodi. Fino al 1996 il ministero controllava il prezzo dei servizi forniti da PI. Fra il 1997 e l'entrata in vigore del D.Lgs. 261/99 il controllo del ministero rimaneva solo per i servizi riservati all'EPI, mentre l'ente era autorizzato dalla legge n. 662/96 a fissare liberamente il prezzo degli altri servizi postali. In seguito all'attuazione della direttiva postale, il D.Lgs. 261/99 ha reintrodotto un diverso grado di controllo da parte del ministero sulla fissazione dei prezzi del servizio postale universale sia riservato che non riservato.

⁽¹⁵⁾ Articolo 3, comma 6, lettera c), del contratto del 1995, e articolo 6, comma 1.

⁽¹⁶⁾ Articolo 6, comma 2, del contratto del 1995.

⁽¹⁷⁾ Articolo 6, paragrafo 3, del contratto del 1995.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 6 del contratto del 1995, che fra l'altro riguarda gli obblighi di pubblico servizio, si riferisce a tutti i servizi considerati come universali di cui all'articolo 1 dello stesso contratto. L'articolo 1 a sua volta si riferisce a servizi universali postali, finanziari e di telecomunicazione. Ad esempio, in passato, i servizi finanziari in questione sono stati descritti come servizi forniti nell'interesse delle popolazioni stabilite in centri in cui mancano istituti finanziari, e che altrimenti non avrebbero accesso al mercato bancario e finanziario. Analogamente l'articolo 1, lettera e), della sopra citata direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 1997 si riferisce alla necessità di una compensazione per gli obblighi di servizio universale nel settore postale e finanziario (bancoposta).

(42) Per compensare il costo netto sostenuto dall'impresa per adempiere la sua missione di interesse generale, lo Stato italiano ha accordato all'EPI diverse misure di sostegno:

- la gestione in esclusiva su tutto il territorio italiano di una serie di servizi [i cosiddetti «servizi riservati», definiti dalla legge n. 662/1996, comprendenti la corrispondenza ordinaria, raccomandata e assicurata, servizi di telex e telegrafici e servizi filatelici ⁽¹⁹⁾],
- rimborsi diretti annuali in varie forme ⁽²⁰⁾.

(43) Con decisione ministeriale del 1997 (deliberazione del CIPE del 10 dicembre 1997), l'EPI è stato trasformato nella società per azioni «Poste Italiane SpA» («PI») con effetto dal 28 febbraio 1998 ⁽²¹⁾. Le relazioni fra PI e lo Stato hanno continuato ad essere regolate in via transitoria dal contratto del 1995 fino alla stipulazione di quello nuovo ⁽²²⁾.

(44) Nel 2000 è stato stipulato un nuovo Contratto di programma fra PI, il ministero delle Comunicazioni e il ministero del Tesoro (in appresso il «nuovo contratto») ⁽²³⁾. Il nuovo contratto rispecchia gli sviluppi avvenuti nel campo della legislazione postale dopo il contratto del 1995, e in particolare la nuova situazione di mercato instauratasi dopo l'attuazione della direttiva postale.

(45) Diversamente da quello del 1995, il nuovo contratto non prevede alcun obbligo universale né livelli qualitativi vincolanti per i servizi finanziari e di telecomunicazione.

⁽¹⁹⁾ Il settore riservato è stato ridefinito dopo l'attuazione della direttiva postale con la deliberazione del ministero delle Comunicazioni del 2 febbraio 2000, pubblicato nella GURI n. 29 del 5.2.2000.

⁽²⁰⁾ In effetti dal 1994 i ricavi ottenuti nel settore riservato non sono mai stati sufficienti per coprire i costi sostenuti dall'EPI e da PI con la fornitura dei servizi postali universali. La situazione non è cambiata dopo l'attuazione della direttiva postale.

⁽²¹⁾ Per motivi di chiarezza, nella presente decisione — tranne dove diversamente specificato — il termine EPI e PI sarà indifferentemente usato in riferimento sia a EPI che a PI.

⁽²²⁾ La contabilità separata di PI del 1999 è basata sul contratto del 1995.

⁽²³⁾ Pubblicato nella GURI n. 221 del 21.9.2000.

III. DESCRIZIONE DELLE MISURE

(46) Il reclamante afferma che all'EPI sono stati accordati aiuti di Stato non notificati, mediante:

- la dotazione di un capitale iniziale di 50 miliardi di ITL (25 milioni di EUR),
- l'attribuzione di fondi aggiuntivi per 1 287 miliardi di ITL (660 milioni di EUR),
- l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese ⁽²⁴⁾.

(47) Il reclamo fa inoltre riferimento ad una misura addizionale, prevista dalla legge n. 662/1996, consistente nella concessione di 300 miliardi di ITL per compensare i costi delle tariffe agevolate per la stampa.

(48) Oltre alle misure indicate nel reclamo, nella decisione di avvio del procedimento e nella decisione di estensione dello stesso la Commissione ha fatto riferimento a una serie di misure che, a suo parere, potrebbero costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Più precisamente la Commissione ha affermato che, per poter formulare la sua valutazione finale, aveva bisogno di maggiori informazioni sulle seguenti misure:

- la concessione di 1 337 miliardi di ITL (685 milioni di EUR) come apporto di capitale a EPI,
- l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
- il possibile pagamento eccessivo da parte dello Stato, dei servizi di francatura, pagamento pensioni e raccolta del risparmio postale,
- il rimborso dei costi netti relativi agli obblighi di servizio universale (comprendente i menzionati 300 miliardi di ITL previsti dalla legge n. 662/96, riportati nel reclamo),
- il sostegno finanziario concesso dallo Stato al piano di investimenti dell'EPI,
- il pagamento, da parte dello Stato, delle rate (quote capitale e interessi) relative a mutui accesi dall'EPI,

— la copertura delle perdite realizzate dall'APT prima del 1993,

— il nuovo apporto di capitale al momento della trasformazione dell'EPI in PI.

(49) Nella decisione di estensione del procedimento la Commissione ha fatto riferimento cancellazione di debiti di cui alla legge n. 3 del 7 gennaio 1999 (in appresso «cancellazione di debiti del 1999»). Lo Stato italiano ha deciso di cancellare un debito dell'APT col Tesoro che era stato incluso nella contabilità dell'EPI. Il debito cancellato era pari a 5 168 miliardi di ITL: vi era più precisamente una prima frazione di 4 666 miliardi di ITL per la chiusura della «Gestione vaglia e risparmi»; una seconda frazione di 479 miliardi di ITL per pensioni pagate al personale postelegrafonico nel 1993, e una terza frazione di 23 miliardi di ITL per le pensioni anticipate dal Tesoro per una data categoria di dipendenti cessati dal servizio fra il 1° gennaio e il 31 luglio 1994.

(50) Nel suo esame delle relazioni finanziarie fra lo Stato e PI, la Commissione deve valutare tutte le misure sopra menzionate alla luce delle norme sugli aiuti di Stato. A questo scopo deve esaminare le relazioni fra PI e lo Stato fino al 1999, anno dell'adozione formale della misura che, sotto il profilo cronologico, è l'ultima identificata dalle decisioni della Commissione di avvio e di estensione del procedimento.

(51) Nella fase attuale la Commissione non ritiene necessario ampliare ulteriormente l'indagine oltre il 1999, poiché relativamente a tale periodo non ha a disposizione informazioni da cui risulti che lo Stato italiano abbia eccessivamente compensato PI per l'adempimento della sua missione di interesse generale. La Commissione si riserva naturalmente il diritto di giungere a una conclusione diversa qualora, ritenuto opportuno esaminare le relazioni finanziarie fra PI e lo Stato italiano dopo il 1999, dovesse in un secondo tempo acquisire informazioni differenti.

(52) Per svolgere la sua indagine in modo appropriato e significativo la Commissione ha individuato, fin dalla decisione di avvio del procedimento, due periodi diversi su cui articolare l'inchiesta. Il primo periodo va dal 1959 al 1993, e il secondo comincia nel 1994 e termina nel 1999, anno dell'ultima misura individuata dalle decisioni della Commissione che definiscono la portata della presente indagine.

⁽²⁴⁾ Introdotta dal decreto legge 394/92; questa imposta temporanea annuale, a carico di tutte le società italiane, pari allo 0,75 % del patrimonio netto risultante dal bilancio è stata in seguito abolita con effetto a partire dall'esercizio fiscale 1998.

Il periodo 1959-1993 e le misure ad esso relative

- (53) Come indicato nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concentrato la sua analisi in primo luogo sulle misure concesse dopo il 1994, in quanto esse incidono sulla concorrenza in misura molto più accentuata. Va ricordato comunque che al momento della trasformazione di APT in ente pubblico economico (EPI), avvenuta con la legge n. 71/94, il ministero del Tesoro ha disposto la cancellazione di tutte le anticipazioni di cassa con cui aveva coperto i disavanzi gestionali di APT dal 1959 al 1993, per un ammontare pari a 31 169 miliardi di ITL (15,9 miliardi di EUR).
- (54) Come indicato dalle autorità italiane nelle osservazioni relative alla decisione di estensione del procedimento, a questo importo deve essere aggiunta la somma di 4 689 miliardi di ITL, poiché essa si riferisce in realtà a perdite generate prima del 1994. Queste perdite sono state individuate in un periodo successivo per motivi di difficoltà contabili, ma devono essere analizzate nel contesto temporale cui si riferiscono nella sostanza. Tale somma è costituita dalla prima e dalla seconda frazione della cancellazione di debiti del 1999 prevista dalla legge n. 3/99, e menzionata nella decisione di avvio del procedimento.
- (55) Complessivamente, pertanto, è stato cancellato dallo Stato un debito di 35 858 miliardi di ITL accumulato da APT prima del 1994.

Il periodo 1994-999

- (56) Come indicato nella decisione di avvio del procedimento, e successivamente nella decisione di estensione del procedimento, la Commissione ha concentrato la sua indagine sulle misure concesse dopo il 1994, e in particolare fino al 1999. Come risultato, l'indagine della Commissione copre le relazioni giuridiche e finanziarie fra l'Italia e l'EPI definite dalla legge n. 71/94 e dal contratto del 1995.
- (57) La legge n. 71/94 ha radicalmente modificato l'organizzazione del servizio postale nonché le modalità operative di APT:
- concedendo all'EPI un ruolo più ampio nel fissare le tariffe dei servizi nel quadro di criteri definiti dal contratto di programma⁽²⁵⁾, con un controllo ex post del ministero,

- definendo, attraverso apposite convenzioni, l'ammontare della remunerazione spettante all'EPI per i servizi finanziari ad esso assegnati (raccolta del risparmio postale, pagamento pensioni, ecc.),
- operando una separazione contabile fra il ministero e l'entità giuridica preposta al servizio postale (il neocostituito EPI),
- adottando modalità operative proprie di una impresa commerciale, sia in termini di processi decisionali, sia in termini di struttura organizzativa (ad esempio, istituendo un consiglio di amministrazione a capo dell'EPI, di cui APT era priva).

- (58) La legge n. 71/94, pertanto, ha determinato un drastico cambiamento nelle modalità di gestione del servizio postale, con riferimento in particolare alla possibilità di offrire nuovi prodotti o di praticare prezzi e condizioni più concorrenziali. Peraltro, va notato che l'autonomia operativa dell'EPI è stata ulteriormente ampliata dalla successiva legge n. 662/96, che ha attribuito all'ente, per un breve periodo e fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 261/99, la facoltà di fissare i prezzi di tutti i servizi non riservati, senza alcuna approvazione da parte del ministero.
- (59) Detto sostanziale cambiamento è confermato, inoltre, dall'attribuzione all'EPI di un proprio patrimonio e di un fondo di dotazione: questo elemento sottolinea la separazione contabile, organizzativa e operativa tra APT e il nuovo EPI.

- (60) È quindi possibile concludere che la legge n. 71/94 segna l'inizio di un nuovo periodo nel funzionamento dell'operatore postale pubblico italiano e nelle modalità con cui la missione, in precedenza assegnata ad APT, viene regolata e finanziata dallo Stato, assegnata all'EPI e realizzata da questa impresa.
- (61) Dopo la costituzione dell'EPI, lo strumento giuridico più significativo ai fini dell'indagine della Commissione, che regola le relazioni fra l'EPI da un lato e lo Stato dall'altro, è il contratto del 1995, i cui dettagli rilevanti sono stati discussi sopra. Il contratto ha disciplinato le relazioni fra l'EPI e lo Stato italiano fino al 1999 incluso. Durante questo periodo, l'attività concorrenziale dell'EPI e poi di PI⁽²⁶⁾ si è limitata al 10 % circa del loro rispettivo fatturato. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta, in particolare, che durante questo periodo PI non ha svolto alcun servizio significativo di inoltro pacchi espressamente rivolto ad utenza commerciale.

⁽²⁵⁾ Legge 71/94, articolo 8, comma 2; in precedenza, le tariffe postali venivano fissate direttamente dal ministero delle Poste e telecomunicazioni.

⁽²⁶⁾ Servizi forniti da PI e non coperti da un obbligo universale né da altri obblighi di interesse generale.

- (62) Come sopra indicato, nel 2000 è entrato in vigore un nuovo contratto per regolamentare le relazioni finanziarie fra PI e lo Stato italiano, nonché l'assegnazione e la fornitura dei servizi di interesse economico generale nella nuova situazione di mercato instauratasi dopo l'attuazione della direttiva postale.
- (63) In base al nuovo contratto di programma, un numero considerevole di servizi (ad esempio la totalità dei servizi finanziari e di telecomunicazione forniti da PI e corrispondenti al 40 % circa del suo fatturato) precedentemente considerati come universali e soggetti a livelli qualitativi predeterminati non sono più classificati come tali. È pertanto chiaro che il nuovo contratto segna un altro cambiamento importante nel modo in cui la missione di interesse economico generale è assegnata all'EPI e da questo svolta, e nel modo in cui essa è definita e finanziata dallo Stato. Questo cambiamento è pressoché coincidente con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 261/99 che attua la direttiva postale e che ridefinisce le norme che disciplinano il mercato dei servizi postali in Italia. Poiché il periodo 1994-1999 è omogeneo, i singoli anni possono essere esaminati congiuntamente.
- (64) Sulla base delle informazioni acquisite nel corso del procedimento la Commissione conclude che nel periodo 1994-1999 EPI e PI hanno beneficiato delle seguenti misure suscettibili di costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

Tabella 1

Misure di sostegno accordate all'EPI e PI

(in miliardi di ITL)

| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Totale |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 1 Apporto iniziale di capitale all'EPI | 1 328 | | | | | | |
| 2 Esenzione dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese | [... (*) | [...] | [...] | [...] | | | |
| 3 Apporto iniziale di capitale a PI | | | | | 3 000 | | |
| 4 Rimborso del costo dei servizi postali universali | 400 | 400 | 400 | | 400 | 480 | |
| 5 Contributi relativi ai costi per la tariffa agevolata per la distribuzione della stampa | | | 106 | 300 | 300 | 645 | |
| 6 Risultato dei servizi finanziari universali | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |
| 7 Rimborso dei prestiti concessi ad APT | [...] | [...] | [...] | [...] | | | |
| 8 Tasso di interesse agevolato sui prestiti | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |
| TOTALE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 17 960 |

Fonte: Informazioni delle autorità italiane, bilanci.

(*) Segreto d'affari.

- (65) Gli importi indicati sono calcolati al momento in cui ciascuna misura è stata disposta a favore di EPI o PI, e non al momento del pagamento effettivo. Nella maggior parte dei casi il pagamento effettivo è avvenuto ben dopo il momento della concessione, a volte anche dopo vari anni. Come conseguenza, in termini di valore attuale l'importo totale può essere inferiore a quanto sopra indicato: si tratta difatti dell'importo massimo potenziale dell'aiuto. Le autorità italiane non hanno contestato quest'impostazione prudenziale.
- (69) Il rimborso dei costi derivanti dagli obblighi di servizio postale pubblico (misura n. 4) per gli anni 1994-1996 era previsto dalla legge n. 662 del 1996. La legge n. 449 del 1997 prevedeva il rimborso nel 1998 e la legge n. 488 del 1998 quello del 1999.

Descrizione dettagliata delle misure relative al periodo 1994-1999

- (66) Per quanto riguarda l'apporto iniziale di capitale all'EPI (misura n. 1), l'articolo 7 della legge n. 71/1994 prevedeva un fondo di dotazione iniziale dell'ente di 50 miliardi di ITL, e poi un apporto straordinario di capitale di 1 278 miliardi di ITL, da concedersi nel modo seguente: 968 miliardi di ITL nel 1994, 168 miliardi nel 1995 e 142 miliardi nel 1996. Questi fondi erano diretti a favorire la trasformazione dell'ex APT in un ente a carattere maggiormente concorrenziale e commerciale, e a sostenerne il piano aziendale.
- (67) L'articolo 9 della legge n. 71/1994 stabiliva l'esenzione dell'EPI dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese (misura n. 2), introdotta col decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge n. 461/1992. Si trattava di un'imposta temporanea applicabile alle imprese commerciali per il periodo 1993-1998, pari allo 0,75 % del patrimonio netto della società quale risultante dal bilancio. EPI, per il suo carattere di impresa commerciale, sarebbe stato soggetto a questa imposta, ma ne è stato esentato in virtù dell'articolo 9 della legge n. 71/1994.
- (68) L'apporto iniziale di capitale a PI (misura n. 3) era previsto dall'articolo 53, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale legge stabiliva che, in relazione alla trasformazione dell'EPI in Poste Italiane SpA, lo Stato avrebbe apportato al capitale sociale della società medesima 3 000 miliardi di ITL. L'apporto di capitale doveva essere concesso in tre quote di 1 000 miliardi nel corso del 1999, 2000 e 2001. Esso è stato contabilizzato nel bilancio di PI a partire dall'esercizio 1998, anche se il pagamento effettivo è avvenuto secondo il calendario sopra indicato.
- (70) I contributi ai costi per la tariffa agevolata per la distribuzione della stampa e delle pubblicazioni senza fini di lucro (misura n. 5) erano regolati dalla legge n. 662 del 1996 e dalle norme di attuazione (e precedentemente dalla legge n. 71/94, dal contratto del 1995 e dalla legge n. 549/95). EPI e PI erano tenuti ad applicare tariffe considerevolmente più basse di quelle normali per la distribuzione di vari tipi di pubblicazioni cui lo Stato riteneva opportuno accordare un trattamento speciale. Lo Stato provvedeva a un rimborso parziale della differenza fra la tariffa normale e quella ridotta accordando a EPI alcuni contributi in denaro (vedi sopra, tabella 1). L'articolo 41 della legge n. 448 del 1998 ha stabilito che dal gennaio 2000 PI avrebbe dovuto applicare la tariffa normale per la distribuzione di queste pubblicazioni. Di conseguenza lo Stato avrebbe cessato di pagare a PI il contributo per la distribuzione della stampa ⁽²⁷⁾.
- (71) La misura n. 6 (Risultato dei servizi finanziari universali) comprende i vari pagamenti effettuati dallo Stato e da organismi statali ⁽²⁸⁾ per vari servizi finanziari assegnati a PI e considerati dal contratto del 1995 come universali che sono risultati superiori al costo di fornitura dell'insieme dei servizi finanziari universali. L'importo indicato è il margine operativo dell'intero settore dei servizi finanziari universali ⁽²⁹⁾.
- (72) La misura n. 7 (Rimborso dei prestiti concessi ad APT) riguarda il finanziamento, da parte dello Stato, degli investimenti effettuati da APT e poi trasferiti all'EPI. In virtù delle leggi n. 39/1982, 887/1984, 41/86 e 227/75, APT poteva realizzare una serie di investimenti per migliorare le proprie strutture e svolgere meglio le

⁽²⁷⁾ L'entrata in vigore della nuova legge è stata posticipata al 1° gennaio 2002 dalla legge n. 344/2000.

⁽²⁸⁾ Si tratta degli importi che lo Stato ed altri organismi pubblici attribuiscono a PI per il pagamento delle pensioni e per altri servizi finanziari, nonché per la raccolta del risparmio postale. Quest'ultimo servizio consiste nella raccolta di risparmio per conto dello Stato (più precisamente la Cassa depositi e prestiti) attraverso conti correnti postali e prodotti di risparmio (buoni e libretti postali). Per ulteriori dettagli sul modo in cui funzionano questi servizi si veda la decisione di avvio del procedimento.

⁽²⁹⁾ Per la mancanza di dati di contabilità analitica, gli importi per gli anni 1994 e 1995 sono stati stimati per eccesso come risultato della differenza fra il risultato operativo totale e il risultato operativo dei servizi postali e di telecomunicazione.

proprie attività (ad es. meccanizzazione del servizio postale). Queste leggi stabilivano che lo Stato (ministero del Tesoro) avrebbe compensato i ratei annui di pagamento dell'operatore postale per il rimborso dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti (in appresso «CDDPP») per finanziare tali investimenti. Il funzionamento della misura era il seguente: concessione dei prestiti da parte della CDDPP ad APT; per le rate pagate dall'EPI, rimborso, da parte del Tesoro, sia delle quote capitale che degli interessi (legge n. 887 del 1984), oppure solo delle quote capitale (leggi 39/82, 41/86 e 227/75). Dopo la sua costituzione l'EPI, come confermato dalle autorità italiane, ha continuato a beneficiare degli investimenti realizzati conformemente a tali leggi. Lo stesso vale per PI.

(73) Va tuttavia osservato che, per gli anni 1998, 1999 e 2000, la legge n. 449/97 ha escluso il rimborso a PI, da parte del Tesoro, delle rate pagate per i prestiti di cui sopra. In quei tre anni la misura non si è pertanto applicata.

(74) Inoltre, per i prestiti concessi dalla CDDPP e per i quali il pagamento degli interessi ha continuato a gravare sull'EPI⁽³⁰⁾ (legge n. 39 del 1982, legge n. 41/86, e alcuni dei prestiti concessi in virtù della legge n. 227/75), il tasso di interesse annuo applicato dalla CDDPP era del 3,7 %, tranne per una parte dei prestiti concessi in virtù della legge n. 227/75, per i quali il tasso di interesse era in media del 9,75 %. Come sarà mostrato di seguito, questo tasso di interesse è inferiore a quello che APT avrebbe potuto ottenere sul mercato dei capitali (misura n. 8).

IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(75) Nel presente caso, il reclamante è stato l'unico terzo a presentare osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento e la decisione di estensione dello stesso. Nel suo scambio di corrispondenza con la Commissione, il reclamante non ha sviluppato particolari argomenti in merito alla compatibilità delle misure in questione con il mercato comune, né ha indicato se tali misure abbiano o meno effetti distorsivi su qualcuno dei mercati concorrenziali in cui opera PI.

(76) È tuttavia opportuno ricordare che, nelle osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, il reclamante ha fatto riferimento a misure supplementari concesse all'EPI e a PI nel periodo 1994-1999, e che possono aver costituito un aiuto di Stato. Il reclamante ha affermato in particolare che l'Italia si asteneva dall'infliggere penalità

all'EPI per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di programma. La non imposizione delle penalità avrebbe conferito all'EPI un vantaggio finanziario tale da costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

(77) Con lettera del luglio 1999 la Commissione ha comunicato al reclamante che tale presunta violazione non risultava avere fondamento, e che il contratto del 1995 non prevedeva alcuna sanzione. Con la stessa lettera la Commissione ha invitato il reclamante a fornire elementi supplementari a sostegno del suo reclamo. Il reclamante non ha risposto all'invito della Commissione.

V. COMMENTI DELL'ITALIA

(78) Nelle sue risposte il governo italiano argomenta come segue: i) nessuna delle misure esaminate dalla Commissione costituisce un aiuto di Stato, esse costituiscono una compensazione — anche se solo parziale — dei costi supplementari degli obblighi di servizio pubblico imposti all'EPI e a PI; ii) in nessun caso l'EPI e PI hanno beneficiato di una sovracompensazione; in particolare, i servizi finanziari forniti allo Stato erano remunerati a prezzi di mercato o a prezzi inferiori ai costi effettivi sostenuti dall'EPI o PI per la fornitura dei servizi; iii) le misure in oggetto devono essere viste come un unico processo di riorganizzazione del servizio postale in Italia.

(79) Per quanto riguarda il punto i), le autorità italiane argomentano che l'importo totale della compensazione ricevuta in varie forme dall'EPI e PI non copre il costo netto supplementare sostenuto dall'impresa per espletare la sua missione di servizio pubblico. Secondo le autorità italiane, anche considerando come aiuti le misure individuate dalla Commissione, l'EPI risulterebbe in ogni caso sotto-compensata per i suoi obblighi di interesse generale.

(80) Per quanto riguarda il punto ii), le autorità italiane argomentano che i servizi finanziari forniti allo Stato dall'EPI e PI erano remunerati a prezzi di mercato, e non hanno pertanto conferito alcun vantaggio all'impresa. In particolare, la remunerazione fornita dallo Stato attraverso la CDDPP per la raccolta del risparmio postale e per i conti correnti era inferiore alla remunerazione di mercato per servizi analoghi, come i conti correnti e i libretti di risparmio bancari.

⁽³⁰⁾ Prestiti per i quali il Tesoro non compensa le uscite dovute al rimborso degli interessi.

(81) Quanto al punto iii), le autorità italiane affermano che tutte le misure indicate dalla Commissione nella decisione di avvio e di estensione del procedimento non devono essere considerate come operazioni separate. Esse costituiscono piuttosto un unico processo, avviato con la legge n. 71/1994, diretto a trasformare l'operatore postale da un ramo della pubblica amministrazione in una vera e propria impresa commerciale, con l'obiettivo di quotarsi in borsa.

(82) A questo riguardo, data la complessità delle relazioni finanziarie e organizzative fra l'ex APT e lo Stato, la definizione del capitale netto iniziale dell'EPI e PI è stata un processo lungo e graduale, e gli apporti di capitale all'EPI e PI per un totale di 4 337 miliardi di ITL devono pertanto essere considerati come diretti a separare le attività e passività del neocostituito EPI. Queste misure non rappresentano quindi una concessione di nuove risorse finanziarie né una copertura delle perdite generate dall'EPI e PI tali da costituire un aiuto di Stato. Inoltre, il capitale iniziale di 6 047 miliardi di ITL conferito all'EPI è risultato sopravvalutato di 2 100 miliardi di ITL e conseguentemente ridotto. Lo Stato era pertanto autorizzato a reintegrare il capitale iniziale dell'EPI per lo stesso importo.

(83) Secondo la stessa linea di ragionamento, l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese non configura un aiuto di Stato, poiché era giustificata dal fatto che, se lo Stato avesse preteso tale imposta, avrebbe parimenti dovuto concedere all'EPI un capitale iniziale più elevato. Analogamente, i prestiti concessi a fronte degli investimenti di APT dovevano essere rimborsati dallo Stato (quote di capitale e interessi). Quando l'EPI e PI sono subentrati ad APT per quanto riguarda tali investimenti, lo Stato ha continuato a pagare per quei prestiti come previsto in origine. La misura non costituisce pertanto un aiuto di Stato.

(84) Le autorità italiane argomentano infine che, nel valutare le misure di finanziamento relative ad imprese che operano nel settore della fornitura di servizi di interesse economico generale, la Commissione non dovrebbe applicare il principio dell'investitore in un'economia di mercato, poiché tali imprese non operano per definizione in normali condizioni di mercato.

VI. VALUTAZIONE DELLE MISURE

(85) Perché una misura statale configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) deve essere concessa dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma;
- b) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni;
- c) deve incidere sugli scambi fra Stati membri.

(86) Rispetto ad alcune misure figuranti nella decisione di avvio del procedimento (ma non menzionate dal reclamante), la Commissione è giunta alla conclusione che non sono tali da costituire un aiuto di Stato. Si tratta delle misure seguenti:

- i pagamenti per la raccolta e la consegna di corrispondenza per conto delle diverse amministrazioni pubbliche,
- la terza frazione della cancellazione di debiti del 1999 (23 miliardi di ITL).

(87) Per quanto riguarda la raccolta e la consegna di corrispondenza per la pubblica amministrazione, si tratta di un servizio che l'EPI fornisce allo Stato, e per il quale lo Stato paga un prezzo. In linea di massima il prezzo per questo servizio non costituisce materia di analisi alla luce dell'articolo 87 del trattato nella misura in cui il pagamento dello Stato non è superiore al prezzo di mercato di detto servizio.

(88) Per i servizi postali forniti alla pubblica amministrazione lo Stato corrispondeva abitualmente ad APT una somma forfettaria. Quando è stato costituito l'EPI, questo sistema di pagamento non è stato modificato fino al 1997. L'articolo 2, comma 17, della legge n. 662 del 1996 ha poi stabilito che il servizio sarebbe stato pagato sulla base delle tariffe vigenti. Per alcuni servizi di corrispondenza (come quelli da/per il presidente della Repubblica, il Papa, i sindaci, ecc.) non è comunque prevista alcuna remunerazione. Di conseguenza, per gli anni successivi all'adozione di questa legge, il pagamento del servizio di corrispondenza per la pubblica amministrazione non solleva alcun problema dal punto di vista delle norme sugli aiuti di Stato. Le autorità italiane hanno indicato che nel 1997 il prezzo pagato dallo Stato sulla base della legge n. 662/1996 è pari a circa 300 miliardi di ITL.

- (89) Per il periodo 1994–1996 lo Stato ha pagato in media 330 miliardi di ITL, il che — tenendo conto del fatto che nel nuovo sistema alcuni servizi di corrispondenza non sono affatto remunerati, e che in Italia, nella prima metà degli anni 90 e fino al 1997 il volume di corrispondenza è costantemente calato — è sostanzialmente in linea con il prezzo pagato dopo il 1996. La Commissione conclude pertanto che questa misura non ha conferito all'EPI alcun vantaggio e non è tale da costituire un aiuto di Stato.
- (90) La terza frazione della cancellazione di debiti del 1999 ammonta a 23 miliardi di ITL per pensioni anticipate dal Tesoro per una data categoria di dipendenti cessati dal servizio fra il 1° gennaio e il 31 luglio 1994.
- (91) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione è giunta alla conclusione che la frazione di cancellazione dei debiti relativa al 1999 non è tale da costituire un aiuto di Stato.
- (92) Le pensioni pagate dal Tesoro per un importo di 23 miliardi di ITL nella prima metà del 1994 avrebbero dovuto essere pagate dallo Stato a partire dalla costituzione dell'EPI, come nel caso di qualsiasi altra impresa commerciale. La cancellazione di questo debito non ha pertanto conferito alcun vantaggio all'EPI, poiché si trattava fin dall'inizio di un debito a carico dello Stato.
- (93) Tutte le altre misure descritte sopra possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato poiché interessano risorse statali, favoriscono l'impresa beneficiaria e hanno una potenziale incidenza sugli scambi fra Stati membri.

Aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma

- (94) Per quanto riguarda la natura dei fondi, la Commissione osserva che i fondi concessi sotto forma di apporti di capitale e per la copertura delle perdite di APT, i fondi concessi per il servizio di pagamento pensioni, come contributi ai costi degli obblighi di servizio universale nel settore postale, per la distribuzione della stampa e per il rimborso degli investimenti fatti da APT, sono tutti direttamente concessi dallo Stato a partire dal proprio bilancio.
- (95) Per tutte queste misure, pertanto, la natura di risorse statali è fuori di dubbio.
- (96) Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, benché tale misura non implichi uscite dirette di cassa per lo Stato, essa incide comunque

indirettamente sul bilancio pubblico. Lo Stato, difatti, rinuncia a entrate fiscali a cui ha diritto e che avrebbe normalmente preteso. È quindi chiaro che anche questa misura coinvolge risorse statali.

- (97) Per quanto riguarda gli interessi agevolati sui prestiti concessi dalla CDDPP e i fondi concessi dalla CDDPP per i servizi finanziari affidati all'EPI (come la raccolta del risparmio postale), la Commissione osserva che la CDDPP è stata costituita ed è totalmente controllata dal Ministero del Tesoro, che ne nomina il consiglio di amministrazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, per stabilire se una misura possa essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, «non si deve distinguere tra le ipotesi in cui l'aiuto venga concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui l'aiuto sia concesso da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa»⁽³¹⁾. Di conseguenza, benché tali fondi non provengano direttamente dal bilancio dello Stato, la loro natura di risorse statali è incontestabile.

Aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni

- (98) Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato affinché una misura finanziaria sia considerata un aiuto di Stato, essa deve apportare all'impresa beneficiaria un vantaggio economico. Sulla base di tale principio, la Corte di giustizia ha più volte affermato che la nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 non deve limitarsi ai conferimenti di capitale o alle sovvenzioni, bensì deve comprendere tutte le misure che, pur non avendo la natura di sovvenzione, possono produrre gli stessi effetti economici⁽³²⁾.
- (99) Per quanto riguarda la copertura delle perdite di APT, questa misura conferisce un vantaggio economico esclusivamente ad APT, poiché cancella una voce di costo che dovrebbe normalmente essere inclusa nel suo bilancio.

⁽³¹⁾ Cfr. sentenza 21-5-1991, causa C-305/89 «Italia/Commissione», Racc. 1991, pag. I-1603.

⁽³²⁾ Cfr. sentenza 15.3.1994, causa C-387/92, «Banco Exterior» in cui la Corte ha affermato che «il concetto di aiuto è più estensivo di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, [...] producono identici effetti», Racc. 1994, pag. I-877, punto 13 della motivazione.

- (100) Tutte le misure figuranti nella tabella 1 sono tali da conferire all'EPI e PI un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per le ragioni esposte in appresso.
- (101) Per quanto riguarda gli apporti di capitale sia all'EPI che a PI (misure n. 1 e 3) per un totale di 4 328 miliardi di ITL, secondo una giurisprudenza consolidata⁽³³⁾ gli apporti di capitale effettuati con risorse statali a condizioni non accettabili per un investitore privato che agisce in un'economia di mercato conferiscono un vantaggio diretto all'impresa beneficiaria, e possono pertanto costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Il beneficiario li può difatti utilizzare per finanziare costi ed investimenti senza dover ricorrere a prestiti di enti finanziari né remunerare adeguatamente le risorse ottenute.
- (102) Sulla base dei passati risultati economici dell'EPI e delle previsioni per il futuro, lo Stato non poteva aspettarsi un rendimento che sarebbe stato accettabile per un investitore privato. L'ex APT era stata così gravemente in perdita e per un periodo così lungo che nessun investitore privato si sarebbe ragionevolmente aspettato un rendimento accettabile da un investimento di 1 328 miliardi di ITL nell'EPI. E difatti la situazione finanziaria dell'EPI nei primi anni successivi a questo apporto di capitale ha continuato a deteriorarsi.
- (103) Lo stesso ragionamento può essere applicato all'apporto di capitale di 3 000 miliardi di ITL a favore di PI, dato che né sulla base dei precedenti risultati di PI, né sulla base di quelli previsti, un investitore privato poteva aspettarsi un rendimento accettabile. In particolare, in base al piano aziendale di PI presentato dalle autorità italiane nell'ambito del presente procedimento, si prevedeva che PI tornasse in condizioni di equilibrio economico solo nel 2002, mentre erano previste ulteriori perdite per il periodo 1999-2001. Il rendimento dell'investimento, anche se si prevedeva che nel 2002 l'impresa chiudesse in pareggio, non è tale da poter essere considerato accettabile per un investitore privato che agisce in un'economia di mercato.
- (104) Essendo stati concessi a condizioni non accettabili per un investitore privato, i due apporti di capitale possono pertanto conferire un vantaggio al beneficiario ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (105) Per quanto riguarda l'esenzione dell'EPI dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese (misura n. 2), la misura può essere considerata come una sovvenzione diretta, in quanto elimina una voce di costo che altrimenti sarebbe stata inclusa nel bilancio dell'impresa beneficiaria⁽³⁴⁾. La misura è pertanto tale da poter apportare un vantaggio economico.
- (106) Le misure n. 4 e 5 riguardano pagamenti effettuati esclusivamente all'EPI e a PI dallo Stato o da un ente pubblico. Queste misure sono pertanto tali da poter conferire un vantaggio economico all'impresa beneficiaria rispetto a tutte le altre imprese.
- (107) I finanziamenti, da parte dello Stato, di investimenti realizzati da APT per migliorare la propria struttura e per svolgere meglio le proprie attività (misura n. 7), poi trasferiti all'EPI, hanno eliminato gli esborsi di cassa che l'EPI avrebbe dovuto effettuare se avesse dovuto pagare esso stesso per quegli investimenti. Come precedentemente indicato, APT aveva ricevuto dei prestiti dalla CDDPP, ed era tenuta a rimborsarli. L'EPI è subentrata in quest'obbligazione di restituzione. La misura statale in questione ha tuttavia consentito che il Tesoro compensi gli esborsi derivanti da quest'obbligazione tramite il rimborso all'impresa degli importi versati ogni anno alla CDDPP.
- (108) Il vantaggio derivante da questa misura consiste pertanto in una compensazione, da parte dello Stato, degli importi versati ogni anno dall'EPI alla CDDPP per rimborsare i prestiti. Di fatto, l'effetto di questa misura non differisce in nulla da una concessione diretta di fondi su base annua⁽³⁵⁾.
- (109) Secondo una giurisprudenza consolidata⁽³⁶⁾, la concessione di prestiti a un tasso di interesse ridotto da parte

⁽³⁴⁾ Cfr. nota 32.

⁽³⁵⁾ Per i prestiti concessi ai sensi della legge 887 del 1984 il Tesoro rimborsa sia le quote capitale che gli interessi: l'importo del vantaggio comprende pertanto la restituzione annua sia delle quote capitale che degli interessi. Per gli altri prestiti il Tesoro rimborsa invece solo le quote capitale, e gli interessi sono pagati dall'EPI e PI (legge n. 39/82, legge n. 41/86 e legge n. 227/75). In questo caso il vantaggio è limitato solo alla restituzione annua delle quote capitale. Tuttavia, come sarà mostrato in prosieguo, l'EPI ha ottenuto un beneficio anche per quanto riguarda il pagamento degli interessi, e questo per il basso tasso applicato.

⁽³⁶⁾ Cfr. ad esempio, causa C-142/87, «Belgio/ Commissione», Racc. 1986, pag. 231.

⁽³³⁾ Cfr. comunicazione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, GUC 307 del 13.11.1993, pag. 3.

di organismi controllati dallo Stato come la CDDPP (misura n. 8) può costituire un aiuto di Stato. Come già indicato, l'EPI ha dovuto pagare gli interessi su alcuni prestiti accordati dalla CDDPP. Il tasso medio di interesse pagato dall'EPI e poi da PI per i prestiti concessi a norma della legge n. 39/82, della legge n. 41/86 e della legge n. 227/75 era del 3,7 % all'anno. Per i restanti prestiti accordati a norma della legge n. 227/75, il tasso di interesse era in media del 9,75 %.

(110) Per stabilire se questo tasso di interesse abbia conferito un vantaggio a PI, è necessario confrontarlo con un altro tasso che PI avrebbe ottenuto per lo stesso periodo sul mercato dei capitali⁽³⁷⁾. La Commissione ritiene a tal fine che per il presente caso il tasso medio di interesse per i prestiti a lungo termine alle imprese pubblicato dalla Banca d'Italia⁽³⁸⁾ rappresenti un valido punto di riferimento. Il divario fra il tasso di interesse effettivamente pagato da PI e il tasso di interesse medio per i prestiti a lungo termine alle imprese rappresenta il vantaggio conferito da questa misura a PI. Gli importi indicati nella tabella 1 sono calcolati in base a tale criterio⁽³⁹⁾.

(111) Le autorità italiane hanno argomentato che alcuni di questi prestiti erano utilizzati per finanziare investimenti volti a migliorare le strutture di APT per la fornitura di servizi postali di interesse generale. Se l'EPI avesse pagato un tasso di interesse superiore sarebbe stato più elevato anche il costo del servizio universale.

(112) Le autorità italiane non sono state in grado di quantificare l'importo del costo supplementare del servizio universale che l'EPI avrebbe dovuto sostenere se avesse pagato un tasso di interesse superiore, né hanno presentato informazioni dettagliate per permettere alla Commissione di effettuare questa stima. La Commissione non può pertanto accettare questo argomento.

⁽³⁷⁾ Causa T-16/96, «Citiflyer», Racc. 1998, pag. II-0757.

⁽³⁸⁾ In base alle statistiche della Banca d'Italia detto tasso era il seguente: 1994: 10,22 %; 1995: 11,44 %; 1996: 10,68 %; 1997: 8,26 %; 1998: 6,22 %; 1999: 4,46 %. Per alcuni dei prestiti accordati ai sensi della legge n. 227/75 il tasso di interesse era del 9,75 %. Esso è diventato quindi superiore al tasso di mercato a partire dal 1997: da tale anno in poi non vi è pertanto alcun elemento di aiuto. Il tasso del 1994 è una stima della Commissione sulla base dei dati pubblicati dalla Banca d'Italia.

⁽³⁹⁾ Differenza fra il tasso medio applicato dalle banche per i prestiti a medio e lungo termine alle imprese e il tasso effettivamente pagato dall'EPI e PI alla CDDPP, moltiplicato per la media delle somme da pagare, per ogni anno, per i vari prestiti concessi dalla CDDPP rispetto ai quali il rimborso degli interessi grava solo sull'EPI.

(113) Sulla base di quanto esposto, può essere concluso che, a prescindere dalle obbligazioni di servizio pubblico, tutte le misure menzionate sono suscettibili in linea di massima di conferire all'EPI e poi a PI un vantaggio ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

Aiuti che incidono sugli scambi fra Stati membri

(114) La terza condizione che deve ricorrere perché delle misure statali rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato è che esse abbiano un effetto reale o potenziale sugli scambi fra gli Stati membri. L'EPI opera nel settore postale e finanziario, in cui la concorrenza è presente in forma diretta — perché altri operatori forniscono lo stesso servizio — o in forma indiretta — perché altri operatori forniscono servizi sostituibili.

(115) Nel settore postale italiano vi era un certo grado di concorrenza anche prima della progressiva liberalizzazione promossa dalla legislazione comunitaria. In particolare, i servizi di corriere espresso, i servizi di inoltro pacchi per l'utenza commerciale e i servizi logistici sono stati sviluppati in Italia da imprese private, alcune delle quali con sede in altri Stati membri⁽⁴⁰⁾.

(116) Relativamente ai servizi finanziari (conti correnti, libretti di risparmio postali e servizi di pagamento), PI compete con operatori — come quelli bancari e finanziari — che offrono servizi finanziari in larga misura sostituibili ai suoi prodotti. I conti correnti e i libretti di risparmio postali, utilizzati per depositare denaro sia a fini di pagamento che di risparmio, sono in concorrenza con i conti correnti e con i prodotti di risparmio bancari. Va osservato al riguardo che PI ha progressivamente integrato il suo sistema di pagamento nel sistema di pagamento bancario cui sono collegate tutte le banche italiane, aumentando così la sostituibilità fra i prodotti finanziari postali e quelli bancari.

(117) Il settore bancario è aperto alla concorrenza da molti anni⁽⁴¹⁾, e gli scambi fra Stati membri sono estremamente

⁽⁴⁰⁾ TNT e DHL possono essere citate come esempio di controllate estere.

⁽⁴¹⁾ Cfr. ad esempio la causa C-267/86, «Van Eyke», Racc. 1988, pag. 4769, e il paragrafo 23 delle conclusioni dell'avvocato generale, e la causa C 172/80, «Zuchner», Racc. 1982, pag. 2021. Cfr. inoltre la direttiva 88/361/CEE del Consiglio, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 5) e la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU L 335 del 10.12.1989, pag. 67).

te importanti. Diverse banche, di vari Stati membri, operano in Italia: direttamente, attraverso filiali o uffici di rappresentanza, oppure indirettamente, controllando banche ed enti finanziari con sede in Italia.

(118) Alla luce di quanto esposto, è chiaro che ogni misura statale che conferisca un vantaggio economico all'EPI o a PI può incidere sugli scambi fra Stati membri ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

Servizi di interesse economico generale

(119) Per valutare le misure finanziarie a favore di un'impresa investita di una missione d'interesse generale si deve esaminare se la natura di aiuto di tali misure debba essere esclusa in ragione degli specifici obblighi di servizio pubblico gravanti su quell'impresa⁽⁴²⁾. In altre parole è fondamentale verificare se la misura finanziaria in oggetto apporta un sostegno che va al di là del costo netto supplementare sostenuto dall'impresa nell'adempiere i propri compiti. Difatti, come la Corte di giustizia ha costantemente affermato⁽⁴³⁾, gli Stati membri sono legittimati ad assicurare che le imprese con funzioni d'interesse generale le svolgano in condizioni di equilibrio economico. Se il sostegno accordato non va al di là del costo netto supplementare, la misura non è da considerarsi come aiuto di Stato, poiché l'impresa non beneficia, in realtà, di un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(120) Come già indicato, l'Italia ha sostenuto che tutte le misure esaminate dalla Commissione nella presente decisione sono dirette a compensare il costo netto supplementare sostenuto da PI per l'adempimento della sua missione di servizio pubblico. L'Italia aggiunge inoltre che il sostegno concesso tramite queste misure non supera l'importo del costo netto supplementare sostenuto da PI.

(121) Tenuto conto di ciò, la Commissione comincerà la valutazione delle misure in oggetto esaminando la questione fondamentale della proporzionalità della com-

pensazione ricevuta da PI rispetto al costo netto supplementare sostenuto dall'impresa nell'adempiere la propria missione di servizio pubblico per il periodo su cui la Commissione ha concentrato la sua indagine (1994-1999).

(122) Nella sua comunicazione sui servizi d'interesse generale in Europa⁽⁴⁴⁾, la Commissione ha sottolineato che la questione della compensazione deve essere esaminata alla luce di tre principi:

- 1) neutralità;
- 2) libertà degli Stati membri di definire che cosa considerino servizio pubblico;
- 3) proporzionalità.

(123) Col primo principio si intende che la Comunità è neutrale rispetto al regime di proprietà pubblica o privata delle imprese che forniscono il servizio. La conformità a questo principio non è in questione nel presente caso.

(124) La libertà degli Stati membri di definire un servizio di interesse economico generale è limitata soltanto dal controllo della Commissione riguardo ad abusi od errori manifesti. «Tuttavia, in ogni caso, affinché sia applicabile la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, la missione di servizio pubblico deve essere chiaramente definita ed essere affidata esplicitamente con atto pubblico (compresi i contratti). Tale obbligo è necessario per garantire la certezza del diritto e la trasparenza nei confronti dei cittadini ed è indispensabile perché la Commissione possa verificare il rispetto del criterio di proporzionalità»⁽⁴⁵⁾.

(125) Per quanto riguarda «la definizione e il mandato», come indicato sopra, l'atto giuridico che, in modo sufficientemente chiaro, definisce e affida all'EPI una serie di servizi di interesse economico generale è rappresentato dal contratto del 1995.

(126) Il principio di proporzionalità implica che i mezzi usati per adempiere la missione di interesse generale non devono portare a indebite distorsioni degli scambi e non devono andare al di là di quanto è necessario per garantire l'effettivo adempimento della missione. La prestazione del servizio di interesse economico generale deve essere garantita, e l'impresa alla quale tale compito è affidato deve essere in grado di sostenere gli oneri specifici e i costi netti supplementari che ne derivano.

⁽⁴²⁾ Cfr. causa C-53/00 «Ferring», non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 della motivazione.

⁽⁴³⁾ Cfr. ad esempio, causa C-320/91, «Corbeau», Racc. 1993, pag. I-2533.

⁽⁴⁴⁾ GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

⁽⁴⁵⁾ Paragrafo 22 della comunicazione.

- (127) Di conseguenza, nel caso in oggetto, è necessario quantificare i costi netti supplementari complessivi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico imposti all'EPI dal contratto del 1995, e confrontare poi tale importo con il vantaggio accordato all'EPI dallo Stato.
- (128) Come indicato, l'EPI, conformemente alla direttiva postale, ha introdotto una separazione contabile che attua una distinzione fra i costi e i ricavi per i prodotti di interesse generale e i costi e i ricavi per gli altri prodotti. Nel caso in oggetto, nel quale le attività di PI al di fuori del settore dei servizi di interesse economico generale sono state marginali nel periodo in esame, la Commissione può quantificare il costo netto supplementare degli obblighi di servizio pubblico assegnati all'EPI sulla base della separazione contabile certificata dell'impresa.
- (129) Come già menzionato, questo sistema indica il risultato operativo di ciascun prodotto di EPI. Aggiungendo (in caso di profitto) o sottraendo (perdita) il risultato operativo di ciascun servizio svolto in virtù di un

obbligo di interesse generale e la parte attinente di oneri finanziari, è possibile calcolare il costo netto supplementare complessivo sostenuto dall'impresa per l'adempimento della sua missione di servizio pubblico. In base a questo metodo sono inclusi nel calcolo tutti i collegamenti, redditizi e non redditizi. Al tempo stesso, dai costi netti supplementari complessivi dei servizi di interesse economico generale si trovano automaticamente dedotti i ricavi e ogni margine positivo realizzato da alcuni di questi servizi, e i ricavi generati nel settore riservato. D'altro lato, nel calcolo dei costi netti supplementari derivanti dai servizi di interesse economico generale vengono esclusi i costi e i ricavi derivanti da prodotti per i quali non è imposto alcun obbligo di interesse generale (anche quando sono venduti su tratte non redditizie).

- (130) La Commissione ha calcolato che i costi netti supplementari della missione di servizio pubblico ⁽⁴⁶⁾ affidata all'EPI e poi a PI nel periodo 1994-1999 sono i seguenti:

Tabella 2

Costi netti supplementari della missione di servizio pubblico affidata all'EPI e a PI

| | | | | | | <i>(in miliardi di ITL)</i> |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Totale |
| 3 654 | 2 226 | 2 746 | 3 153 | 3 404 | 3 433 | 18 656 |

- (131) Questi costi netti supplementari elevati sono dovuti a una serie di fattori: i) al fatto che EPI ha regolarmente registrato delle perdite anche nel settore riservato mentre la maggior parte delle sue attività era concentrata nel settore del servizio universale; ii) al pesante onere imposto dalla tariffa agevolata per la stampa e le pubblicazioni senza fini di lucro (che di per sé rappresenta tra un terzo e la metà dell'importo totale dei costi netti supplementari); iii) al numero ridotto di invii postali pro capite in Italia rispetto alla dimensione della rete (uno dei peggiori rapporti invii/rete in Europa); iv) alla bassa efficienza dell'operatore postale italiano.

sarebbero state ancora più elevate se lo Stato avesse chiesto una compensazione per la concessione di tale diritto esclusivo. Tali perdite sono parte dei costi netti supplementari dei servizi di interesse economico generale. Pertanto, anche se PI beneficia dell'innegabile vantaggio di essere l'unica impresa a poter operare nel settore dei servizi riservati, data la particolare situazione del presente caso (ad esempio la bassa efficienza di PI, il personale in esubero, la quota fra dimensioni della rete e numero di invii pro capite), questo vantaggio non è sufficiente a coprire i costi netti supplementari dei servizi di interesse economico generale. Di conseguenza, poiché

- (132) Questo metodo di calcolo del costo netto supplementare include il vantaggio conferito all'EPI dal diritto esclusivo ad esso concesso. Come indicato sopra, per consentire all'EPI di svolgere la sua missione lo Stato ha concesso all'impresa un diritto esclusivo. Nel settore riservato l'EPI ha tuttavia registrato regolarmente delle perdite, che

⁽⁴⁶⁾ Essi includono i costi netti della prestazione di tutti i servizi per i quali lo Stato ha imposto un obbligo di servizio pubblico. In pratica comprendono le perdite generate dai servizi universali postali e di telecomunicazione, dato che i servizi finanziari universali sono stati redditizi. A causa della mancanza di dati contabili per il 1994 e 1995 il costo netto dei servizi pubblici per quegli anni è stato arrotondato dalla Commissione sulla base del rapporto medio «costo netto dei servizi pubblici/risultato operativo» per il periodo 1996-1998.

i ricavi realizzati nel settore riservato non sono neanche sufficienti a coprire i costi supplementari dello stesso settore riservato, sottraendo tali ricavi dai costi netti supplementari dei servizi di interesse economico generale la Commissione ha già tenuto conto del vantaggio totale che PI può ottenere dal diritto esclusivo.

(133) Come indicato nella tabella 1, i fondi concessi all'EPI nello stesso periodo ammontano a 17 960 miliardi di ITL. Dato che nel periodo in questione il costo netto supplementare della missione di servizio pubblico è superiore al sostegno finanziario concesso all'EPI, la Commissione conclude che le misure in esame, più il vantaggio conferito all'EPI dal diritto esclusivo, non hanno portato a una sovracompensazione del costo netto supplementare della missione di interesse generale affidata all'EPI. Di conseguenza le misure di cui alla tabella 1 non costituiscono aiuti di Stato.

(134) Essendo giunta a tale conclusione, la Commissione non ritiene necessario verificare l'esistenza di sovvenzioni incrociate a favore di una particolare attività concorrenziale di PI⁽⁴⁷⁾.

(135) Per quanto riguarda il periodo 1959-1993 e la copertura delle perdite di APT, va osservato che, prima della legge n. 71/94, lo Stato non concedeva alcun rimborso per i costi derivanti da obblighi di servizio di interesse generale, e si limitava a finanziare le perdite realizzate da APT tramite anticipazioni di cassa. La cancellazione di tali anticipazioni di cassa può essere considerata come un rimborso ex post per i costi supplementari sostenuti da APT per l'espletamento della sua missione di interesse generale. APT, inoltre, non aveva una vera e propria contabilità, e le entrate e le uscite rientravano nel bilancio del Ministero. Eventuali disavanzi fra entrate e uscite costituivano parte integrante del bilancio dello Stato, e non il risultato economico di un'entità giuridica separata. APT, infine, non svolgeva alcuna attività concorrenziale significativa. Le perdite di APT potevano pertanto essere solo la conseguenza della fornitura di servizi di interesse economico generale.

(136) La Commissione ritiene che la copertura di tali perdite non sia una misura sproporzionata rispetto al costo

netto supplementare derivante dai servizi di interesse economico generale assegnati ad APT per un periodo di 34 anni. Va in effetti tenuto conto del fatto che dal 1994 il costo netto supplementare sostenuto da PI per l'adempimento della sua missione di interesse economico generale ammonta a circa 3 000 miliardi di ITL all'anno (cfr. sopra). Su questo punto la Commissione conferma pertanto la sua decisione di avvio del procedimento. Essa conclude in particolare che la somma di 35 835 miliardi di ITL per un periodo di 34 anni (1959-1993) non è superiore al costo netto supplementare sostenuto da APT per la prestazione, in quell'arco di tempo, di servizi di interesse economico generale.

VII. CONCLUSIONI

(137) La Commissione ritiene che i pagamenti per la raccolta e la consegna di corrispondenza per conto delle diverse amministrazioni pubbliche e la terza o frazione della cancellazione di debiti del 1999 (23 miliardi di ITL) non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(138) La Commissione ritiene che la copertura delle perdite accumulate da APT anteriormente al 1993, operata in virtù della legge n. 71/94 e della legge n. 3/99, non costituisca una misura sproporzionata rispetto ai costi netti supplementari della missione di servizio pubblico affidata ad APT per il periodo 1959-1993 e di conseguenza non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(139) La Commissione ritiene inoltre che le misure di sostegno esaminate, concesse nel periodo 1994-1999, più il vantaggio conferito all'EPI dal diritto esclusivo ad esso concesso, non abbiano portato a una sovracompensazione dei costi netti supplementari derivanti dalla missione di interesse generale affidata all'Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane SpA) per lo stesso periodo e di conseguenza non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

⁽⁴⁷⁾ Causa T-106/95 «FFSA», Racc. 1997, pag. I-911, punto 188 della motivazione.

I pagamenti per la raccolta e la consegna di corrispondenza per conto delle diverse amministrazioni pubbliche, effettuati

dall'Italia nel periodo in oggetto, e la cancellazione di debiti per 23 miliardi di ITL prevista dalla legge n. 3/99 non configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Il sostegno che l'Italia ha accordato alla «Poste Italiane SpA» (ex Ente Poste Italiane e precedentemente Amministrazione Poste e Telecomunicazioni) nel periodo 1959–1999 per mezzo delle misure esaminate nella presente decisione e la concessione del diritto esclusivo postale non ha dato luogo ad alcuna sovracompensazione dei costi netti supplementari derivanti

dalla missione di interesse generale affidata alla società e pertanto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2002

relativa all'aiuto di Stato C 62/2001 (ex NN 8/2000) concesso dalla Repubblica federale tedesca a favore di Neue Erba Lautex GmbH e Erba Lautex GmbH in fallimento

[notificata con il numero C(2002) 944]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/783/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni suddette⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Con lettera del 29 dicembre 1999 pervenuta il 3 gennaio 2000 la Germania ha informato la Commissione degli aiuti concessi a favore di Neue Erba Lautex GmbH, una società di nuova costituzione. Poiché gli aiuti erano già stati versati, l'operazione è stata registrata come aiuto non notificato con il numero NN 8/2000.

(2) Con lettera del 24 gennaio 2000 la Commissione ha posto una serie di domande, a cui è stata data risposta con lettere pervenute il 24 febbraio e il 6 marzo 2000. Ulteriori domande sono state poste con la lettera del 17 aprile 2000, che ha avuto risposta il 5 giugno 2000. Il caso è stato esaminato in un incontro con rappresentanti del governo tedesco tenutosi il 6 giugno 2000. Informazioni complementari sono state fornite il 6 luglio e il 9 ottobre 2000, nonché l'8 gennaio 2001. Il caso è stato nuovamente discusso in occasione di un incontro con rappresentanti del governo tedesco tenutosi il 28 febbraio 2001. Ulteriori questioni sono state inoltre sollevate con lettera del 15 marzo 2001, che ha avuto risposta il 9 e il 17 aprile 2001. Ulteriori domande sono state rivolte il 26 aprile 2001 e ulteriori informazioni sono pervenute alla Commissione il 7 maggio e il 6 giugno 2001.

(3) Con lettera del 30 luglio 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto. La Germania ha risposto con lettera del 21 settembre 2001, registrata il 24 settembre 2001.

(4) La decisione della Commissione di avviare un procedimento in merito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾. La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni da due concorrenti tedeschi e da un'associazione belga di produttori tessili, che sono state trasmesse alla Germania con le lettere dell'11 e del 21 dicembre 2001, e del 10 gennaio 2002. La Germania ha risposto con la lettera del 7 febbraio 2002, registrata il giorno successivo.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO

A. L'impresa

a) Neue Erba Lautex GmbH

(5) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, Neue Erba Lautex GmbH («NEL») è una società a responsabilità limitata con un capitale versato pari a 25 000 EUR. È stata costituita il 23 dicembre 1999 dal curatore fallimentare temporaneo di Erba Lautex GmbH, che aveva dichiarato fallimento il 2 novembre 1999⁽³⁾. NEL appartiene al 100 % a Erba Lautex GmbH iG (iG = in fallimento) e ha garantito il regolare proseguimento delle attività di quest'ultima senza interruzione. Obiettivo della costituzione della nuova impresa era quello di metterla in vendita e di trasferirle il patrimonio di Erba Lautex GmbH.

(6) Secondo la Germania, alcuni degli attivi della fallita Erba Lautex GmbH sono stati dati in affitto a NEL. Secondo i


⁽¹⁾ GU C 310 del 7.11.2001, pag. 3.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ La procedura fallimentare è stata avviata il 31 dicembre 1999.

documenti trasmessi alla Commissione, NEL doveva versare per detti beni un affitto mensile di 215 626 EUR (421 729 DEM). La Commissione, tuttavia, non dispone di alcun elemento da cui risulti se l'affitto viene effettivamente versato. Essa ha rilevato da Erba Lautex GmbH iG alcuni ordini in attesa di esecuzione.

- (7) L'impresa ha 249 dipendenti provenienti da Erba Lautex GmbH, 16 apprendisti e uno dei vecchi amministratori, il Sig. Matt⁽⁴⁾. In base alle informazioni fornite dalla Germania, a seguito di un accordo raggiunto con i rappresentanti del personale, sono stati rescissi i contratti dei 249 dipendenti di Erba Lautex GmbH iG, i quali hanno immediatamente firmato contratti diretti con NEL. Non sono stati versati indennizzi.
- (8) Struttura dell'impresa secondo la Germania:



- (9) NEL ha proseguito le attività di Erba Lautex GmbH iG, che era un'impresa tessile, ed è pertanto attiva anch'essa sul mercato tessile. Le attività dell'impresa sono riprese il 31 dicembre 1999. Come Erba Lautex GmbH iG, anche NEL ha sede a Neugersdorf (Sassonia), una regione

⁽⁴⁾ Secondo la Germania il Sig. Maron, un tempo investitore e dirigente di Erba Lautex GmbH, non svolge più questa funzione.

ammessa a beneficiare di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Tentativo di vendita di NEL

- (10) La Germania ha dichiarato già nel dicembre 1999 che il patrimonio di Erba Lautex veniva trasferito a NEL e che quindi quest'ultima sarebbe stata venduta mediante una gara d'asta aperta e senza condizioni, di cui il curatore fallimentare ha incaricato Price Waterhouse Coopers («PWC»). Secondo la Germania, l'offerta di vendita è stata pubblicata il 25 febbraio 2000 nel «Financial Times» e su Internet, oltre ad essere comunicata mediante lettera a 70 imprese tessili europee e internazionali. Il termine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente al 20 marzo 2000, è stato prorogato fino al 12 maggio 2000, al fine di dare agli interessati più tempo per depositare le offerte.
- (11) Secondo la Germania, trattative si sono svolte con numerosi interessati. Il procuratore fallimentare riteneva di potere concludere la vendita al più presto alla fine del febbraio 2001, cosa che non si è realizzata. La Germania ribadisce che sono in corso trattative con potenziali investitori, anche se non ne ha indicato né il numero né il nome per motivi di riservatezza.

La prevista ristrutturazione di NEL

- (12) La Germania ha presentato uno studio realizzato da PWC, in base al quale la costituzione di un successore di Erba Lautex GmbH era possibile solo se la nuova società veniva ristrutturata. I previsti costi di ristrutturazione della nuova società NEL sono riportati nella tabella che segue:

| Misure di ristrutturazione | Costi (Mio DEM) | Costi (Mio EUR) |
|---|--------------------|--------------------|
| Acquisto di terreni ed edifici (*) | 8,0 | 4,090 |
| Acquisto di beni mobili (**) | 6,0 | 3,067 |
| Nuovi investimenti | 8,0 | 4,090 |
| Liquidità | 27,0 | 13,805 |
| Rimborso di due prestiti alla BvS e al Land di Sassonia | 8,7 | 4,448 |
| TOTALE | 57,7 | 29,500 |

(*) Un esperto indipendente ha stimato il valore del terreno a 0,911 milioni di EUR (1,781 milioni di DEM) e quello degli edifici a 3,329 milioni di EUR (6,512 milioni di DEM).

(**) Valutati da un esperto indipendente a 5,9 milioni di DEM.

(13) Secondo la Germania si tratta di importi massimi. Non è stato chiarito come debbano essere finanziate tali spese, né, in caso di vendita di NEL, se è previsto lo stanziamento di fondi statali. Inizialmente la Germania aveva infatti dichiarato che la prevista ristrutturazione sarebbe stata avviata solo dopo la vendita di NEL. Da informazioni più recenti, tuttavia, emerge che è già stata avviata una serie di misure, quali la formazione dei dipendenti, lo sviluppo di nuovi prodotti e una modifica della strategia di impresa.

(14) Lo studio mostra che, dopo la ristrutturazione, NEL potrebbe tornare in utile entro il 2002. Secondo i dati più recenti, nel 2000 l'impresa ha registrato perdite per un importo di 1,62 milioni di EUR (3,169 milioni di DEM), ma non si è precisato come esse dovessero essere riassorbite, né se dovessero essere sostenute da NEL o da Erba Lautex GmbH. Le perdite registrate da NEL nel 2001 ammontavano, secondo i dati più recenti, a 0,5 milioni di EUR (1 milione di DEM).

b) *Erba Lautex GmbH in fallimento*

(15) La vecchia società Lautex Weberei und Veredlung GmbH era un'impresa tessile che, fino alla sua privatizzazione nel 1997, è stata gestita prima dalla Treuhandanstalt e poi dal suo successore, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben («BvS»). Nel 1998 l'impresa contava 360 dipendenti. Nel 1997 realizzò una cifra d'affari di 29,158 milioni di EUR (57,029 milioni di DEM) e disponeva di attività di valore pari a 45,976 milioni di EUR (89,921 milioni di DEM).

(16) Nel 1997 è stata privatizzata mediante vendita al gruppo Daun, un gruppo diversificato con sede in Germania, anch'esso attivo nel settore tessile, con 11 600 dipendenti e un fatturato di 0,72 miliardi di EUR (1,4 miliardi di DEM). Nell'aprile 1998 un nuovo investitore, il gruppo Maron, ha rilevato la metà del capitale sociale e l'impresa è stata ridenominata Erba Lautex GmbH. Anche il gruppo Maron opera nel settore tessile ed è proprietario della vecchia Erba GmbH, lavorazione di tessuti per camicie e camicette, nonché stabilimenti di tessitura e coloritura nella Repubblica ceca. Non sono stati forniti dati quanto al numero di dipendenti, alla cifra d'affari o alle attività del gruppo.

(17) Con la decisione 2000/129/CE⁽⁵⁾ la Commissione ha vietato un aiuto a Erba Lautex GmbH per un importo di 60,84 milioni di EUR (119 milioni di DEM). L'aiuto è

stato considerato incompatibile con il mercato comune in quanto non soddisfaceva i criteri degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994⁽⁶⁾. Di conseguenza, la Commissione ha disposto il recupero dell'aiuto e degli interessi maturati a decorrere dalla data della sua erogazione. Nel novembre 1999, Erba Lautex GmbH ha presentato istanza di fallimento. Secondo i dati forniti dalla Germania, l'aiuto inammissibile è stato notificato come parte delle attività. Fino ad ora non è stata recuperata alcuna parte dell'aiuto.

B. Le nuove norme di finanziamento

a) *I supposti aiuti al salvataggio*

(18) Il 23 dicembre 2000 NEL ha ricevuto dalla Sächsischen Aufbaubank («SAB») un prestito, descritto come aiuto al salvataggio, per un importo di 2,224 milioni di EUR (4,35 milioni di DEM). Il 1° febbraio 2001 la BvS ha concesso un altro prestito dello stesso importo per lo stesso scopo. Oltre a ciò, il 19 maggio 2001 la BvS ha messo a disposizione un ulteriore importo di 0,159 milioni di EUR (0,312 milioni di DEM). Un importo analogo è stato messo a disposizione dalla SAB l'8 giugno 2001. Secondo la Germania, questi prestiti sono stati concessi al tasso di riferimento.

(19) I supposti aiuti al salvataggio ammontano a 4,767 milioni di EUR (9,324 milioni di DEM). Sono stati concessi originariamente per un periodo di sei mesi, prorogato poi a dodici mesi, perché, secondo la Germania, l'inizio della ristrutturazione era stato posticipato. Secondo quanto sostiene la Germania, è stato raggiunto un accordo per il rimborso di questi prestiti, in base al quale, a partire dal 1° luglio 2001, doveva essere rimborsato, sia alla SAB che alla BvS, un importo mensile di 2 556 EUR (5 000 DEM). Tale accordo comporta tuttavia una consistente estensione della prevista durata dei prestiti (dodici mesi).

b) *L'aumento di capitale*

(20) Il 27 febbraio 2001 è stato comunicato alla Commissione che la BvS aveva restituito ai vecchi azionisti della Erba Lautex GmbH 3,289 milioni di EUR (6,434 milioni di DEM). Questo importo corrispondeva al rimborso del prezzo di acquisto dell'impresa e dell'aumento di capitale di 3,067 milioni di EUR (6 milioni di DEM), concordato con gli azionisti al momento della privatizzazione.

⁽⁵⁾ GUL 42 del 15.2.2000, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(21) La Germania ha fornito prove in base a cui, fra l'aprile 1998 e l'agosto 1999, ogni gruppo di azionisti ha versato 1,533 milioni di EUR (3 milioni di DEM) come capitale. Per contratto, la privatizzazione era subordinata alla condizione che gli aiuti concessi all'impresa fossero approvati dalla Commissione. Poiché quest'ultima, tuttavia, ha adottato una decisione negativa, gli investitori avevano diritto al rimborso degli importi versati. Il contratto di privatizzazione prevedeva che gli importi in oggetto venissero rimborsati agli investitori dalla BvS.

(22) Con l'avvio del procedimento la Commissione ha constatato che l'impresa aveva beneficiato di un aumento di capitale di 3,067 milioni di EUR (6 milioni di DEM) e che la BvS non aveva registrato tale importo come credito nei confronti di Erba Lautex GmbH nel quadro della procedura di fallimento. In risposta all'avvio del procedimento di indagine, la Germania ha comunicato alla Commissione che l'importo in questione, maggiorato degli interessi, era stato iscritto nella massa fallimentare il 27 luglio 2001, senza specificare tuttavia se il curatore fallimentare aveva accettato il credito.

III. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

(23) Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione è giunta alla conclusione che le misure finanziarie pubbliche a favore di NEL e di Erba Lautex costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nella sua precedente valutazione la Commissione ha considerato le due imprese come una sola unità economica perché NEL appartiene al 100 % a Erba Lautex iG, di cui ha proseguito l'attività prendendone in affitto gli attivi.

(24) La Commissione era dell'avviso che non ci fossero giustificazioni per la concessione di nuovi aiuti alla stessa unità produttiva e osservava in particolare che gli aiuti, dichiarati inammissibili nel luglio 1999, non erano stati rimborsati. In base alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, non possono essere concessi ulteriori aiuti fino alla restituzione di quello dichiarato inammissibile. Oltre a ciò, questo nuovo aiuto, come messo in rilievo dai ricorrenti, avrebbe chiaramente un effetto di cumulo lesivo sul mercato. La Commissione nutreva pertanto forti dubbi quanto alla compatibilità del nuovo aiuto con il mercato comune. Per questi motivi è stato avviato un procedimento formale di indagine.

IV. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(25) La Commissione ha ricevuto osservazioni da due concorrenti tedeschi e da un'associazione belga dei produttori tessili. Tutti i concorrenti hanno dichiarato che la prosecuzione dell'attività di Erba Lautex GmbH iG da parte di NEL ha provocato consistenti distorsioni della concorrenza, in particolare a causa dei bassi prezzi a cui lavorerebbe NEL. L'associazione belga dei produttori tessili ha manifestato preoccupazione per il fatto che, a causa del mancato rimborso dell'aiuto ritenuto inammissibile, Erba Lautex GmbH iG continua a operare tramite NEL e può praticare prezzi che, secondo le informazioni in possesso dell'associazione, sarebbero inferiori ai costi.

V. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(26) Nella sua risposta all'avvio del procedimento di indagine, la Germania ha insistito che la società di nuova costituzione NEL è una «Auffanggesellschaft» (società che subentra alla società in difficoltà) nel senso della deroga di cui alla nota 10 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (7). Di conseguenza l'unica eccezione alla norma generale secondo cui un'impresa di nuova costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione «sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999».

(27) Per la Germania una «Auffanggesellschaft» è un'impresa che viene costituita per proseguire le attività di un'impresa in fallimento. A questo scopo ne rileva gli attivi, mentre i passivi restano alla vecchia impresa. Entrambi i criteri sarebbero rispettati nel caso in oggetto. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, secondo cui NEL non può essere considerata una «Auffanggesellschaft» perché non è stata liquidata e i suoi attivi non sono stati rilevati, la Germania ritiene che l'avvio della procedura fallimentare possa essere considerato una forma di liquidazione e che l'affitto degli attivi sia assimilabile a un rilevamento.

(7) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(28) In merito alle osservazioni presentate da terzi, la Germania sostiene che NEL doveva lavorare con costi più elevati a quelli della vecchia Erba Lautex GmbH iG. In contrasto con quanto sostenuto dai concorrenti di NEL, la Germania afferma che l'impresa ha perso potenziali commesse proprio perché aveva chiesto prezzi superiori ai concorrenti e aggiunge che, in considerazione della difficile situazione in cui versa, NEL non può praticare una politica dei prezzi aggressiva.

VI. VALUTAZIONE

A. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(29) A NEL e Erba Lautex GmbH iG sono stati concessi aiuti finanziari a titolo di risorse statali, e in questo modo tali imprese sono state favorite rispetto ai loro concorrenti. Poiché il mercato tessile è un mercato europeo del prodotto fortemente competitivo, che soffre di sovraccapacità, il fatto di agevolare finanziariamente un'impresa rispetto ai suoi concorrenti rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari.

(30) Attualmente NEL lavora in perdita e ha dichiarato di avere bisogno di una ristrutturazione per poter proseguire l'attività con le proprie forze. Essa è inoltre interamente posseduta da Erba Lautex GmbH iG, un'impresa in fallimento e quindi, evidentemente, in difficoltà. Nell'avvio del procedimento di indagine, la Commissione ha espresso il parere che, tenuto conto delle difficoltà dell'impresa, un investitore privato non avrebbe messo a disposizione un tale sostegno finanziario. Per questo motivo i finanziamenti pubblici concessi a NEL e a Erba Lautex GmbH sono stati considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(31) Le misure descritte come aiuti al salvataggio, concesse dalla BvS, un ente pubblico, e dalla SAB, un istituto di credito pubblico, nonché la loro scadenza, costituiscono una prima serie di misure che deve essere valutata dalla Commissione. La Germania non ha mai contestato il fatto che tanto NEL quanto Erba Lautex GmbH iG debbano essere considerate imprese in difficoltà e riconosce che i prestiti direttamente concessi a NEL dalla BvS e dalla SAB devono essere considerati aiuti al salvataggio. La Commissione resta pertanto del proprio parere. La Germania contesta invece che debba essere considerato un aiuto l'aumento di capitale a favore di Erba Lautex GmbH perché ritiene che tale misura non rischi di falsare la concorrenza nel mercato comune o di incidere sugli scambi intracomunitari.

(32) In secondo luogo, la Commissione valuterà l'eventuale carattere di aiuto dell'aumento di capitale. Nell'avvio del procedimento di indagine, essa sosteneva che il rimborso dell'aumento di capitale — conformemente al contratto di privatizzazione — ai vecchi investitori di Erba Lautex GmbH non ha comportato per essi alcun vantaggio finanziario. Per contro, l'aumento di capitale stesso ha procurato un vantaggio a Erba Lautex GmbH iG, in quanto il capitale di quest'ultima aumentava di 3,07 milioni di EUR (6 milioni di DEM). Con il rimborso di questo importo da parte della BvS ai vecchi investitori di Erba Lautex GmbH iG, quest'ultima ha conservato tale vantaggio concesso successivamente mediante risorse pubbliche. Si deve tuttavia supporre che il vantaggio in questione sia stato concesso al momento della privatizzazione perché la BvS, accettando di rimborsare l'aumento di capitale agli investitori in caso di decisione negativa della Commissione in merito agli aiuti precedentemente concessi all'impresa, si è comportata come garante dell'aumento di capitale. In linea con la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽⁸⁾, il vantaggio è stato concesso nel momento in cui è stato assunto l'obbligo di coprire l'aumento di capitale e non nel momento in cui è stato invocato tale obbligo o sono stati effettuati pagamenti.

(33) Poiché il mercato tessile è fortemente competitivo ed esistono scambi fra gli Stati membri, un tale vantaggio finanziario rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari. La Commissione rimanda alla sua decisione 2000/129/CE, in cui vengono descritte le circostanze in cui ha avuto luogo la privatizzazione di Erba Lautex GmbH iG. Essa ritiene che nessun investitore privato si sarebbe impegnato a garantire un tale aumento di capitale senza la prospettiva di poterne ricavare un profitto.

(34) La Commissione resta pertanto del parere che tale misura debba essere considerata un aiuto di Stato nel senso dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Il fatto che, un anno dopo l'indennizzo degli investitori, le autorità tedesche abbiano fatto iscrivere tale credito nella massa fallimentare non modifica il carattere di aiuto dell'aumento di capitale. Al contrario, la mancanza di diligenza delle autorità tedesche potrebbe essere considerata un ulteriore vantaggio finanziario per l'impresa in fallimento e/o i suoi creditori.

⁽⁸⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

B. I beneficiari

- (35) Già nell'avvio del procedimento di indagine, la Commissione ha sollevato dubbi quanto al fatto che, come sostenuto dalla Germania, l'impresa di nuova costituzione NEL debba essere considerata l'unico beneficiario delle misure descritte come aiuti al salvataggio.
- (36) Nell'avvio del procedimento di indagine la Commissione partiva dal presupposto che NEL ed Erba Lautex GmbH iG costituissero una sola unità economica. NEL appartiene al 100 % a Erba Lautex GmbH iG, non dispone di attivi propri, ma li affitta da Erba Lautex GmbH iG per proseguirne le attività. Quest'ultima possiede tutto il capitale e gli attivi dell'unità di nuova costituzione e ne detiene così il controllo. La Commissione considera pertanto beneficiario degli aiuti in oggetto il gruppo costituito dalla società madre Erba Lautex GmbH iG e dalla sua controllata al 100 % NEL. Questa posizione si basa su un'analisi volta a determinare quale unità economica benefici in ultima analisi degli aiuti.
- (37) Le misure descritte come aiuto al salvataggio a favore di NEL sono andate a vantaggio anche di Erba Lautex GmbH iG. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, l'aiuto è stato utilizzato per la copertura delle spese correnti e per gli investimenti di sostituzione. Le spese correnti sono uscite che si verificano a seguito dell'utilizzo degli attivi. Nella fattispecie consistevano nelle spese per le retribuzioni e i salari, l'energia, le forniture di materie prime, ecc. Mentre gli aiuti per la copertura delle spese di personale andavano direttamente a vantaggio di NEL, poiché quest'ultima utilizza gli attivi e i macchinari di Erba Lautex GmbH iG, gli aiuti per la copertura delle spese derivanti dall'utilizzo di tali investimenti o dagli investimenti di sostituzione comportano anche un vantaggio per Erba Lautex GmbH iG. Per quanto concerne l'aumento di capitale, è evidente che ne ha beneficiato anche Erba Lautex GmbH.
- (38) Se si considera che NEL ed Erba Lautex GmbH iG costituiscono un gruppo e che gli aiuti sono andati a vantaggio di entrambe le imprese, esse possono essere considerate congiuntamente beneficiarie dell'aiuto.
- C. Deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE**
- (39) Il nuovo aiuto a favore del gruppo costituito da NEL e da Erba Lautex GmbH ammonta complessivamente a 7,834 milioni di EUR (15,324 milioni di DEM) ed è costituito da una misura descritta come aiuto al salvataggio di 4,767 milioni di EUR (9,324 milioni di DEM) e da un aumento di capitale di 3,067 milioni di EUR (6 milioni di DEM).
- (40) Poiché l'aiuto non è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti approvato, deve essere considerato dalla Commissione come un nuovo aiuto. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, contiene deroghe al divieto generale di concedere aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
- (41) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non si applicano nella fattispecie perché gli aiuti in oggetto non sono aiuti di tipo sociale, concessi a singoli consumatori, e non sono neppure destinati a porre rimedio a danni provocati da catastrofi naturali o da altri eventi straordinari; non si tratta neppure di aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale tedesca colpite dalla divisione della Germania. Nel caso in esame non sono applicabili neppure le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.
- (42) Altre deroghe sono contenute all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE. Poiché l'aiuto non è destinato allo sviluppo regionale ma al ristabilimento della redditività a lungo termine di un'impresa in difficoltà, potrebbe essere applicabile in questo caso solo la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in base alla quale possono essere autorizzati aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo di determinate attività economiche, a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. A ciò si aggiunge che le uniche misure che la Germania è disposta a considerare aiuti sono, a suo avviso, aiuti al salvataggio, che non ha mai sostenuto che si trattasse di aiuti a favore delle piccole e medie imprese («PMI»), né ha dimostrato il carattere di PMI dell'impresa.
- (43) La Commissione ha pubblicato orientamenti specifici per la valutazione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Dopo un primo esame essa ritiene che nel caso in esame non sono applicabili né la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, né quella per la tutela dell'ambiente o quella per le piccole e medie imprese, né gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, ma solo gli orientamenti per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Poiché una parte dell'aiuto è stata concessa dopo il 30 aprile 2000, si applicano gli orientamenti comunitari del 23 aprile 1999⁽⁹⁾ («Orientamenti»)⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 7.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi del punto 7.5 di tali orientamenti «La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

a) *Ammissibilità dell'impresa*

(44) La Germania ritiene che NEL sia l'unico beneficiario dell'aiuto e debba essere considerata una *Auffangesellschaft* nel senso della deroga di cui alla nota 10 degli orientamenti. Come si è visto, in base a detta nota gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione sono ammissibili per le imprese dei nuovi Länder risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999. Al momento dell'avvio della procedura di indagine la Commissione ha tuttavia constatato che, fino a quel momento, non si era registrato né una liquidazione né un rilevamento di attività. La Germania sostiene che l'avvio della procedura fallimentare è una forma di liquidazione e che l'affitto degli attivi è paragonabile a un rilevamento.

(45) La Commissione non condivide la tesi secondo cui la procedura fallimentare sarebbe una forma di liquidazione. La liquidazione consiste essenzialmente nella trasformazione degli attivi in liquidità. Essa comporta di norma la vendita degli attivi e il saldo delle passività in previsione della cessazione delle attività, nonché la ripartizione degli attivi dell'impresa fra i creditori e gli azionisti prima della sua dissoluzione. Il fallimento, per contro, può condurre a una riorganizzazione e alla prosecuzione delle attività dell'impresa, a condizione che esso non comporti la liquidazione e la ripartizione dei proventi della vendita. L'istanza di fallimento e la liquidazione costituiscono pertanto procedure diverse. L'avvio di un'istanza di fallimento non comporta la liquidazione dell'impresa, in particolare in base al diritto tedesco che prevede la possibilità di prosecuzione delle attività dell'impresa. Nel caso in esame si è deciso di proseguire le attività dell'impresa a tempo indeterminato. Gli effetti della decisione di avviare un'istanza di fallimento non sono pertanto assimilabili a quelli della decisione di liquidare l'impresa.

(46) La Commissione non può accogliere la tesi secondo cui l'affitto degli attivi sarebbe assimilabile a un rilevamento. Per sua natura, un contratto di affitto è del tutto diverso da un contratto di vendita. In un contratto di affitto l'affittuario prende in affitto gli attivi dal locatore, il quale conserva il diritto di proprietà, mentre l'affittuario acquisisce il diritto a utilizzare il bene per un determinato periodo di tempo in contropartita del pagamento di un affitto o locazione. In un contratto di vendita, invece, il diritto di proprietà viene trasferito dal venditore all'acquirente dietro compenso. I diritti e i doveri degli

acquirenti e degli affittuari sono pertanto sostanzialmente diversi e non sono affatto comparabili nel senso della nota 10 degli orientamenti.

(47) In secondo luogo, nella fattispecie tutte le operazioni in esame hanno avuto luogo nell'ambito dello stesso gruppo in quanto NEL non costituisce un'impresa indipendente, ma è posseduta al 100 % dalla società madre Erba Lautex GmbH iG. In tali circostanze gli attivi non sono stati «rilevati» nel senso inteso dagli orientamenti. La Commissione è pertanto dell'avviso che i criteri di cui alla nota 10 degli orientamenti non siano soddisfatti e deve pertanto valutare, sulla base degli orientamenti, se l'aiuto a favore del gruppo possa essere considerato un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione.

b) *Conformità con i criteri degli orientamenti*

(48) Per quanto riguarda le misure che anche la Germania considera aiuti, deve trattarsi di aiuti al salvataggio concessi esclusivamente a favore di NEL. Come si è visto, la Commissione è invece del parere che tutto il gruppo costituito da Erba Lautex iG e dalla sua controllata al 100 % NEL ne debba essere considerato il beneficiario e che anche l'aumento di capitale costituisca un aiuto, da valutare sulla base degli orientamenti.

(49) Per essere considerate aiuti al salvataggio nel senso degli orientamenti, le misure devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di prestiti o garanzie di prestiti, da concedere a condizioni di mercato e da restituire entro un termine non superiore a dodici mesi. Devono essere concessi in caso di gravi difficoltà sociali per un periodo di tempo limitato, di norma sei mesi, per consentire di determinare il futuro dell'impresa e preparare un piano di ristrutturazione o liquidazione.

(50) L'aumento di capitale non costituisce tuttavia un aiuto alla liquidazione e, in base alle informazioni disponibili, non è stato concesso a condizioni di mercato. Oltre a ciò, nel caso in esame il termine consueto di sei mesi per cui può essere attribuito un aiuto al salvataggio è stato notevolmente superato senza fornire giustificazioni. A ciò si aggiunge che, in base alle informazioni disponibili, l'impresa dovrebbe restituire l'aiuto in oggetto, descritto come aiuto al salvataggio, entro un termine di otto anni, senza prevedere il versamento di interessi. Infine, sussistono gravi dubbi quanto all'effettivo rimborso dell'aumento di capitale.

- (51) A ciò si aggiunge il fatto che la Commissione può stabilire se sono stati concessi aiuti solo quando si può valutare il futuro del beneficiario. Il futuro di NEL era già stato valutato perché il piano di ristrutturazione dell'impresa era stato presentato già al momento della sua costituzione e prima della concessione degli aiuti descritti come aiuti al salvataggio. Per quanto riguarda Lautex GmbH iG, il suo futuro resta vago perché fino ad ora si è deciso solo che essa prosegua le sue attività tramite NEL a tempo indeterminato.
- (52) Secondo la Germania, l'aiuto al salvataggio era necessario a NEL fino all'avvio della ristrutturazione. La Commissione ritiene invece che, secondo gli orientamenti, l'obiettivo degli aiuti al salvataggio sia consentire la prosecuzione delle attività dell'impresa fino al momento in cui può essere presa una decisione in merito alla sua sopravvivenza. Anche se si consente una certa flessibilità, tali aiuti non possono essere concessi a tempo indeterminato. Questo è avvenuto invece nel caso in oggetto perché la ristrutturazione doveva cominciare con la vendita di NEL, per la quale tuttavia non è stata prevista una data. Due anni dopo l'avvio della procedura di gara, la vendita non ha ancora avuto luogo, mentre sono già state evidentemente realizzate alcune misure di ristrutturazione, nonostante NEL non sia ancora stata venduta. Ciò non può tuttavia garantire la compatibilità del cosiddetto aiuto al salvataggio, ma implica piuttosto che gli aiuti avrebbero dovuto essere interamente rimborsati, cosa che non è avvenuta.
- (53) Su tale base la Commissione deve concludere che gli aiuti non sono ammissibili come aiuti al salvataggio, né può riconoscerli come aiuti alla ristrutturazione per i motivi addotti qui di seguito.
- (54) In primo luogo, la Germania non ha presentato un piano di ristrutturazione per tutto il gruppo, ma ha sostenuto di recente che la costituzione di una società controllata a cui trasferire gli attivi redditizi possa essere considerata una forma di ristrutturazione. Ciò significherebbe tuttavia che, in realtà, verrebbe ristrutturata Erba Lautex GmbH iG, per la quale non è previsto, tuttavia, un piano di ristrutturazione o liquidazione. L'unico piano presentato alla Commissione riguarda infatti NEL, vale a dire una parte del gruppo.
- (55) In secondo luogo, non è realistico prevedere che il gruppo possa riacquistare, seppure parzialmente, la propria redditività. La Germania non ha mai dichiarato che la redditività di Erba Lautex GmbH iG potesse essere ristabilita. Nel verbale della prima assemblea dei creditori si afferma che la società in fallimento non poteva essere rivitalizzata. Anche se la Germania ritiene possibile ristabilire la redditività di NEL, ciò è possibile solo tramite la sua cessione. È chiaro tuttavia, come ripetutamente rilevato, che nessun investitore è disposto a rilevare il nuovo soggetto. Non esiste pertanto un contributo rilevante dei beneficiari dell'aiuto, né può essere previsto.
- (56) In conclusione, la Commissione deve tenere conto delle osservazioni presentate da terzi, secondo cui la prosecuzione delle attività di Erba Lautex GmbH iG, resa possibile dagli aiuti non recuperati e incompatibili e dai nuovi aiuti, provoca una distorsione della concorrenza nel mercato comune.
- c) *Applicazione della dottrina Deggendorf*
- (57) Nell'avvio del procedimento di indagine, la Commissione ha ritenuto opportuno verificare il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili nella decisione 2000/129/CE. In base alla sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 1997 nella causa Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania⁽¹¹⁾, quando esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, fra cui, se del caso, le circostanze già valutate in una decisione precedente e gli obblighi imposti a uno Stato membro con tale decisione. Nella valutazione del nuovo aiuto, la Commissione deve valutare l'effetto di cumulo in relazione alla distorsione della concorrenza e gli aiuti incompatibili non recuperati.
- (58) La decisione 2000/129/CE aveva stabilito che gli aiuti di Stato per un importo di 60,844 milioni EUR (119 milioni DEM) a favore di Erba Lautex GmbH erano stati concessi illegalmente e non erano compatibili con il mercato comune. L'articolo 2 di detta decisione imponeva alla Germania di recuperare gli aiuti dai beneficiari. Poiché la decisione non è stata contestata dalla Germania entro i termini previsti, è diventata esecutiva.
- (59) Si ricordi a tale proposito che l'obiettivo del recupero di un aiuto concesso illegalmente e non compatibile con il mercato comune consiste nel porre termine alle distor-

⁽¹¹⁾ Racc. 1997, pag. I-2549.

sioni della concorrenza provocate dall'aiuto nel mercato comune. Nel caso in oggetto va messo in rilievo che, fino ad ora, non è stato recuperato alcun aiuto e che Erba Lautex GmbH iG continua a operare, tramite NEL, nello stesso mercato. Non si è quindi posto termine alle distorsioni della concorrenza e i nuovi aiuti, non contribuiscono al miglioramento della situazione e anzi mettono Erba Lautex GmbH in condizione di proseguire le proprie attività tramite NEL. La Commissione è pertanto del parere che i nuovi aiuti abbiano un effetto di cumulo lesivo sulla concorrenza.

VII. CONCLUSIONI

- (60) La Commissione è giunta alla conclusione che la Germania ha dato esecuzione illegalmente agli aiuti in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Oltre a ciò, gli aiuti incompatibili con il mercato comune hanno un effetto di cumulo lesivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti della Germania a favore del gruppo costituito da Erba Lautex GmbH iG e dalla sua controllata al 100 % Neue Erba Lautex GmbH, di importo pari a 7,834 milioni di EUR (15,324 milioni di DEM), non sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Repubblica federale di Germania prende tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario, di cui all'articolo 1, l'aiuto concesso illegalmente.
2. Il recupero dell'aiuto viene eseguito immediatamente in conformità delle disposizioni del diritto tedesco, nella misura in cui esse consentono un'applicazione tempestiva ed efficace della presente decisione. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui i beneficiari hanno avuto la disponibilità dell'aiuto illegale fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2002****relativa a presunti aiuti di Stato della Repubblica federale di Germania in favore di imprese del parco industriale di Wörth (Industriepark Wörth)***[notificata con il numero C(2002) 1482]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/784/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, conformemente ai detti articoli⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 28 settembre 2000 la DG Concorrenza ha chiesto alla Germania informazioni in merito al progetto. La Germania ha risposto con lettera dell'8 novembre 2000. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 10 gennaio 2001, alla quale la Germania ha risposto il 30 gennaio 2001.
- (2) Il 25 luglio 2001 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di esame. La Germania si è espressa sull'avvio di tale procedimento con lettere del 16 agosto 2001 e del 29 agosto 2001. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 25 ottobre 2001, alla quale la Germania ha risposto il 19 novembre 2001.

All'avvio del procedimento sono state presentate delle osservazioni da parte del Regno Unito sia il 5 novembre 2001 che il 19 dicembre 2001, successivamente inoltrate a chi di competenza in Germania. Le autorità tedesche hanno espresso le proprie osservazioni in merito il 23 novembre 2001 e il 28 novembre 2001. La Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti al Regno Unito con

lettere del 20 novembre 2001 e 16 gennaio 2002, alle quali il Regno Unito ha risposto con lettere del 19 dicembre 2001 e dell'11 febbraio 2002.

II. DESCRIZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DEI PRESUNTI AIUTI

- (3) Il Landkreis Germersheim e la società «Struktorentwicklungsgesellschaft für das Gebiet des Landkreises Germersheim» mbH hanno costituito insieme la società Industriepark Wörth GmbH (IPW). Obiettivo della società è quello di allestire un nuovo parco industriale su un sito adiacente ad un impianto di produzione di DaimlerChrysler.
- (4) IPW ha investito 6,6 milioni di DEM nella creazione di superfici industriali su quest'area, che vengono date in affitto a ditte di subfornitura della DaimlerChrysler (MAGNA Seating Systems GmbH, Grammer AG e Fritzmeier Composite). Il governo federale ha dichiarato che i subfornitori stanziati nel parco industriale non avrebbero presentato richiesta di aiuti agli investimenti.
- (5) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, nel parco industriale l'affitto di superfici destinate ai magazzini ed alla produzione ammonta a 9 DEM/m², quello di superfici destinate ad uffici 12 DEM/m².

III. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO FORMALE DI ESAME

- (6) La Commissione nutreva dubbi sul fatto che i contratti d'affitto stipulati tra IPW ed i subfornitori corrispondessero alle «normali condizioni di mercato». Considerando che il Landkreis Germersheim ha acquisito una partecipazione di maggioranza a IPW, era ovvio supporre che ai subfornitori venissero praticate condizioni preferenziali, in quanto gli azionisti di IPW hanno un evidente interesse ad attirare le imprese nella regione. Si riteneva inoltre che il progetto IPW dovesse innanzitutto garantire che i subfornitori di DaimlerChrysler si stabilissero nel parco industriale di Wörth.

(1) GU C 280 del 4.10.2001, pag. 2.

- (7) Per la mancanza di più precise informazioni la Commissione non ha nemmeno potuto verificare se il prezzo d'affitto richiesto ai subfornitori corrispondesse all'incirca, come affermato dalle autorità tedesche, a quello richiesto per locali analoghi. Alla Commissione, inoltre, non è stata presentata documentazione sufficiente a concludere che, grazie al progetto, la società pubblica d'investimento IPW stesse apportando ai suoi azionisti un utile con questo progetto. La Commissione teme pertanto che il progetto potesse avere carattere di aiuto di Stato accordato sotto forma di concessione di un prezzo di affitto a condizioni preferenziali, ed essere dunque incompatibile con il mercato comune.

IV. OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

- (8) A detta della Germania gli affitti nel parco industriale si situano a livello dei prezzi di mercato. Per dare maggiore risalto a tale asserzione sono stati presentati diversi atti.
- (9) Due agenti immobiliari hanno confermato che nella regione si affittano siti industriali comparabili ad un prezzo per metro quadrato di 5-7,5 DEM (2,56-3,83 EUR) per capannoni da adibire a magazzini o luoghi di produzione, e di 7,5-9,5 DEM (3,83-4,86 EUR) per superfici da destinare ad uffici. Uno sguardo al progetto sullo sviluppo economico del Palatinato Meridionale del Landkreis Germersheim riguardante le condizioni alle quali attualmente vengono offerti immobili ad uso industriale fa emergere che il prezzo per metro quadrato per superfici da destinare ad uffici non supera attualmente i 12 DEM (6,14 EUR), mentre quello per superfici da adibire a magazzini è di massimo 10 DEM (5,11 EUR). Sugli annunci del mercato immobiliare di un giornale locale vengono offerti locali per magazzini al di sotto di 5 DEM/m² (2,56 EUR/m²), e superfici per uffici che non oltrepassano i 10 DEM/m² (5,11 EUR/m²).
- (10) Da una lettera inviata ad un'impresa che si è stabilita nel parco industriale (Grammar Wörth GmbH) risulta che detta impresa, nel sito industriale dove era precedentemente localizzata, pagava 7 DEM/m² di affitto, dunque una cifra inferiore a quella attuale. DaimlerChrysler AG ha confermato di affittare sulla propria area di produzione, nelle immediate vicinanze del parco industriale, delle superfici industriali al prezzo di 8,83 DEM/m² (4,51 EUR/m²).
- (11) Secondo la Germania i documenti dimostrano che gli affitti nel parco industriale di Wörth, raffrontati a siti industriali comparabili della regione, si trovano ad un livello superiore. Di conseguenza un'eventuale agevolazione delle imprese insediate nel parco industriale mediante affitto inferiore al livello di mercato potrebbe essere esclusa. La Germania ha inoltre presentato gli utili previsti nel piano operativo, come pure una copia del contratto sottoscritto dai soci.

V. OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZI

- (12) Il Regno Unito ha presentato delle osservazioni, a nome dell'Industrial Development Board dell'Irlanda del Nord, facendo presente che i prezzi d'affitto di Wörth, commisurati ai prezzi delle superfici da destinare ad attività industriali in Irlanda del Nord, risultano apparentemente molto bassi.
- (13) Replicando alle riserve espresse dal Regno Unito, la Germania ha sottolineato che le cifre riportate dall'Irlanda del Nord corrispondono probabilmente ad affitti annuali, mentre quanto comunicato alla Commissione si riferiva ad un affitto mensile.
- (14) Con lettera dell'11 febbraio 2002, il Regno Unito ha ritirato le proprie osservazioni perché queste si fondavano su un'errata interpretazione delle informazioni. Alla luce del chiarimento della situazione non vi sarebbe più ragione di ritenere che i prezzi d'affitto del parco industriale di Wörth, in rapporto a quelli di superfici comparabili in Irlanda del Nord, falsino la concorrenza.

VI. VALUTAZIONE GIURIDICA DELLA MISURA

- (15) Il sito del parco industriale viene dato in affitto da una società fondiaria di proprietà dello Stato. Si tratta dunque di un investitore pubblico. Per stabilire se le condizioni alle quali le ditte di subfornitura possono prendere in affitto superfici industriali nel parco industriale di Wörth contenessero elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione ha verificato che i prezzi d'affitto non risultassero discriminanti, che corrispondessero ai prezzi di mercato e che gli investimenti fruttassero dei rendimenti.
- (16) In linea generale ogni impresa interessata può installarsi nel parco industriale di Wörth, come è stato confermato dalle autorità tedesche.
- (17) La Commissione ha confrontato gli affitti pagati dalle imprese del parco industriale di Wörth con quelli normalmente praticati sul mercato per siti industriali comparabili della regione. I prezzi d'affitto in regione per superfici comparabili da adibire a magazzino o centro di produzione variano da circa 5 DEM/m² (2,56 EUR/m²) ai 10 DEM/m² (5,11 EUR/m²), mentre per quelle da destinare ad uffici sono compresi tra 7,50 DEM/m² (3,83 EUR/m²) e 12 DEM/m² (6,14 EUR/m²).

- (18) La Commissione è pertanto dell'avviso che nel parco industriale di Wörth gli affitti richiesti pari a 9 DEM/m² (4,6 EUR/m²) per superfici da adibire alla produzione e a 12 DEM/m² (6,14/m²) per superfici da destinare ad uffici possano essere considerati come prezzi normali di mercato, corrispondenti a quelli che vengono pagati in siti industriali comparabili della regione. Dal piano operativo presentato dalle autorità tedesche la Commissione deduce inoltre che il progetto genera per IPW ed i suoi soci un risultato netto positivo.

VII. CONCLUSIONE

- (19) La Commissione stabilisce che le summenzionate condizioni di affitto sono quelle normali del mercato e non configurano pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le condizioni di affitto del parco industriale di Wörth (Industriepark Wörth) corrispondono alle «normali condizioni di mercato» e non configurano pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2002

relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere, a norma dell'articolo 21 della legge della Regione Sardegna n. 21/2000, alle imprese agricole che utilizzano combustibili diversi dal metano

[notificata con il numero C(2002) 1785]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/785/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera dell'11 gennaio 2001, protocollata il 16 gennaio 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le misure di aiuto contemplate dalla legge della Regione Sardegna 14 novembre 2000, n. 21.
- (2) Con lettere del 7 maggio 2001, e del 22 giugno 2001, protocollate rispettivamente il 10 maggio 2001 e il 25 giugno 2001, le autorità italiane hanno trasmesso informazioni supplementari.
- (3) Con lettera del 25 luglio 2001 la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni in merito alle misure previste agli articoli da 1 a 12 e da 14 a 20 della legge 21/2000 e di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo agli aiuti di cui all'articolo 21 della medesima.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi.
- (5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

- (6) Le autorità italiane hanno inviato osservazioni riguardo all'avvio del procedimento con lettera dell'11 febbraio 2002.

II. DESCRIZIONE DEGLI AIUTI

- (7) La legge regionale 21/2000 disciplina la concessione di una vasta tipologia di aiuti a favore dei settori agricolo e forestale della Regione Sardegna. La legge, costituita da ventotto articoli, sostituisce numerose leggi regionali vigenti nel settore agricolo adeguando le disposizioni regionali agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽²⁾.
- (8) L'articolo 21 della legge 21/2000 prevede aiuti finalizzati al contenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti alle imprese agricole a copertura della differenza di costo tra il metano e il carburante agricolo utilizzato, a condizione che quest'ultimo non usufruisca di altre agevolazioni. Nella lettera dell'11 febbraio 2002 inviata in risposta all'avvio del procedimento, le autorità italiane hanno affermato che l'aiuto riguarda soltanto i serricoltori. La formulazione dell'articolo è tuttavia generale e non esclude alcun tipo di impresa. La concessione dell'aiuto cessa con l'attuazione del «programma di metanizzazione della Sardegna» di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73.
- (9) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, la misura è giustificata dal costo molto più elevato del gasolio rispetto al metano, che non è disponibile sull'isola per mancanza di una rete di metanizzazione. Secondo i calcoli delle autorità italiane, il costo di 10 Cal. gasolio nell'isola sarebbe di 1,125 lire a fronte di 0,63 lire per 10 Cal. metano.

⁽¹⁾ GU C 20 del 23.1.2002, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(10) Secondo le autorità italiane, la mancanza di una rete di metanizzazione rappresenta per l'isola una grave disparità e uno svantaggio strutturale che incidono pesantemente sui costi di produzione degli agricoltori sardi, creando condizioni di disequilibrio nei confronti dei produttori di altre regioni che possono usufruire di una fonte energetica (metano) molto meno cara del gasolio. In questo contesto, gli aiuti sarebbero destinati semplicemente a porre i produttori dell'isola nelle stesse condizioni di competitività dei produttori agricoli operanti in regioni metanizzate, fino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna.

(11) L'aiuto non è stato erogato dalle autorità italiane.

III. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

(12) Con lettera dell'11 febbraio 2002, protocollata il 13 febbraio 2002, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso i commenti delle autorità italiane alle osservazioni formulate dalla Commissione nella decisione relativa all'avvio del procedimento.

(13) Nella lettera si afferma che l'aiuto interesserebbe esclusivamente i serricoltori, ossia una produzione di 757 000 quintali destinata quasi interamente al consumo interno, a fronte di una produzione nazionale di 13 000 000 quintali.

(14) L'aiuto sarebbe inoltre concesso per un periodo limitato in quanto il governo italiano, con il sostegno della Comunità europea, ha approvato il programma di metanizzazione della Sardegna.

(15) Le autorità italiane concordano con la Commissione sul fatto che l'aiuto non ha effetti strutturali sul settore nel suo complesso e non può pertanto essere approvato in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Tuttavia, poiché i costi di riscaldamento delle serre in Sardegna sono molto maggiori di quelli di altre regioni italiane e di altri Stati membri che possono beneficiare del metano, esse ritengono che si possa sostenere che l'aiuto, lungi dall'esonerare i serricoltori dell'isola dai costi che devono essere sostenuti da tutte le altre imprese, mettono le prime in condizioni di parità con le seconde. A tale riguardo le autorità italiane sottolineano che il costo elevato del gasolio comporta una sottoutilizzazione delle serre, con il conseguente aumento dei costi fissi, la diminuzione delle potenzialità delle imprese e la perdita di mercati potenziali per prodotti con caratteristiche particolari molto apprezzati dai consumatori.

(16) Inoltre, dato che la Sardegna è una regione ammessa all'obiettivo 1, l'aiuto potrebbe beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato come aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

IV. VALUTAZIONE

(17) Secondo l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Sussistenza degli aiuti

(18) L'articolo 21 della legge n. 21 prevede la possibilità di concedere alle imprese agricole un contributo a copertura della differenza di costo tra due tipi di combustibile: il metano e il gasolio. Grazie alla misura in oggetto, che è finanziata mediante risorse pubbliche, i beneficiari, che sono esclusivamente aziende agricole della Sardegna, fruiscono del finanziamento per spese che normalmente sarebbero state a loro carico, a scapito di altre aziende che non ricevono aiuti analoghi. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di imprese concorrenti, si può verificare una distorsione della concorrenza nei riguardi delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto⁽³⁾.

(19) Nella lettera di avvio del procedimento la Commissione ha sostenuto che, poiché le imprese beneficiarie dell'aiuto operano in un mercato internazionale fortemente competitivo, la misura di cui trattasi incide sugli scambi tra Stati membri⁽⁴⁾ e ricade dunque nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(20) Nella risposta, come già indicato al considerando 13, le autorità italiane hanno sottolineato la natura limitata dell'aiuto, che interesserebbe esclusivamente le serre per una produzione di 757 000 quintali destinata quasi interamente al consumo interno, a fronte di una produzione nazionale di 13 000 000 quintali.

⁽³⁾ Cfr. la sentenza della Corte 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Paesi-Bassi/Commissione delle Comunità europee — Raccolta 1980, pag. 2671.

⁽⁴⁾ Nel 1999 le esportazioni di prodotti agricoli dell'Italia verso gli altri Stati membri dell'UE hanno raggiunto i 10 258 milioni di euro, mentre le importazioni di prodotti agricoli dai paesi dell'UE verso l'Italia erano pari a 15 271 milioni di euro (Fonte: Eurostat).

- (21) A tale riguardo occorre sottolineare che, contrariamente alle affermazioni delle autorità italiane, l'articolo 21 della legge 21/2000 che prevede la concessione dell'aiuto di cui trattasi, nella sua formulazione, non limita la concessione degli aiuti ai serricoltori ma si applica a tutte le imprese agricole che soddisfano i criteri da esso stabiliti. Non si può dunque escludere che l'aiuto venga erogato anche a imprese in grado di esportare verso altri Stati membri. Quanto al carattere limitato dell'aiuto, occorre sottolineare che l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri⁽⁵⁾. Per il settore agricolo questa posizione trova riscontro nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis», che esclude esplicitamente l'attività agricola dal proprio campo di applicazione⁽⁶⁾.
- (22) Quanto al fatto che le imprese beneficiarie operano prevalentemente sul mercato interno dell'isola, va osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un aiuto a favore di un'impresa può incidere sugli scambi tra Stati membri ed essere di natura tale da falsare la concorrenza, anche quando l'impresa non esporta in altri Stati membri ma si trova in concorrenza sul mercato interno con i produttori di altri Stati membri. Qualora infatti uno Stato membro conceda un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultare invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti sul mercato di questo Stato membro risultano ridotte. Un aiuto siffatto è quindi idoneo ad incidere sul commercio tra Stati membri ed a falsare la concorrenza⁽⁷⁾.
- (23) Visto che i prodotti agricoli sono oggetto di importanti scambi a livello comunitario, la Commissione conclude che le misure esaminate rientrano nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (24) Il divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato è seguito da deroghe, enunciate ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.
- (25) Considerata la natura e gli obiettivi degli aiuti in questione, le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sono manifestamente inapplicabili. L'Italia non ha peraltro chiesto l'applicazione di tale disposizione del trattato.
- (26) L'articolo 87, paragrafo 3, precisa le circostanze in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Tale compatibilità deve essere valutata dal punto di vista comunitario e non da quello di un particolare Stato membro. Nell'interesse del funzionamento del mercato comune, le deroghe al divieto di erogare aiuti di Stato devono essere interpretate in maniera restrittiva.
- (27) Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), va osservato che l'aiuto in esame non è finalizzato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana.
- (28) L'aiuto, inoltre, non è né destinato né è idoneo a promuovere o conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.
- (29) Secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.
- (30) Nelle osservazioni inviate in risposta all'avvio del procedimento, le autorità italiane hanno invocato l'applicabilità di tale deroga. A sostegno di tale argomento esse hanno fatto presente che la Sardegna è una regione ammessa all'obiettivo 1 con un tasso di occupazione pari, nel 1999, al 36,9 %⁽⁸⁾ ed implicante che in media ciascun lavoratore dell'isola ha due persone a carico.
- (31) L'argomentazione delle autorità italiane non può essere accolta. Va innanzi tutto sottolineato che la classificazione nell'«obiettivo 1» è finalizzata agli interventi dei Fondi strutturali⁽⁹⁾ e non dà diritto agli aiuti previsti all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, anche

(5) Cfr. la sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee; Raccolta 1990, I, pag. 959, e sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-272/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1994, I, pag. 4103.

(6) GUL 10 del 13.1.2001, pag. 31.

(7) Cfr. la sentenza della Corte 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1988, pag. 4067.

(8) Fonte: Istat.

(9) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GUL 161 del 26.6.1999, pag. 1).

se nella maggior parte dei casi le zone definite per i fondi strutturali e le zone definite per gli aiuti di Stato coincidono. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, le regioni ammesse all'obiettivo 1 possono beneficiare di un tasso di aiuto più favorevole rispetto alle regioni che non ne fanno parte, ma unicamente a livello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁽¹⁰⁾. Tali aiuti sono comunque autorizzati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato come aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, e non ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che viene invece invocato dalle autorità italiane.

(32) Possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato soltanto taluni aiuti concessi in determinate regioni della Comunità che rispondono a criteri e condizioni specifici ed estremamente rigorosi definiti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹¹⁾. Tali orientamenti non si applicano al settore agricolo⁽¹²⁾, per cui l'argomentazione delle autorità italiane non può essere accolta. Per di più, a norma dei punti 4.15 e 4.17 di tali orientamenti, gli aiuti al funzionamento possono essere autorizzati solo in casi eccezionali ed a condizione che siano di natura regressiva, presupposti che non sussistono nella fattispecie.

(33) Dalle considerazioni che precedono si desume che l'aiuto in esame potrebbe beneficiare soltanto della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. A tal fine, occorre stabilire se l'aiuto rispetta le disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che si applicano a tutti gli aiuti di Stato concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato⁽¹³⁾.

(34) Come già indicato, la misura in questione prevede la possibilità di erogare aiuti a copertura della differenza di costo tra il carburante agricolo utilizzato dalle aziende dell'isola — il gasolio — e il metano. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, la misura è giustificata dal costo molto maggiore del gasolio rispetto al metano⁽¹⁴⁾, non disponibile sull'isola per la mancanza di una rete di metanizzazione. Secondo le autorità italiane, tale mancanza rappresenta una grave disparità e uno svantaggio strutturale che incidono pesantemente sui costi di produzione degli agricoltori sardi, creando condizioni di disequilibrio nei confronti dei produttori di altre regioni che possono usufruire di una fonte energetica (metano) molto meno cara del gasolio. In questo contesto, gli aiuti sarebbero destinati semplicemente a porre i produttori dell'isola nelle stesse condizioni di competitività rispetto ai produttori agricoli operanti in regioni metanizzate, fino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna.

(35) Nell'avvio del procedimento, nel sollevare dubbi circa la compatibilità dell'aiuto in questione con il mercato comune, la Commissione ha fatto valere che un contributo a copertura della differenza di costo tra un tipo di combustibile più costoso come il gasolio e uno meno costoso come il metano mira esclusivamente ad aiutare gli agricoltori sardi a contenere i costi globali di produzione riducendo artificialmente (mediante risorse statali) l'incidenza di uno degli elementi che determinano tali costi. Riducendo artificialmente i costi globali di produzione delle imprese beneficiarie, l'aiuto in questione porta ad un miglioramento «artificioso» della competitività delle imprese beneficiarie a scapito delle imprese concorrenti della Comunità che devono far fronte al costo completo dei fattori di produzione oppure trovare soluzioni produttive più innovative per cercare di ridurli. Un aiuto di questo tipo è, per definizione, un aiuto al funzionamento⁽¹⁵⁾ senza alcun effetto strutturale sul settore e pertanto incompatibile con il mercato comune.

(36) Tale principio è illustrato chiaramente al punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo il quale «fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune».

⁽¹⁰⁾ Cfr. i punti 4.1 e 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

⁽¹¹⁾ GUC 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽¹²⁾ *Ibidem*, punto 2.

⁽¹³⁾ Cfr. il punto 2.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

⁽¹⁴⁾ Secondo i calcoli delle autorità italiane, il costo di 10 Cal. gasolio sarebbe di 1,125 lire a fronte di 0,63 lire per 10 Cal. metano.

⁽¹⁵⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale 8 giugno 1995 nella causae T-459/93, Siemens SA/Commissione, Raccolta 1995, pag. 1675.

- (37) La legislazione comunitaria non prevede la possibilità di concedere aiuti al funzionamento come quelli in oggetto. La Commissione considera compatibili con il mercato comune gli aiuti al funzionamento solo in casi particolari e a condizioni molto rigorose, conformemente ai citati orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente»⁽¹⁶⁾. Al considerando 32 è già stata evidenziata l'inapplicabilità dei primi al settore agricolo. Poiché l'aiuto in esame non ha finalità ambientale, non si può applicare nemmeno la seconda.
- (38) Per quanto riguarda gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, conformemente al punto 5.5, va osservato che essi autorizzano deroghe al divieto generale degli aiuti al funzionamento soltanto in un caso specifico riguardante di alcuni aiuti a favore del settore ambientale, come gli aiuti destinati ad alleviare i costi inerenti all'osservanza di nuove norme nazionali più rigorose delle norme comunitarie vigenti in materia ambientale, gli aiuti per la messa a punto di biocarburanti o le agevolazioni fiscali ai sensi del punto 5.5.4 degli stessi orientamenti. La misura prevista all'articolo 21 della legge 21/2000 non ricade in nessuna di queste deroghe, che sono manifestamente inapplicabili.
- (39) Alla luce di quanto suesposto si può concludere che l'aiuto di cui all'articolo 21 della legge 21/2000 non rientra in nessuna delle deroghe relative alla concessione degli aiuti al funzionamento previste dalla legislazione comunitaria e dagli orientamenti relativi al settore agricolo ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.
- (40) Le osservazioni formulate dalle autorità italiane dopo l'avvio del procedimento non sono di natura tale da modificare la posizione della Commissione.
- (41) Occorre innanzitutto sottolineare che le autorità italiane concordano con la Commissione sul fatto che l'aiuto non ha alcun effetto strutturale sullo sviluppo complessivo del settore e che quindi non può essere considerato compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (42) Come si è già indicato, le autorità italiane si limitano a sottolineare la natura limitata dell'aiuto⁽¹⁷⁾ e a ribadire che, tenuto conto dei costi di riscaldamento più elevati a carico dei serricoltori della Sardegna rispetto ad imprese

di altri Stati membri o di altre regioni italiane che possono utilizzare il metano, l'aiuto in realtà non esonera i serricoltori dell'isola dai costi che devono essere sostenuti da altri serricoltori nelle medesime condizioni, bensì pone le imprese sarde in condizioni di parità con le altre.

- (43) In assenza di ulteriori elementi atti a modificarne la posizione iniziale, la Commissione ribadisce che le differenze tra i costi dei fattori di produzione tra regioni geografiche o settori economici diversi non possono giustificare la concessione di aiuti che hanno come unica finalità l'eliminazione artificiosa di tali differenze. Un aiuto di questo tipo costituisce un mero aiuto al funzionamento a favore delle imprese in questione inteso a conferire ai beneficiari un vantaggio economico temporaneo. L'obiettivo dell'aiuto è infatti unicamente quello di ridurre i costi di produzione a carico dei beneficiari per la durata di concessione dell'aiuto, esonerando l'impresa di spese di gestione corrente che normalmente dovrebbe sostenere. Esso non ha alcun effetto strutturale sullo sviluppo del settore e non può essere considerato idoneo ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni economiche. L'aiuto ricade pertanto nel divieto previsto per gli aiuti al funzionamento al punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe contemplate dalla legislazione comunitaria, ed è dunque incompatibile con il mercato comune.

V. CONCLUSIONI

- (44) Alla luce di quanto precede risulta che l'aiuto previsto all'articolo 21 della legge regionale n. 21/2000 è incompatibile con il mercato comune e non può pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe contemplate all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Non è necessario procedere al recupero dell'aiuto, in quanto esso non è stato erogato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato previsto all'articolo 21 della legge della Regione Sardegna 21/2000, per le imprese agricole che utilizzano combustibili diversi dal metano, è incompatibile con il mercato comune.

⁽¹⁶⁾ GUC 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽¹⁷⁾ Cfr. il considerando 15 della presente decisione.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2002

che autorizza il Regno Unito ad assegnare un aiuto a sei unità di produzione del carbone per il 2001 e per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002

[notificata con il numero C(2002) 2016]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/786/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione della Commissione n. 3632/93/CECA, del 28 dicembre 1993, che stabilisce il regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

I

- (1) Con lettera 13 marzo 2002, il Regno Unito ha informato la Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, dell'aiuto finanziario che intende assegnare all'industria carboniera per il 2001 e per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002.
- (2) Alla luce delle informazioni presentate dal Regno Unito, la Commissione deve prendere una decisione sull'aiuto al funzionamento pari a 5 516 100 GBP per coprire le perdite di esercizio di tre unità di produzione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001. Bisogna anche prendere una decisione sull'aiuto al funzionamento pari a 2 915 960 GBP per coprire le perdite di esercizio di tre unità di produzione per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002. Di conseguenza, l'aiuto al funzionamento totale sul quale la Commissione deve prendere una decisione ammonta a 8 432 060 GBP.
- (3) Le misure finanziarie sono coperte dall'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. La Commissione deve prendere una decisione su queste misure conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, di tale decisione. L'approvazione della Commissione è soggetta agli obiettivi e ai criteri generali stabiliti dall'articolo 2 e ai criteri specifici

stabiliti dall'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA e, più in generale, al fattore che l'aiuto sia compatibile con il buon funzionamento del mercato comune. Inoltre, nella sua valutazione la Commissione deve controllare, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, di tale decisione, se le misure comunicate sono conformi al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera britannica approvato dalla Commissione tramite decisione 2001/114/CECA ⁽²⁾, e decisione 2001/597/CECA ⁽³⁾ (in appresso definito «il piano di ristrutturazione»).

II

- (4) La somma di 8 432 060 GBP, che il Regno Unito propone di assegnare all'industria carboniera a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, è destinata a coprire la differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone liberamente concordato tra le parti contraenti alla luce delle condizioni predominanti sul mercato mondiale per il carbone di simile qualità proveniente da paesi terzi.
- (5) L'aiuto proposto per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 è destinato alle seguenti unità:
- a) 3 187 100 GBP per l'unità di produzione East Pit Extension di Celtic Energy Ltd;
 - b) 2 285 000 GBP per l'unità di produzione dei bacini carboniferi Nord Lanarkshire di LAW Mining Ltd;
 - c) 44 000 GBP per l'unità di produzione Nant-Hir n. 2 di M. W.A. (Anthracite) Ltd.
- (6) Con la decisione 2001/597/CECA, la Commissione ha già autorizzato il Regno Unito ad assegnare un aiuto al funzionamento conformemente all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA alla East Pit Extension, pari

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 32.

- a 2 978 000 GBP per il periodo a partire dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000. La Commissione riteneva che l'aiuto che il Regno Unito intendeva assegnare fosse destinato a migliorare la redditività di questa unità di produzione riducendo i costi di produzione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA. Nell'ambito del processo di ristrutturazione, l'aiuto doveva contribuire a rendere la miniera redditizia e a consentire la continuazione delle attività oltre il 2002 senza sovvenzioni pubbliche.
- (7) Le informazioni trasmesse dal Regno Unito nella sua lettera del 13 marzo 2002 confermano l'analisi e le conclusioni precisate nella decisione 2001/597/CECA. La riduzione dei costi di produzione renderà possibile conseguire la redditività di East Pit Extension nel 2002. I costi di produzione nel 2002 dovrebbe essere di [...] (*) GBP per GJ (4).
- (8) Nel caso dei bacini carboniferi del Nord Lanarkshire, i costi di produzione per il 2002 aumenteranno probabilmente a circa [...] GBP per GJ al livello di 1,15 GBP per GJ considerato come la soglia di redditività per l'industria carboniera britannica. Tuttavia, questo leggero sovracosto non è sufficiente per compromettere le prospettive di redditività di questa unità di produzione. A partire dal 2003, effettivamente, i costi di produzione della miniera dovrebbero essere di [...] GBP per GJ.
- (9) Per Nant-Hir n. 2, l'aiuto proposto dovrebbe permettere di migliorare la sua redditività riducendo i costi di produzione. Secondo le stime, i costi di produzione dovrebbero essere di [...] GBP per GJ nel 2002, ossia al di sotto del livello di 1,15 GBP per GJ considerato come la soglia di redditività per l'industria carboniera britannica.
- (10) Inoltre, secondo le valutazioni effettuate per il periodo fino al 2004, le unità di produzione di cui sopra dovrebbero continuare a migliorare la loro redditività. Di conseguenza, i costi di produzione dovrebbero rimanere sotto il livello di 1,15 GBP per GJ.
- (11) L'aiuto proposto per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002 è destinato alle seguenti unità:
- a) 1 240 000 GBP per l'unità di produzione Betws Colliery di Anthracite Ltd;
- b) 200 960 GBP per l'unità di produzione Hay Royds Colliery di J. Flack Sons Ltd;
- c) 1 475 000 GBP per l'unità di produzione Hatfield Colliery di Coalpower Ltd.
- (12) Tramite le decisioni 2001/597/CECA e 2001/683/CECA (5), la Commissione ha già autorizzato il Regno Unito ad assegnare un aiuto al funzionamento a Betws Colliery, conformemente all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, pari a 870 000 GBP ed a 1 966 000 GBP per il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 e la totalità del 2001, rispettivamente. Con decisioni 2001/597/CECA e 2001/807/CECA (6), la Commissione ha già autorizzato il Regno Unito ad assegnare un aiuto al funzionamento a Hay Royds Colliery, conformemente all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, pari a 79 000 GBP ed a 264 000 GBP per il periodo dal 17 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 e la totalità del 2001, rispettivamente. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione riteneva che l'aiuto che il Regno Unito intendeva assegnare fosse destinato a migliorare la redditività delle unità di produzione interessate riducendo i costi di produzione. Conformemente al processo di ristrutturazione, l'aiuto dovrebbe contribuire a rendere redditizie queste unità di produzione e a consentire la continuazione delle attività oltre il 2002 senza sovvenzioni pubbliche.
- (13) Le informazioni trasmesse dal Regno Unito con la sua lettera del 13 marzo 2002 confermano le analisi e le conclusioni precisate dalle decisioni 2001/597/CECA, 2001/683/CECA e 2001/807/CECA. I costi di produzione per le unità di produzione Betws Colliery e Hay Royds Colliery nel 2002 dovrebbero ammontare a [...] GBP per GJ ed a [...] GBP per GJ, rispettivamente, il che rappresenta un livello vicino alla soglia di redditività di 1,15 GBP per GJ per l'industria carboniera britannica. Secondo le stime, i costi di produzione dovrebbero essere di [...] GBP per GJ e [...] GBP per GJ nel 2003.
- (14) Inoltre, secondo le valutazioni effettuate per il periodo fino al 2004, le unità di produzione di cui sopra dovrebbero continuare a migliorare la loro redditività. Di conseguenza, i costi di produzione dovrebbero rimanere sotto il livello di 1,15 GBP per GJ.

(*) Informazione confidenziale.

(4) Equivalente di 1 tonnellata di carbone (tec) = 29,302 gigajoules (GJ).

(5) GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 10.

(6) GU L 305 del 22.11.2001, pag. 27.

(15) Nel caso Hatfield Colliery, la Commissione ha già autorizzato il Regno Unito, tramite decisione 2002/582/CECA (7), ad assegnare un aiuto al funzionamento conformemente all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, pari a 1 157 520 GBP per il 2001. La Commissione ha considerato che, la messa in liquidazione di Hatfield Colliery nell'agosto 2001 a seguito di difficoltà finanziarie, non mettesse in questione la redditività dei bacini carboniferi. La società che assume la direzione della miniera, Coalpower Ltd, aveva elaborato un nuovo programma di investimento per ottimizzare la produzione, in modo da, una volta ripristinata la produzione al suo livello ottimale, raggiungere la redditività dal 2003.

(16) Le informazioni trasmesse dal Regno Unito nella sua lettera del 13 marzo 2002 confermano l'analisi e le conclusioni precisate nella decisione 2002/582/CECA. I costi di produzione nel 2003 dovrebbero ammontare a [...] GBP per GJ. Tali costi dovrebbero continuare a scendere ad un livello stimato di [...] GBP per GJ nel 2004.

III

(17) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto che il Regno Unito propone di assegnare per il 2001 è destinato a migliorare la redditività delle unità di produzione interessate riducendo i loro costi di produzione.

(18) Conformemente al primo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto per tonnellata notificato non supera, per ogni unità di produzione, la differenza tra i costi di produzione e le entrate prevedibili per il 2001 ed il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002, rispettivamente.

(19) Gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione effettuati in ogni unità di produzione, e più specificatamente la natura temporanea dell'aiuto finanziario necessario per tali misure, permetteranno inoltre all'aiuto di essere decrescente, conformemente al primo capoverso dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.

(20) Su richiesta delle autorità del Regno Unito, un esperto indipendente ha compilato le relazioni tecniche che esaminano il potenziale delle misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione previste per le

diverse unità di produzione al fine di raggiungere la redditività. Nell'elaborare la sua relazione, l'esperto ha tenuto conto delle condizioni di gestione geologiche e tecnico-operative e della qualità del carbone prodotto dalle unità di produzione. Le relazioni concludono che le diverse misure previste sono coerenti e realistiche in termini di raggiungimento della redditività.

(21) Un revisore dei conti ha certificato, per ogni unità di produzione, che i dati finanziari comunicati dal Regno Unito rispecchiano precisamente i conti della società. Il revisore dei conti ha inoltre affermato che le previsioni sono state elaborate applicando le stesse norme di contabilità seguite prima del periodo coperto dall'aiuto.

(22) La Commissione nota che l'aiuto comunicato il 13 marzo 2002, una volta aggiunto agli importi di aiuto già autorizzati dalla Commissione nell'ambito del processo di ristrutturazione per l'industria carboniera britannica, rimane sotto il tetto di 170 000 000 GBP stabilito dal processo di ristrutturazione.

(23) In considerazione del punto precedente e sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, l'aiuto proposto per il 2001 e quello proposto per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002 per le sei unità di produzione citate ai considerando 5 e 11 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA ed in particolare con gli articoli 2 e 3.

IV

(24) Il Regno Unito deve assicurarsi che l'aiuto non provochi distorsioni della concorrenza e discriminazioni tra i produttori del carbone, gli acquirenti o i consumatori nella Comunità.

(25) Conformemente al terzo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA e con le disposizioni della decisione 2001/114/CECA, il Regno Unito adotterà tutte le misure necessarie per assicurarsi che l'importo dell'aiuto assegnato ad ogni unità di produzione non renda i prezzi fissati per il carbone comunitario più bassi di quelli del carbone di simile qualità proveniente da paesi terzi.

(26) Inoltre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto deve essere ascritto nei bilanci pubblici a livello nazionale, regionale o locale del Regno Unito oppure attenersi a meccanismi rigorosamente equivalenti.

(7) GUL 184 del 13.7.2002, pag. 37.

(27) Nel contesto degli obblighi degli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve controllare che l'aiuto autorizzato sia usato soltanto per gli scopi di cui all'articolo 3 di tale decisione. Al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, il Regno Unito notifica l'importo dell'aiuto effettivamente pagato per l'anno precedente e dichiara ogni variazione rispetto agli importi originariamente comunicati. Qualsiasi informazione, richiesta per verificare la conformità ai criteri stabiliti nell'articolo 3 della decisione, è fornita insieme a questa dichiarazione annuale.

(28) Il Regno Unito deve giustificare qualsiasi deviazione dal processo di ristrutturazione e dalle previsioni economiche e finanziarie comunicate alla Commissione il 13 marzo 2002. In particolare, se risultasse che le condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA non possono essere rispettate, il Regno Unito dovrà proporre alla Commissione le misure correttive da prendere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito, fatte salve le condizioni stabilite nell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, è autorizzato ad assegnare un aiuto al funzionamento di 5 516 100 GBP alle unità di produzione East Pit Extension, Nord Lanarkshire e Nant-Hir n. 2 per il 2001.

Il Regno Unito è anche autorizzato, fatte salve le condizioni stabilite nell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, ad assegnare un aiuto al funzionamento di 2 915 960 GBP alle unità di produzione Betws Colliery, Hay Royds Colliery e Hatfield Colliery per il periodo 1° gennaio 2002–23 luglio 2002.

Articolo 2

Il Regno Unito garantisce che l'aiuto autorizzato sia utilizzato soltanto per gli scopi dichiarati nella sua notifica del 13 marzo 2002 e che qualsiasi spesa per una o più voci coperte da questa decisione che sia annullata, sopravvalutata o abusata, sia rimborsata.

Articolo 3

Oltre agli obblighi stabiliti nell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito, entro il 30 settembre 2002 al più tardi, comunica l'importo di aiuto effettivamente pagato per 2001.

Oltre agli obblighi stabiliti nell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito, entro il 30 settembre 2003 al più tardi, comunica l'importo di aiuto effettivamente pagato per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2002****relativa agli aiuti a favore dell'industria carboniera in Francia per gli anni 1998-2001***[notificata con il numero C(2002) 2792]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/787/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾,vista la decisione 2002/541/CECA della Commissione, del 9 aprile 2002, relativa all'uso degli aiuti pubblici destinati all'industria carboniera in Francia per gli anni dal 1994 al 1997 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I

- (1) La Francia ha notificato alla Commissione, con lettera del 18 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2002/541/CECA, gli importi delle compensazioni di garanzie di abbuono versati dallo stabilimento pubblico a carattere industriale e commerciale Charbonnages de France («l'EPIC CdF») al gruppo d'interesse economico CdF Energie («CdF Energie») per gli anni dal 1998 al 2001. In tale lettera, la Francia ha anche segnalato che si sarebbe conformata alla decisione 2002/541/CECA.
- (2) Per gli anni 1998–2001 la Commissione ha autorizzato gli aiuti notificati dalla Francia a favore dell'industria carboniera, ad eccezione di un importo provvisorio che ammonta a 45 milioni di FRF (6 860 206 EUR) per ognuno degli anni dal 1998 al 2000 conformemente alle decisioni 2001/85/CECA ⁽³⁾ e 2001/58/CECA ⁽⁴⁾ e a 10 milioni di FRF (1 524 490 EUR) per l'anno 2001 conformemente alla decisione 2001/678/CECA ⁽⁵⁾. Seguendo queste decisioni, la Commissione deve deliberare sugli importi che non ha autorizzato per gli anni 1998–2001, considerando i risultati di esame della denuncia depositata il 26 agosto 1997 contro Charbonnages de France da parte di Thion & Cie, Maison Balland Brugneaux, Société Nouvelle Vinot Postry, Etablissements Lekieffre e Charbogard. La denuncia indicava uno sviamento degli aiuti di Stato che la Francia concede annualmente a Charbonnages de France, previa autorizzazione della Commissione, nel quadro della decisione n. 3632/93/CECA.
- (3) La Commissione ha deliberato sui vari elementi della denuncia in questione con decisione 2002/541/CECA. Essa ha considerato che gli aiuti di Stato concessi dalla Francia a favore dell'industria carboniera che erano o dovevano essere destinati alle compensazioni di garanzie di abbuono versate dalla EPIC CdF a CdF Energie, erano incompatibili con il mercato comune. Ha considerato d'altra parte che la totalità o parte degli importi che non aveva autorizzato per gli anni 1998–2001 erano destinati ad essere o erano stati destinati in anticipazione di una decisione della Commissione, alle

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 176 del 5.7.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 29 del 31.1.2001, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 23.1.2001, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 239 del 7.9.2001, pag. 35.

compensazioni delle garanzie di abbuono versate dalla EPIC CdF a CdF Energie. Ha quindi invitato la Francia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2002/541/CECA, a notificarle gli importi di queste compensazioni di garanzie di abbuono per gli anni dal 1998 al 2001, onde poter deliberare sugli importi non autorizzati per questi anni.

- (4) Le compensazioni di garanzie di abbuono versate dalla EPIC CdF a CdF Energie per gli anni dal 1998 al 2001 ammontano a:
- per l'anno 1998: 2 483 939 EUR,
 - per l'anno 1999: 2 003 180 EUR,
 - per l'anno 2000: 79 790 EUR,
 - per l'anno 2001: 30 764 EUR.

II

- (5) La garanzia di abbuono è una clausola che è inclusa in alcuni contratti stipulati tra Sidec, filiale del gruppo Charbonnages de France, e clienti industriali. Questi contratti prevedono la messa a disposizione di un'installazione di caldaie a carbone e l'approvvigionamento di carbone di questo impianto. Tale clausola ha lo scopo di garantire agli utilizzatori dell'energia prodotta dal carbone il mantenimento di un prezzo competitivo per tutta la durata del contratto, stabilito in relazione ai combustibili concorrenti, soprattutto la nafta.
- (6) Il forte ribasso del prezzo dei prodotti petroliferi, a partire dal 1986, ha costretto Sidec ad applicare costantemente i meccanismi di garanzie di abbuono, dal momento che il prezzo del therm-gasolio risultava essere più competitivo del prezzo del therm-carbone. Ai termini dei contratti conclusi dalla Sidec, l'applicazione della clausola di garanzia di scarto implicava una riduzione degli elementi variabili del prezzo del therm prodotto dal carbone e soprattutto una riduzione del prezzo di tale combustibile.
- (7) CdF Energie, che fornisce a Sidec il carbone necessario all'approvvigionamento dei suoi clienti industriali, sostiene l'attuazione della garanzia di abbuono che conduce Sidec a diminuire il prezzo del therm-carbone fatturato ai suoi clienti. Tali rilevanti sconti concessi alla Sidec consentono infatti al CdF Energie di vendere il carbone — nazionale e importato — ad un prezzo inferiore rispetto ai corsi internazionali dei carboni industriali dello stesso tipo venduti sul mercato concorrenziale. L'EPIC CdF storna a sua volta a CdF Energie l'importo degli sconti concessi a Sidec nell'ambito dell'attuazione della garanzia di abbuono.

III

- (8) Conformemente alla decisione 2002/541/CECA, gli importi versati dalla EPIC CdF alla CdF Energie a titolo di compensazione delle garanzie di abbuono, importi che sono stati trasferiti da CdF Energie a Sidec, hanno per origine gli aiuti versati dallo Stato francese ogni anno per il sostegno delle perdite di esercizio. Infatti, risulta in particolare dai conti del gruppo Charbonnages de France che la EPIC CdF non sarebbe stata in grado di versare le compensazioni di garanzie di abbuono in mancanza degli aiuti versati dallo Stato francese.
- (9) Tali aiuti devono essere considerati incompatibili con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA poiché non soddisfano i criteri e le condizioni previste da detta decisione per considerarli compatibili con il buon funzionamento del mercato comune. Contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti utilizzati da CdF Energie per coprire gli sconti legati all'attuazione della garanzia di abbuono hanno condotto il gruppo Charbonnages de France a praticare prezzi resi per il carbone inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile dei paesi terzi. Inoltre, le compensazioni di garanzie di abbuono sono state versate indifferentemente a CdF Energie, per le vendite a Sidec di carbone nazionale e per le vendite di carbone importato. Gli aiuti che possono essere concessi dagli Stati membri ai sensi della decisione n. 3632/93/CECA sono esclusivamente riservati al carbone comunitario. Infine, queste compensazioni di garanzie di abbuono, nella misura in cui hanno condotto Sidec a praticare prezzi per il carbone inferiori a quelli generalmente praticati sui mercati internazionali, sono state fonte di distorsioni della concorrenza contrarie al mercato comune.

IV

- (10) Alla luce di quanto precede, per l'anno 1998, la Commissione è in grado di autorizzare un aiuto alla riduzione di attività complementare a quello autorizzato dalla decisione 2001/85/CECA, fino a concorrenza di 4 376 267 EUR. Il saldo dell'importo non autorizzato di 2 483 939 EUR, considerato coprire le compensazioni di garanzie di abbuono per quest'anno, è incompatibile con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA. Nel caso in cui quest'ultimo importo fosse stato versato a Charbonnages de France in anticipazione di una decisione di autorizzazione della Commissione, esso deve essere recuperato.

(in euro)

| 1998 | | |
|---|-------------|-----------|
| Decisione 2001/85/CECA | | |
| Aiuti alla riduzione di attività notificati dalla Francia (calcolati in base alle perdite di esercizio reali) | 393 013 566 | A |
| Aiuti non autorizzati (importo provvisorio) | 6 860 206 | B |
| Aiuti autorizzati | 386 153 361 | C = A - B |
| Presente decisione | | |
| Perdite alla produzione corrente suscettibili di essere coperte da aiuti alla riduzione di attività (importo reale) | 393 013 566 | D |
| Garanzia di abbuono | 2 483 939 | E |
| Aiuti alla riduzione di attività compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA | 390 529 628 | F = D - E |
| Importo complementare degli aiuti alla riduzione di attività da autorizzare (rispetto all'importo già autorizzato dalla decisione 2001/85/CECA) | 4 376 267 | F - C |

- (11) L'importo delle compensazioni di garanzie di abbuono per l'anno 1999, considerato incompatibile con la decisione n. 3632/93/CECA, ammonta a 2 003 180 EUR. D'altra parte, l'importo reale delle perdite alla produzione corrente è per quest'anno di 355 700 000 EUR. Tenuto conto di questi elementi, occorre recuperare presso il gruppo Charbonnages de France tutti gli aiuti alla riduzione di attività che superano un importo di 353 696 820 EUR, cioè un importo di 594 696 EUR rispetto all'importo inizialmente autorizzato dalla decisione 2001/85/CECA.

(in euro)

| 1999 | | |
|---|-------------|-----------|
| Decisione 2001/85/CECA | | |
| Aiuti alla riduzione di attività notificati dalla Francia (calcolati in base alle perdite di esercizio stimate) | 361 151 722 | A |
| Aiuti non autorizzati (importo provvisorio) | 6 860 206 | B |
| Aiuti autorizzati | 354 291 516 | C = A - B |

Presente decisione

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Perdite alla produzione corrente suscettibili di essere coperte da aiuti alla riduzione di attività (dati reali notificati dalla Francia il 6 marzo 2001) | 355 700 000 | D |
| Garanzia di abbuono | 2 003 180 | E |
| Aiuti alla riduzione di attività compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA | 353 696 820 | F = D - E |
| Importo degli aiuti alla riduzione di attività da recuperare (rispetto all'importo autorizzato dalla decisione 2001/85/CECA) | (594 696) | F - C |

- (12) L'importo delle compensazioni di garanzie di abbuono versate nel 2000, considerato come incompatibile con la decisione n. 3632/93/CECA, ammonta a 79 790 EUR. D'altra parte, l'importo reale delle perdite alla produzione corrente-esclusi gli interessi relativi ai prestiti contratti da Charbonnages de France negli anni 1997, 1998 e 1999 ⁽⁶⁾ — è per quest'anno di 352 300 000 EUR. Tenuto conto di questi elementi, occorre recuperare presso il gruppo Charbonnages de France tutti gli aiuti alla riduzione di attività-esclusi gli interessi relativi ai prestiti contratti da Charbonnages de France negli anni 1997, 1998 e 1999 — che superano un importo di 352 220 210 EUR, cioè un importo di 3 900 694 EUR rispetto all'importo inizialmente autorizzato nella decisione 2001/58/CECA.

(in euro)

2000

Decisione 2001/58/CECA

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Aiuti alla riduzione di attività notificati dalla Francia (calcolati in base alle perdite di esercizio stimate) | 362 981 110 | A |
| Aiuti non autorizzati (importo provvisorio) | 6 860 206 | B |
| Aiuti autorizzati | 356 120 904 | C = A - B |

Presente decisione

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Perdite alla produzione corrente suscettibili di essere coperte da aiuti alla riduzione di attività (dati reali notificati dalla Francia il 27 marzo 2002) | 352 300 000 | D |
| Garanzia di abbuono | 79 790 | E |
| Aiuti alla riduzione di attività compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA | 352 220 210 | F = D - E |
| Importo di aiuti alla riduzione di attività da recuperare (rispetto all'importo autorizzato dalla decisione 2001/58/CECA) | (3 900 694) | F - C |

⁽⁶⁾ Cfr. decisione 2001/58/CECA, articolo 1, secondo trattino.

- (13) Per l'anno 2001, la Commissione è in grado di autorizzare un aiuto alla riduzione di attività complementare a quello autorizzato dalla decisione 2001/678/CECA, fino a concorrenza di 1 493 727 EUR. Il saldo dell'importo non autorizzato di 30 764 EUR, considerato coprire le compensazioni di garanzie di abbuono per quest'anno, è incompatibile con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA. Qualora quest'ultimo importo fosse stato versato a Charbonnages de France in anticipazione di una decisione di autorizzazione della Commissione, esso deve essere recuperato.

(in euro)

| 2001 | | |
|--|-------------|-----------|
| Decisione 2001/678/CECA | | |
| Aiuti alla riduzione di attività notificati dalla Francia (calcolati in base alle perdite di esercizio stimate) | 318 600 000 | A |
| Aiuti non autorizzati (importo provvisorio) | 1 524 490 | B |
| Aiuti autorizzati | 317 075 510 | C = A - B |
| Presente decisione | | |
| Perdite alla produzione corrente suscettibili di essere coperte da aiuti alla riduzione di attività (importo stimato) | 318 600 000 | D |
| Garanzia di abbuono | 30 764 | E |
| Aiuti alla riduzione di attività compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA | 318 569 236 | F = D - E |
| Importo complementare degli aiuti alla riduzione di attività da autorizzare (rispetto all'importo già autorizzato dalla decisione 2001/678/CECA) | 1 493 727 | F - C |

- (14) Gli importi da recuperare devono essere considerati come un vantaggio anormale sotto forma di anticipo di tesoreria ingiustificato e, come tali, devono essere oggetto di una retribuzione al tasso di mercato da parte del beneficiario. Gli interessi sulle somme che il gruppo Charbonnages de France deve rimborsare sono calcolati a partire dalla data nella quale gli aiuti per l'anno interessato sono stati versati all'impresa beneficiaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Francia è autorizzata a concedere alla sua industria carboniera, per l'anno 1998, un aiuto alla riduzione di attività complementare a quello autorizzato dalla decisione 2001/85/CECA, nella misura di 4 376 267 EUR. Di conseguenza, il versamento del saldo dell'aiuto sul quale la Commissione doveva pronunciarsi ai sensi dell'articolo 2, lettera a), di detta decisione (2 483 939 EUR) non può essere effettuato.

2. Se l'importo di 2 483 939 EUR di cui al paragrafo 1 è stato versato dalla Francia al gruppo Charbonnages de France in anticipazione di una decisione della Commissione, la Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare quest'importo presso il gruppo Charbonnages de France.

3. Il recupero si effettua senza dilazioni secondo le procedure del diritto nazionale, nella misura in cui esse consentono l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare producono interessi al tasso di mercato a partire dalla data in cui essi sono stati messi a disposizione del beneficiario e fino alla data del loro recupero.

Articolo 2

1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti alla riduzione di attività che superano una somma totale di 353 696 820 EUR per l'anno 1999, cioè un importo di 594 696 EUR rispetto all'importo inizialmente autorizzato nella decisione 2001/85/CECA.

2. Gli importi da rimborsare da parte del gruppo Charbonnages de France sono oggetto di un recupero secondo le modalità descritte all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3

1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti alla riduzione di attività che superano una somma totale — esclusi gli interessi di cui all'articolo 1, secondo trattino, della decisione 2001/58/CECA — di 352 220 210 EUR per l'anno 2000, cioè un importo di 3 900 694 EUR rispetto all'importo inizialmente autorizzato nella suddetta decisione.

2. Gli importi che il gruppo Charbonnages de France deve rimborsare sono recuperati secondo le modalità descritte all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 4

1. La Francia è autorizzata a concedere alla sua industria carboniera, per l'anno 2001, un aiuto alla riduzione di attività complementare a quello autorizzato dalla decisione 2001/678/CECA, fino a concorrenza di 1 493 727 EUR. Di conseguenza, il versamento del saldo dell'aiuto sul quale la Commissione doveva pronunciarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), di detta decisione (30 764 EUR) non può essere effettuato.

2. Qualora l'importo di 30 764 EUR di cui al paragrafo 1 sia stato versato dalla Francia al gruppo Charbonnages de France prima che sia intervenuta una decisione della Commissione, esso è recuperato secondo le modalità di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 5

La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente
